



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 447

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di mercoledì 4 maggio 2011

I N D I C E

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	Pag. 5
10 ^a (Industria, commercio, turismo) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	» 6

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 7
2 ^a - Giustizia	» 24
4 ^a - Difesa	» 28
5 ^a - Bilancio	» 37
6 ^a - Finanze e tesoro	» 43
7 ^a - Istruzione	» 59
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 74
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 78
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 83
12 ^a - Igiene e sanità	» 84
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 94

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani	Pag. 107
---	----------

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	Pag. 112
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale	» 154
Per la sicurezza della Repubblica	» 164
Per l'attuazione del federalismo fiscale	» 165

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud: CN-Io Sud; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Futuro e Libertà per l'Italia: Misto-FLI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro	Pag.	193
Sull'esposizione a possibili fattori patogeni, con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito	»	196
Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	»	204

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	Pag.	206
4 ^a - Difesa - Pareri	»	207
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	208

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali	Pag.	211
---	-------------	------------

COMMISSIONI 2^a e 13^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 4 maggio 2011

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 8,50.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI

Il presidente BERSELLI, constatato che le Commissioni riunite non sono in numero legale per esaminare l'Atto del Governo n. 357, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 8,55.

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 4 maggio 2011

7^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
CURSI

La seduta inizia alle ore 14,55.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente CURSI, constatata la mancanza del numero legale prescritto dall'articolo 30 del Regolamento, per l'esame in sede consultiva dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, concernente l'attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (atto del Governo n. 356), all'ordine del giorno dell'odierna seduta delle Commissioni riunite, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 4 maggio 2011

284^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***BENEDETTI VALENTINI**

Interviene il ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – *Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive*

(3) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – *Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori*

(17) Laura BIANCONI e CARRARA. – *Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive*

(27) PETERLINI ed altri. – *Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(28) PETERLINI e PINZGER. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino-Alto Adige*

(29) PETERLINI ed altri. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime*

(93) Vittoria FRANCO. – *Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione*

(104) Helga THALER AUSSERHOFER. – *Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento*

(110) *CUTRUFO.* – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

(111) *CUTRUFO.* – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza

(257) *Silvana AMATI ed altri.* – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive

(696) *SARO.* – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali

(708) *CECCANTI ed altri.* – Legge per l'uguaglianza tra uomini e donne. Modifiche alla normativa vigente in materia di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici e privati e di effettiva parità

(748) *MOLINARI ed altri.* – Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per l'introduzione del voto di preferenza

(871) *CUFFARO.* – Modifiche al sistema elettorale in materia di introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1105) *PERDUCA ed altri.* – Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario a doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1549) *CECCANTI ed altri.* – Modifiche alla normativa per le elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1550) *CABRAS ed altri.* – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(1566) *CHITI ed altri.* – Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1807) *ESPOSITO ed altri.* – Disposizioni e delega al Governo concernenti il collegamento delle liste elettorali alle candidature per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei presidenti di regione, dei presidenti di provincia e dei sindaci

(2098) *CECCANTI ed altri.* – Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con eventuale doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali

(2293) *RUTELLI ed altri.* – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali

(2294) *RUTELLI ed altri. – Norme per l'elezione del Senato della Repubblica*

(2312) *CECCANTI ed altri. – Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con voto alternativo per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(2327) *CECCANTI ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e introduzione di una disciplina elettorale comune per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario con recupero su base proporzionale*

(2357) *MUSSO. – Nuova disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la conseguente modifica dei testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(2387) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI ed altri. – Indizione di un Referendum deliberativo sulle leggi elettorali per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica*

(2421) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica degli articoli 56 e 58 della Costituzione in materia di mandato parlamentare*

(2650) *BIANCO. – Revisione delle disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato, nonché per la revisione dei testi unici in materia elettorale*

– e petizioni (nn. 4, 12, 247, 329, 367, 417, 533, 614, 729, 813, 847, 883, 938, 1042, 1073, 1077, 1128, 1152 e 1201 ad essi attinenti)

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2, 3, 17, 27, 28, 29, 93, 104, 110, 111, 257, 696, 708, 748, 871, 1105, 1549, 1550, 1566, 1807, 2098, 2293, 2294, 2312, 2327, 2357, 2387 e 2421 congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2650 e rinvio; esame del disegno di legge n. 2650, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2, 3, 17, 27, 28, 29, 93, 104, 110, 111, 257, 696, 708, 748, 871, 1105, 1549, 1550, 1566, 1807, 2098, 2293, 2294, 2312, 2327, 2357, 2387 e 2421 e rinvio)

Il PRESIDENTE informa che in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari è stata appena svolta l'audizione informale del professor Augusto Barbera, al fine di acquisire elementi informativi, integrati da documenti depositati presso la Presidenza e disponibili per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 aprile.

Il relatore MALAN (*PdL*) propone di esaminare il disegno di legge n. 2650, di iniziativa del senatore Bianco, congiuntamente alle altre iniziative in titolo.

La Commissione conviene.

Il relatore MALAN (*PdL*) dà quindi conto del disegno di legge n. 2650, che propone un sistema elettorale sul modello in uso in Germania, con alcuni adattamenti derivanti in primo luogo da vincoli costituzionali,

prevedendo l'assegnazione dei seggi, metà nell'ambito di collegi uninominali e metà sulla base di liste circoscrizionali, con metodo proporzionale d'Hondt, previa deduzione del numero dei seggi già assegnati con scrutinio uninominale a candidati ad esse collegati. Si prevede che all'attribuzione dei seggi concorrono solo le liste che hanno ottenuto non meno del 5 per cento dei voti validi nel territorio nazionale ovvero non meno del 7 per cento dei voti validi in almeno cinque circoscrizioni; per il Senato, la soglia di sbarramento è fissata comunque al 5 per cento dei voti validi espressi nella regione. Il disegno di legge abolisce la possibilità di candidature multiple e, implicitamente, il premio di maggioranza. Inoltre, si stabilisce che ciascuna lista circoscrizionale non può contenere un numero complessivo di candidati dello stesso sesso in misura superiore ai due terzi dei seggi assegnati alla circoscrizione e che non vi siano più di due candidati dello stesso sesso in successione immediata. Infine, si prevede che le liste contengano un numero massimo di candidati non superiore a un quarto dei seggi complessivamente assegnati alla circoscrizione.

Informa quindi che da senatori del Gruppo del PdL, Quagliariello e altri, è stato presentato un nuovo disegno di legge (A.S. 2700), in via di assegnazione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2631) Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, approvato dalla Camera dei deputati

(233) PONTONE e Laura ALLEGRINI. – Istituzione del difensore civico dei minori

(710) CARUSO e MUGNAI. – Istituzione del garante dei minori

(811) Anna Maria SERAFINI ed altri. – Istituzione del Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

(1855) PERDUCA e Donatella PORETTI. – Istituzione dell'Autorità garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 aprile.

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati ordini del giorno ed emendamenti, pubblicati in allegato.

La senatrice ADAMO (PD) si riserva di intervenire in una prossima seduta per l'illustrazione degli emendamenti da lei presentati insieme ad altri senatori del Gruppo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2631

ORDINI DEL GIORNO

G/2631/1/1

D'ALIA

Il Senato,

premessi che:

diverse regioni hanno già provveduto, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta loro dall'art. 117 della Costituzione, a istituire organismi ai quali, al di là delle diverse denominazioni, sono stati attribuiti funzioni di promozione e di tutela dei diritti dei bambini;

in alcune regioni (ad esempio: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise), tale organismo di tutela ha assunto la configurazione di un «Garante» in senso proprio, inteso, cioè, quale figura monocratica e indipendente al quale, pur solo in ambito locale, sono demandati, tra l'altro, compiti di vigilanza e sostegno agli operatori dei servizi sociali che si occupano di minori, funzioni di diffusione e promozione della cultura dei diritti dell'infanzia, di vigilanza;

il provvedimento sancisce che l'Autorità garante collabora con la rete dei Garanti europei ed opera nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all'infanzia e all'adolescenza, assicurando idonee forme di collaborazione con i garanti regionali;

la previsione di un raccordo tra l'Autorità garante e i Garanti regionali è necessaria affinché, nei diversi livelli territoriali, si possa attuare un'organica politica di tutela dell'infanzia, tale da presumere azioni concrete di prevenzione di situazioni di disagio ed efficaci interventi a sostegno delle situazioni patologiche già in atto;

impegna il Governo:

a monitorare il funzionamento e il raggiungimento degli obiettivi previsti dal provvedimento in esame, con particolare attenzione all'adeguatezza delle risorse messe a disposizione, in previsione del maggiore

impegno richiesto nel provvedimento per il coordinamento tra l'Autorità garante e Garanti regionali.

G/2631/2/1

D'ALIA

Il Senato,

premessi che:

in Italia, in questi ultimi 20 anni, sono stati istituiti numerosi organismi che si occupano di infanzia, anche molti Ministeri hanno delle competenze in materia di minori;

non si hanno notizie certe su quanti degli organismi istituiti e in parte facenti capo a Ministeri siano attualmente funzionanti;

l'attività delle varie amministrazioni dello Stato dovrebbe essere svolta in raccordo con le azioni del privato sociale, al fine di garantire un più efficace coordinamento su una materia delicata qual è quella dell'infanzia e dell'adolescenza;

da detto coordinamento deriverebbe una più proficua trasparenza delle attività svolte dai vari organismi a garanzia di iniziative promosse realmente a favore dei minori;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di predisporre strumenti di monitoraggio circa l'effettiva funzionalità dei numerosi organismi e associazioni istituiti a favore dei minori, valutando l'eventualità di chiudere gli istituti non attivi, canalizzandone i finanziamenti originariamente stanziati verso le associazioni e gli organismi di comprovata competenza e operatività e in grado di supportare l'attività dell'Autorità garante.

G/2631/3/1

D'ALIA

Il Senato,

premessi che:

l'Autorità garante è scelta tra persone di notoria indipendenza e di comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti dei minori, del disagio minorile e delle problematiche familiari o educative;

il provvedimento in esame prevede che la figura dell'Autorità garante non sia soggetta ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzio-

nale ed eserciti funzioni e compiti in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione;

il testo precisa l'incompatibilità di sopraddetta carica, con una serie di attività ed uffici;

un'effettiva autonomia dell'«Autorità Garante» dal potere amministrativo, legislativo e giudiziario e rispetto alle altre organizzazioni che si occupano di infanzia è indispensabile ai fini di una reale concreta e incisiva tutela dei minori, è inoltre, necessario che ci sia un effettivo coordinamento tra il Garante e gli altri Ministeri competenti in materia di infanzia e di adolescenza, in particolar modo con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere ogni utile iniziativa volta a garantire una reale indipendenza e autonomia al pari di tutte le altre Authority operative a livello nazionale.

G/2631/4/1

D'ALIA

Il Senato,

premesso che:

l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, così come definito dal comma 2, dell'articolo 1, del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103 «... predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva...»;

il comma 3 dell'articolo 1, del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103, inoltre, stabilisce che «Ai fini della elaborazione del piano di cui al comma 2 sopra citato, le amministrazioni centrali dello Stato, le regioni e gli enti locali si coordinano con l'Osservatorio affinché venga adottata ogni misura volta a qualificare l'impegno finanziario per perseguire le priorità e le azioni previste dal piano stesso»;

il Garante, tra l'altro, promuove l'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; collabora con la rete dei Garanti europei; assicura forme idonee di consultazione; esprime il proprio parere sul piano nazionale di azione previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, ecc...

all'Autorità garante, considerati i compiti sopraelencati e definiti dal provvedimento in esame, è dunque attribuito un ruolo incisivo al pari dell'«Osservatorio» e delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni e degli enti locali che contribuiscono attivamente all'elaborazione

del piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le necessarie iniziative di competenza atte ad assicurare all'Autorità garante la reale efficacia dei compiti attribuitigli e il riconoscimento di un ruolo realmente incisivo, soprattutto nella fase di elaborazione del piano nazionale per l'infanzia.

G/2631/5/1

D'ALIA

Il Senato,

premesso che:

si ritiene significativa la collaborazione, sia a livello regionale che nazionale, con il privato sociale e gli operatori del settore a tutela dei minori, a mezzo di organismi consultivi;

la presenza dell'associazionismo dà garanzia di un confronto allargato e plurimo e difende la presenza delle opinioni di quanti lavorano sul territorio e portano letture da angolazioni diverse con conseguente maggiore possibilità di articolare interpretazioni indipendenti dei fenomeni sociali che coinvolgono l'infanzia;

la presenza dell'associazionismo, soprattutto familiare consente che siano garantiti reali percorsi di partecipazione dei minori ai lavori degli organismi impegnati nel sociale;

le associazioni svolgono un ruolo specifico di tutela e sostegno della famiglia e il parere espresso dalle associazioni familiari in quanto portatrici di interessi diffusi è una valida espressione della volontà delle famiglie e dei minori,

impegna il Governo:

a valutare ogni utile iniziativa volta al coinvolgimento di tutte le associazioni anche familiari che operano a livello nazionale per la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia, al fine di facilitare processi di relazione, scambio e comunicazione tra l'Autorità garante, Osservatorio e Associazioni, anche in considerazione dell'importante attività da esse svolta a tutela dei minori.

G/2631/6/1

D'ALIA

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure volte alla promozione dei diritti dei minori istituendo la figura dell'Autorità garante che collabora con le organizzazioni e gli istituti di tutela e di promozione dei diritti delle persone di minore età appartenenti ad altri Paesi, sancendone la collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali;

l'ampliamento delle possibilità di circolazione di contenuti (programmi televisivi, immagini, audio, audiovideo, chat, giochi, etc.) dovuto alla diffusione delle nuove tecnologie di trasmissione e allo sviluppo della convergenza delle piattaforme e dei media (televisione, Internet, terminali mobili di videofonia), comporta l'enorme facilità per ragazzi e adolescenti minorenni di accedere anche a contenuti nocivi per il loro sviluppo psicofisico e morale,

impegna il Governo:

a prevedere forme di consultazione e collaborazione continua tra l'Autorità garante e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) tenendo particolarmente conto delle segnalazioni di quest'ultima al fine di tutelare lo sviluppo psicofisico e morale dei minori.

EMENDAMENTI

Art. 2.

2.1

BIANCO, BASTICO, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, DE SENA, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO

Al comma 1, sostituire le parole: «nonché delle problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di minore età» con le seguenti: «e delle relazioni familiari, delle problematiche educative e di promozione e tutela delle persone minori di età».

2.2

D'ALIA

Al comma 2, sostituire la parola: «quattro» con la parola: «tre».

Art. 3.

3.1

BIANCO, BASTICO, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, DE SENA, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «promuove l'attuazione» inserire le seguenti: «e vigila sul pieno rispetto e sull'attuazione dei principi».

3.2

PARDI, CARLINO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) formula linee di indirizzo per il coordinamento dell'attività di tutti gli organismi, istituzionali e non istituzionali, che operano nel campo della tutela dei minori, ivi compresi i servizi sociali, centrali e territoriali, e gli organi di rappresentanza delle diverse figure professionali operanti anche in ambito infantile e adolescenziale;».

3.3

BIANCO, BASTICO, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, DE SENA, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«. Partecipa alla rete dei Garanti europei (ENOC European Network of Ombudspersons for Children)».

3.4

BASTICO, BIANCO, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, DE SENA, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) assicura, attraverso la creazione e il funzionamento di un'apposita Commissione consultiva, la consultazione di rappresentanti di bambine e bambini, di ragazze e ragazzi, delle associazioni, delle Organizzazioni Non Governative (ONG) nonché degli altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti dei minori».

3.5

D'ALIA

Al comma 1, lettera d) sopprimere le seguenti parole: «, quelle delle persone di minore età e».

3.6

INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «verifica» con le seguenti: «vigila affinché».

3.7

BIANCO, BASTICO, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, DE SENA, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «siano garantite pari opportunità» inserire le seguenti: «nella tutela e nell'esercizio dei loro diritti senza discriminazione alcuna; verifica che siano garantite pari opportunità».

3.8

PARDI, CARLINO

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «esprime» inserire la seguente: «obbligatoriamente».

3.9

BASTICO, BIANCO, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, DE SENA, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO

Al comma 1, lettera h), sopprimere le seguenti parole: «, in casi di emergenza,».

3.10

BASTICO, BIANCO, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, DE SENA, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO

Al comma 1, lettera m), dopo la parola: «istituzioni» inserire le seguenti: «e associazioni».

3.11

ADAMO, BIANCO, BASTICO, INCOSTANTE, CECCANTI, DE SENA, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: «buone prassi» con le seguenti: «prassi virtuose».

3.12

ADAMO, BIANCO, BASTICO, INCOSTANTE, CECCANTI, DE SENA, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: «e di ogni altro istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti» inserire le seguenti: «tra i genitori».

3.13

ADAMO, BIANCO, BASTICO, INCOSTANTE, CECCANTI, DE SENA, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: «degli operatori del settore» con le seguenti: «di operatori specializzati e favorendo la diffusione di prassi virtuose e di protocolli di intervento».

3.14

PARDI, CARLINO

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) può essere sentita in audizione dalle competenti Commissioni parlamentari su iniziativa delle stesse o su richiesta».

3.15

PARDI, CARLINO

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. L'Autorità garante esprime il parere sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in materia di infanzia ed adolescenza, che a tal fine devono esserle comunicati e trasmessi».

3.16

INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «o comunque riguardanti i diritti delle persone di minore età».

3.17

D'ALIA

Al comma 6 sopprimere le seguenti parole: «o con figure analoghe».

3.18

VITALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, INCOSTANTE, CECCANTI, DE SENA, Mauro Maria MARINO, SANNA, MONGIELLO

Al comma 6, aggiungere infine le seguenti parole: «, o con figure analoghe istituite dalle amministrazioni provinciali e comunali».

3.19

D'ALIA

Al comma 7 sopprimere le seguenti parole: «o da figure analoghe» e le parole: «o di figure analoghe».

3.20

ADAMO, BIANCO, BASTICO, INCOSTANTE, CECCANTI, DE SENA, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO

Al comma 7, sostituire le parole: «ove istituiti» con le seguenti: «di cui al comma 6».

3.21

D'ALIA

Al comma 8 lettera a) sopprimere le seguenti parole: «o di figure analoghe».

3.22

CECCANTI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, INCOSTANTE, DE SENA, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO

Al comma 8, lettera a), dopo le parole: «o di figure analoghe» inserire le seguenti: «di cui al comma 6».

3.23

PARDI, CARLINO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Attraverso la creazione e il funzionamento di un'apposita Commissione consultiva, nei limiti delle risorse autorizzate dalla presente legge per l'Ufficio dell'Autorità garante di cui agli articoli 5 e 7, comma 1, l'Autorità garante assicura la consultazione di rappresentanti di bambine, bambini, di ragazze e di ragazzi, delle associazioni, degli organismi e istituti per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia, delle Organizzazioni Non Governative (ONG) e degli altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti dei minori».

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis. - (Commissione consultiva dell'Autorità garante). – 1. Presso la sede dell'Autorità garante è istituita una Commissione consultiva con il compito di esprimere pareri e formulare proposte all'Autorità garante per la promozione e tutela dei diritti dell'infanzia. Di essa fanno parte rappresentanti delle forze sociali, del volontariato, delle associazioni e delle professioni coinvolte nella promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché una rappresentanza di bambini, bambine e adolescenti. La composizione della Commissione è stabilita dall'Autorità garante con proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla prima nomina. È presieduta dall'Autorità garante che la convoca trimestralmente e ne organizza i lavori».

3.24

D'ALIA

Al comma 9 dopo le parole: «per i minorenni,» inserire le seguenti: «della regione di competenza».

3.25INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, Mauro Maria
MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO

*Al comma 9, dopo le parole: «disagio delle persone minori di età»
inserire le seguenti: «nonché di loro abuso e/o di abbandono».*

Art. 4.**4.1**BASTICO, BIANCO, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, DE SENA, Mauro Maria
MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO

*Al comma 1, dopo le parole: «di fornire» inserire le seguenti: «dati
e».*

4.2

PARDI, CARLINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'Autorità garante può richiedere informazioni circa il trattamento dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, verifica gli interventi di accoglienza e di inserimento e sollecita l'adozione di iniziative di sostegno e di aiuto, con particolare riferimento ai minori oggetto di sfruttamento, anche sessuale, o di maltrattamenti fisici e psichici finalizzati ad ottenerne la produttività economica con attività illecite».

Art. 5.**5.1**

SANNA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, INCOSTANTE, CECCANTI, DE SENA, Mauro Maria MARINO, VITALI, MONGIELLO

Al comma 2, dopo le parole: «la sede e i locali destinati all'Ufficio dell'Autorità medesima sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «o da altre amministrazioni pubbliche».

Art. 6.**6.1**

MAURO MARIA MARINO, BIANCO, ADAMO, BASTICO, INCOSTANTE, CECCANTI, DE SENA, SANNA, VITALI, MONGIELLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Chiunque può rivolgersi all'Autorità garante anche attraverso numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti per la segnalazione di situazioni di rischio di violazione dei diritti dei minori».

6.2

DE SENA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, INCOSTANTE, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, MONGIELLO

Al comma 1, sopprimere le parole: «di violazioni ovvero».

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 4 maggio 2011

236^a Seduta*Presidenza del Presidente***BERSELLI**

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1880-B) GASPARRI ed altri. – *Disposizioni in materia di spese di giustizia, danno erariale, prescrizione e durata del processo*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(2696) LI GOTTI ed altri. – *Disposizioni in materia di circostanze, recidiva e prescrizione del reato*

(Esame del disegno di legge n. 2696 e rinvio. Congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1880-B e rinvio. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1880-B e rinvio. Congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2696 e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 1880-B, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore CASSON (*PD*) fa presente che è stato presentato il disegno di legge n. 2705, di cui è prima firmataria la senatrice Della Monica, il quale reca norme in materia di prescrizione dei reati. Di tale provvedimento, l'oratore chiede che, una volta assegnato, sia disposta la congiunzione all'esame dei disegni di legge in titolo. Preannuncia infine la presentazione di un'ulteriore iniziativa legislativa su analoghe tematiche.

Il senatore CAROFIGLIO (*PD*), alla luce delle considerazioni testé svolte dal senatore Casson, si riserva di intervenire in sede di discussione generale dopo che siano state congiunte anche le nuove proposte legislative.

Il relatore VALENTINO (*PdL*), nel proporre la congiunzione al disegno di legge n. 1880-B dell'Atto Senato n. 2696, si riserva di svolgerne la relazione illustrativa nel corso della prossima seduta, tenuto conto anche della presentazione di ulteriori provvedimenti in materia non ancora assegnati.

La Commissione conviene sulla proposta di congiunzione testé formulata.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1832) GASPARRI e QUAGLIARIELLO. – Modifica all'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di pareri del Consiglio Superiore della Magistratura

(1833) GASPARRI e QUAGLIARIELLO. – Modifica all'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di interventi del Consiglio Superiore della Magistratura a tutela del prestigio e dell'indipendenza della Magistratura

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MUGNAI (*PdL*) presenta ed illustra una proposta di testo unificato dei disegni di legge in titolo, pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il senatore MARITATI (*PD*) interviene sul testo unificato, sollecitando una riflessione sulle ragioni sottese a tale iniziativa legislativa. Si domanda in particolare se sia opportuno intervenire sulla disciplina di un organo di rilevanza costituzionale al solo fine di limitarne di fatto i poteri. Si sofferma dapprima sulla norma di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 del testo unificato, la quale prevede che il CSM possa dare pareri al Ministro unicamente su sua richiesta. Al riguardo rileva come in passato non sia stata mai oggetto di contestazione la funzione consultiva di tale organo. Non si comprende quindi la ragione per la quale l'attuale maggioranza di Governo sembri mostrare una così evidente acredine nei confronti in particolare dei pareri in dissenso all'operato del Governo. A suo parere, rappresenta un indubbio pericolo per la democrazia ogni tentativo volto a sopprimere il dissenso. Tale acredine nei confronti dei pareri resi dall'organo di rilevanza costituzionale appare poi oltremodo incomprendibile se si considera il carattere non vincolante dei pareri stessi. Per quanto riguarda la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 del testo unificato, osserva come la formulazione della norma, peraltro, appaia esecrabile nella parte in cui si sostanzia in una mera enunciazione di intenti, la quale peraltro non sembra tenere conto degli obblighi deontologici che già gravano sui magistrati. Conclude sottolineando come se si voglia rilanciare l'efficienza della giustizia e garantire un'equa durata dei giudizi

sia necessario, fra le altre misure, garantire una verifica dell'adeguata preparazione dei magistrati.

Il senatore CASSON (*PD*) interviene per svolgere talune considerazioni sulla lettera *b*) del comma 1) dell'articolo 1. Tale previsione si inserisce nel quadro dei numerosi interventi di ingerenza e di monito del potere politico nei confronti dell'organo di garanzia della magistratura. Nel merito, peraltro, la norma non chiarisce quali siano le sanzioni eventualmente da comminarsi nel caso di violazione degli obblighi imposti. I recenti fatti di cronaca dovrebbero spingere il legislatore ad estendere una tale norma-monito anche e soprattutto ad altri organi costituzionali, quali il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro guardasigilli. Il provvedimento in esame rischia quindi di aumentare unicamente la tensione nei rapporti tra potere politico e magistratura.

Il sottosegretario CALIENDO, replicando al senatore Maritati, osserva come il dibattito sul potere consultivo del Consiglio superiore della magistratura sia antico e risalente addirittura alla fine degli anni '70. Per quanto riguarda la norma di cui alla lettera *b*) del comma 1) dell'articolo 1 osserva come in passato si sia discusso sull'opportunità che il CSM intervenisse a tutela dell'autonomia e dell'indipendenza dell'ordine giudiziario, ritenendo che tale prerogativa dovesse competere all'Associazione Nazionale Magistrati.

Il presidente BERSELLI fa presente che la prosecuzione della discussione generale sul disegno di legge si svolgerà nella seduta del 17 maggio 2011 delle ore 15.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BERSELLI posticipa a martedì 17 maggio alle ore 12 il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 2418 e n. 2420.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE N. 832, 1833**

Modifiche all'articolo 10 della legge 25 marzo 1958, n. 195, in materia di pareri del Consiglio superiore della magistratura nonché in materia di suoi interventi a tutela del prestigio e dell'indipendenza della magistratura

Art. 1.

1. All'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«Può dare pareri al Ministro, su sua richiesta, sugli schemi di disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario e l'amministrazione della giustizia»;

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Il Consiglio superiore, nell'ambito dei suoi interventi a tutela dell'autonomia e dell'indipendenza dell'ordine giudiziario, non può assumere iniziative che rechino nocumento alla riservatezza, alla serenità e alla imparzialità della funzione giudiziaria e al regolare svolgimento di procedimenti pendenti.».

DIFESA (4^a)

Mercoledì 4 maggio 2011

201^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente***CANTONI***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.**La seduta inizia alle ore 8,50.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario COSSIGA risponde all'interrogazione n. 3-01982, a firma dei senatori Caforio e Belisario e relativa all'assistenza sanitaria nei confronti dei militari che hanno contratto malattie per ragioni di servizio, rilevando che il servizio sanitario italiano consente eccezionalmente l'assistenza sanitaria all'estero, previa autorizzazione, solo per le prestazioni di altissima specializzazione che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico. Il decreto ministeriale del 3 novembre 1989 (assistenza in forma indiretta) ha infatti stabilito i criteri e le procedure per la fruizione di tali prestazioni e, successivamente, tali principi sono stati estesi anche in caso di trasferimenti in strutture dell'Unione europea.

Le autorizzazioni rilasciate in base alla normativa comunitaria, emesse dalle aziende sanitarie locali a seguito del parere obbligatorio – ma non vincolante – del centro di riferimento regionale, coprono solo le prestazioni che l'istituzione estera eroga in forma diretta ai propri assistiti nelle strutture pubbliche o convenzionate, e pertanto l'assistito italiano autorizzato al trasferimento per cure avrebbe diritto alle prestazioni autorizzate con le stesse modalità e con gli stessi limiti previsti dalle istituzioni estere per i propri assistiti. Tuttavia, in concreto, le prestazioni sono erogate gratuitamente o con il pagamento di un'eventuale quota di partecipazione.

Per quanto attiene alle altre spese (come i *ticket*, le spese di viaggio, le prestazioni erogate in regime libero professionale e altro) che sono rimaste a carico dell'assistito, osserva quindi che per esse può essere preso in considerazione un parziale rimborso, in forma indiretta, ai sensi della normativa vigente in materia di prestazioni socio-sanitarie. In particolare, con il decreto 13 maggio 1993, le competenze amministrative attribuite alla commissione centrale e al ministero della Salute dall'articolo 7 del richiamato decreto 3 novembre 1989, sono state trasferite e, quindi, esercitate direttamente dalle singole Regioni, e la competenza a procedere rientra pertanto nelle esclusive competenze delle stesse.

Nello specifico, le aziende sanitarie locali sono tenute a coprire le spese per le prestazioni sanitarie sostenute presso centri di alta specializzazione all'estero nella misura dell'80 per cento, mentre la Difesa provvede ad autorizzare il rimborso delle spese di cura per protesi e altre prestazioni sanitarie in regime di sussidiarietà assicurando la copertura finanziaria per il restante 20 per cento della spesa, accettando anche la copia conforme del documento di spesa al fine di attenuare le difficoltà e le complicazioni burocratiche derivanti dall'obbligo di produrre le fatture relative alle spese sanitarie sostenute, in originale, a due diversi enti.

Per quanto riguarda la richiesta di transazione bonaria di risarcimento presentata nel 2008 dall'ufficiale citato nell'interrogazione nei confronti del ministero della Difesa, precisa inoltre che la Sanità militare ha inviato, nel 2009, all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce la richiesta obbligatoria di parere in merito allo schema di accordo transattivo relativo alla domanda di risarcimento danni presentata dall'interessato per la patologia da cui risulta affetto, rimanendo a tutt'oggi in attesa di eventuali determinazioni al riguardo. Quanto, invece, alle autorizzazioni al rimborso della quota parte di spesa a carico dell'Amministrazione per i ricoveri presso il *Breakspear Hospital* di Londra e per i relativi fogli di viaggio, i rimborsi sono stati autorizzati – rispetto alla data di formale richiesta – in tempi ragionevoli e, in alcuni casi, pressoché contestualmente.

Il rappresentante del governo sottolinea, da ultimo e per completezza d'informazione, che si è verificato un solo caso di autorizzazione in ritardo (ovvero, poco più di quattro mesi dopo la data di richiesta), dovuto a una circostanza non imputabile all'Amministrazione, essendo pervenuta in ritardo la documentazione prodotta dall'interessato.

Conclude rilevando che, in considerazione di quanto finora esposto, non si ravvisano, i presupposti per porre in essere quanto richiesto dagli interroganti in ordine alle azioni nei confronti del personale dell'Amministrazione militare.

Replica il senatore CAFORIO (*IdV*), dichiarandosi non soddisfatto delle delucidazioni ricevute e ponendo l'accento sulla grave ingiustizia di fatto patita dall'ufficiale menzionato nel suo atto di sindacato ispettivo. Questa persona, infatti, pur avendo messo a disposizione la propria vita per servire il Paese, si ritrova ad essere assistito in maniera decisamente

carente da parte delle pubbliche istituzioni, dovendo soggiacere, tra l'altro, ad un'inaccettabile serie di complicazioni burocratiche.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un Segretario

Dopo che il presidente CANTONI ha verificato la sussistenza del prescritto numero legale, la Commissione procede all'elezione di un senatore segretario in sostituzione del senatore Amato, recentemente dimessosi dalla carica. Risulta eletta la senatrice Licastro Scardino.

AFFARE ASSEGNATO

Possibile impiego di personale militare a bordo del naviglio mercantile e da diporto, che transita in acque internazionali colpite dal fenomeno della pirateria (n. 604)

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Introduce l'esame il relatore AMATO (*PdL*), ponendo l'accento sulla progressiva gravità assunta, nel corso degli anni, dal fenomeno della pirateria in acque internazionali. Esso, che colpisce tanto il sud est asiatico quanto il sud america, ha trovato in particolare il suo fulcro nel Golfo di Aden e nel tratto di mare a largo delle coste somale, ossia in un'area dove si concentra il 12 per cento del traffico commerciale mondiale. Il fenomeno determina poi sempre maggiori rischi economici e sociali: secondo l'osservatorio sulla pirateria istituito dall'*International maritime bureau* sono stati registrati, nel solo anno 2010, ben 445 assalti, con la cattura di 53 navi ed il sequestro di oltre 1100 operatori marittimi (con un incremento del 12,5 per cento rispetto al 2009 e di più del 60 per cento rispetto al 2008), e ciò ha avuto dei riflessi negativi sia in termini di perdite economiche complessive, sia per quanto attiene all'aumento dei prezzi dei beni di consumo (stimolato da quello dei premi assicurativi e delle indennità del personale marittimo). In tale quadro deve poi considerarsi che le missioni internazionali attualmente in corso non prevedono la scorta a singole unità. Pertanto, l'impegno militare a sostegno delle imbarcazioni civili può configurarsi solo entro un'area geografica ben delimitata, e limitatamente ad un'assistenza effettuata da navi militari che incrociano in prossimità del mercantile oggetto di attacco, e l'obiettiva carenza di tutela effettiva della sicurezza ha spinto alcuni armatori a cambiare bandiera allo scopo di imbarcare del personale armato a bordo (come nel caso della Torre Giulia, ammiraglia della flotta peschereccia italiana, che batte ad oggi bandiera francese ed imbarca personale armato d'oltralpe).

A livello nazionale, inoltre, la percezione del fenomeno è particolarmente sentita, nonché mutata nel corso degli anni. La presenza di personale armato a bordo dei natanti italiani è stata infatti presa specificamente in considerazione dal Presidente di Confitarma in una recente intervista del 22 aprile scorso.

Considerati, infine, i numerosi precedenti parlamentari, che attestano tanto la rilevanza del problema quanto la crescente attenzione mostrata verso di esso, sarebbe a suo avviso opportuna l'approvazione di una specifica risoluzione, che impegni il governo a proseguire ed a rafforzare la sua azione in sede internazionale a sostegno della stabilizzazione della Somalia e delle operazioni di contrasto delle attività piratesche, ad individuare soluzioni che consentano di superare le problematiche di natura giuridica connesse alla creazione di un'adeguata strategia di difesa attiva mediante l'impiego a bordo del personale militare (ovvero proponendo altre soluzioni specifiche), e ad attivarsi in seno al *Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia* presso le Nazioni Unite al fine di realizzare un programma di coordinamento normativo interordinamentale, sia per quanto concerne la persecuzione dei responsabili degli atti pirateschi, sia relativamente alle capillari strategie di deterrenza e di autodifesa da affiancare alle operazioni militari attualmente in corso.

Prende quindi la parola la relatrice PINOTTI (PD), sottolineando la necessità di fornire un'adeguata risposta alle pressanti esigenze manifestate dagli armatori italiani al fine di salvaguardare non solo gli interessi economici ma anche e soprattutto la sicurezza degli equipaggi e dei natanti.

In ragione di ciò, osserva che potrebbe essere opportuno deliberare un apposito programma di audizioni di esponenti sia della Marina militare che di Confitarma, onde acquisire quegli elementi conoscitivi necessari all'approntamento di soluzioni efficaci e non improvvisate.

Si apre un dibattito sull'ordine dei lavori.

Il presidente CANTONI, dopo aver osservato che gli impegni al governo potrebbero essere formulati in maniera stringente (stante la particolare gravità del fenomeno della pirateria), rileva, con riferimento ad eventuali audizioni, che laddove i rappresentanti della Marina militare potrebbero essere immediatamente uditi ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, l'audizione dei membri di Confitarma (ossia di un'associazione di categoria non rientrante tra gli organi della pubblica Amministrazione), renderebbe necessaria la deliberazione di un'apposita indagine conoscitiva sulla materia.

Il sottosegretario COSSIGA invita la Commissione a tenere presente anche i lavori attualmente in corso presso la commissione Affari costituzionali dell'altro ramo del Parlamento, dove sono in corso di esame dei provvedimenti recanti norme per il contrasto alla pirateria marittima ed in ordine ai quali l'attuale orientamento del governo sarebbe quello di prevedere una disposizione *ad hoc* per l'eventuale imbarco di personale militare a bordo dei natanti civili. L'esecutivo, pertanto, nel rimanere sempre disponibile al dialogo, ha sempre cercato di rispondere costruttivamente alle sollecitazioni provenienti dalla controparte parlamentare.

Il senatore SCANU (*PD*) sottolinea la necessità di effettuare delle opportune audizioni, al fine di approfondire una tematica che si prospetta particolarmente delicata.

Il senatore DE GREGORIO (*PdL*) osserva che, al fine di avere un esatto quadro della problematica, non è possibile prescindere, in un'eventuale programma comunque deliberato, dall'audizione di rappresentanti del Gruppo di contatto istituito presso le Nazioni Unite.

Pone quindi l'accento sull'opportunità di consentire l'imbarco di *contractors* privati a bordo delle imbarcazioni civili, al fine di dotarle di effettive possibilità di autodifesa.

Il sottosegretario COSSIGA osserva che un'eventuale risoluzione approvata in tempi congrui dalla Commissione potrebbe costituire un importante presupposto per il governo in ordine alla posizione da assumere sugli emendamenti riferiti alle proposte di legge in corso di esame presso la Camera dei deputati.

Il senatore SCANU (*PD*) osserva che il dibattito attualmente in corso sull'affare assegnato iscritto all'ordine del giorno potrebbe già costituire un punto di riferimento, a livello politico, per l'esecutivo, stante, altresì, la sostanziale convergenza realizzatasi in seno a tutti i Gruppi parlamentari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

202^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CANTONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il sottocapo di Stato maggiore dell'Arma dei carabinieri, generale di divisione Antonio Ricciardi, accompagnato dal capo dell'ufficio legislazione, colonnello Massimo Masciulli, e dal tenente colonnello Enrico Sulpizi.

La seduta inizia alle ore 15,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, di esponente del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione al disegno di legge n. 626, recante «Modifica all'articolo 30-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, in materia di avanzamento dei ruoli»

Il generale RICCIARDI si sofferma innanzitutto sull'attuale struttura dei ruoli dell'Arma dei carabinieri quale delineata dalle riforme del 2000, rilevando che gli ufficiali sono inquadrati in tre ruoli del servizio permanente: il ruolo normale, il ruolo speciale e il ruolo tecnico-logistico.

In particolare, il ruolo normale è caratterizzato da un profilo di carriera con elevata mobilità e marcata diversificazione delle esperienze degli ufficiali, il ruolo speciale (alimentato in gran parte dai marescialli) concretizza un profilo di carriera sostanzialmente più legato all'operatività e al territorio, mentre quello tecnico-logistico, infine, è stato progettato per fornire una struttura che garantisca il necessario sostegno tecnico, logistico ed amministrativo alla quarta Forza armata, con una struttura snella, calibrata su 410 unità, e suddivisa nelle 8 specialità di medicina, veterinaria, amministrazione, commissariato, investigazioni scientifiche, telematica, genio e psicologia. Non sono previsti, per gli ufficiali, obblighi di comando né di attribuzioni specifiche, conseguendo così maggiore stabilità nell'impiego.

Procede quindi alla disamina delle diverse modalità di arruolamento previste per i ruoli sopra indicati, osservando che gli ufficiali del ruolo normale (alimentato annualmente con un numero costante di posti messi a concorso nel numero di 50 unità), la cui carriera inizia con il grado di sottotenente, provengono dal biennio formativo dell'accademia militare di Modena (frequentato congiuntamente agli allievi ufficiali dell'Esercito) dove si accede, per concorso con il diploma di scuola media superiore. Il ruolo speciale (che si caratterizza per una minore regolarità nel volume degli arruolamenti), prevede invece una duplice fonte di reclutamento: la maggior parte delle immissioni è destinata per legge ai marescialli dell'Arma e, in misura residuale, agli ufficiali di complemento o in ferma prefissata.

Il ruolo tecnico-logistico, infine, è stato alimentato, nella fase iniziale, con l'immissione per legge degli ufficiali già appartenenti alle specialità informatica, psicologia, investigazioni scientifiche del disciolto ruolo tecnico, e si è consentito, peraltro, il transito per concorso di ufficiali dei corpi tecnico-logistici delle altre Forze armate e l'ammissione a domanda di funzionari della Polizia di Stato. Per garantire la necessaria armonizzazione delle carriere, vista la presenza nel ruolo di ufficiali e funzionari transitati dalle altre amministrazioni del comparto Difesa-Sicurezza, il legislatore del 2000 ha quindi previsto che le immissioni nel ruolo in questione non possano superare, annualmente, il numero delle vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori e superiori dello stesso ruolo. Infine, il ruolo tecnico-logistico si differenzia dagli

altri sia perché prevede come grado iniziale quello di tenente sia per la laurea magistrale richiesta agli aspiranti al concorso.

La terza peculiarità, dopo la struttura e le diverse modalità di reclutamento, attiene allo sviluppo di carriera dei tre ruoli, che, a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 297 del 2000, sono stati riordinati per garantire l'adeguamento dei livelli gerarchici alla rilevanza delle funzioni di comando ed alle connesse responsabilità dirigenziali e la riorganizzazione del sostegno tecnico, logistico ed amministrativo. In particolare, per quanto attiene al ruolo normale (che ha una forza organica complessiva di 1.881 ufficiali), il vertice dirigenziale è composto da 10 generali di corpo d'armata, 20 generali di divisione, 61 generali di brigata e 321 colonnelli, e l'accesso alla dirigenza, con il grado di colonnello, richiede un'anzianità di servizio non inferiore a 24 anni dalla nomina a ufficiale e l'assolvimento di almeno 4 anni di comando di compagnia, gruppo o reparto territoriale. Il ruolo speciale, con un organico di 1.506 ufficiali (di poco inferiore a quello del ruolo normale), è quindi composto prevalentemente da figure direttive, con un limitato accesso, per soli 35 colonnelli, alle funzioni dirigenziali, e lo sviluppo di carriera prevede che il singolo possa essere valutato per l'avanzamento a colonnello dopo 30 anni dalla nomina a ufficiale, con il requisito di aver comandato per almeno 2 anni una compagnia territoriale (o incarico equipollente). Per quanto riguarda, quindi, il ruolo tecnico-logistico, il ridotto organico di cui è composto comporta che la dirigenza sia costituita da un generale di divisione, 3 generali di brigata e 30 colonnelli.

Gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico, inoltre, non devono assolvere, in tutta la loro carriera, obblighi di comando o attribuzioni specifiche per essere valutati per l'avanzamento al grado superiore, e la loro forza organica, attagliata alle esigenze di sostegno logistico dell'Arma, è espressamente suddivisa solo nei gradi di colonnello per specialità, e di generale di brigata per comparto (nel dettaglio: uno per ciascuno dei 3 comparti). Pertanto, per la promozione al grado di colonnello gli ufficiali si confrontano nell'ambito della rispettiva specialità, mentre per l'avanzamento a quello di generale di brigata vengono valutati nell'ambito dello stesso comparto (sanitario, amministrativo o tecnico-scientifico). Infine, per la promozione a generale di divisione la valutazione è svolta indistintamente tra i generali di brigata di tutti e 3 i comparti.

L'oratore svolge poi alcune considerazioni generali sui ruoli tecnici delle altre Forze armate e sulle analoghe strutture di supporto della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, osservando innanzitutto che, a differenza dell'Arma dei carabinieri, l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica hanno adottato un ordinamento con ruoli separati, soddisfacendo in modo differente le rispettive esigenze di supporto. Un altro aspetto che distingue profondamente l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica dall'Arma è poi la presenza, nel settore logistico e di supporto, sia di ufficiali del ruolo normale che del ruolo speciale. Il ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza, è invece analogo – per struttura – a quello dell'Arma, con 8 specialità e 3 comparti (con un organico complessivo di

229 ufficiali e con il grado vertice per un solo generale di brigata e la dirigenza di 19 colonnelli), mentre la Polizia di Stato ha invece suddiviso la propria struttura di supporto in 2 settori, sanitario e tecnico-scientifico.

Per quanto attiene, quindi, al merito del disegno di legge all'esame della Commissione, che mira ad estendere all'Arma l'applicazione dell'articolo 30-*bis* del decreto legislativo n. 490 del 1997 (ora recepito nel nuovo Codice dell'ordinamento militare), rileva innanzitutto che la stessa direzione generale per il personale militare aveva già escluso che si potesse estendere l'applicazione della citata norma, facendo leva sulla clausola di rinvio contenuta nell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 298 del 2000. Inoltre, la diversa articolazione dei ruoli delle altre Forze armate e i differenti volumi organici dimostrano chiaramente che la finalità della norma è quella di individuare, per ogni Forza armata, una figura apicale tra tutti i corpi ed armi che non hanno nel vertice un generale di corpo d'armata (o grado corrispondente).

A differenza delle altre Forze armate, che hanno sentito l'esigenza di costituire una figura di riferimento gerarchicamente superiore nei vari settori tecnico-logistici che non disponevano del grado apicale, nell'Arma dei carabinieri tutti gli ufficiali destinati a fornire il supporto logistico sono inquadrati in un unico ruolo, il cui vertice apicale si identifica nell'unità organica prevista col grado di generale di divisione, in piena coerenza con il limitato volume organico previsto, ed è per questo che, in sede di riforma, non è stata introdotta la figura del generale di corpo d'armata del ruolo, in quanto non adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere.

L'istituzione di tale grado provocherebbe, pertanto, discrasie di funzionamento del ruolo tecnico-logistico e nell'impiego degli ufficiali generali. Attualmente, a ciascun settore del sostegno logistico dell'Arma corrisponde un organismo di vertice deputato al coordinamento e controllo di ogni specialità del ruolo, gerarchicamente inserito in specifiche strutture che garantiscono l'ottimale funzionamento della branca, e, sotto il profilo pratico, non troverebbe utile impiego un generale di corpo d'armata, poiché l'ufficiale in questione andrebbe inquadrato, in posizione subordinata, in una struttura attribuita a un pari grado non svolgendo quelle funzioni di alta direzione, coordinamento e controllo già devolute ai 10 generali di corpo d'armata del ruolo normale. A riprova di quanto precede, peraltro, la stessa normativa, introdotta nel 2005 e che prevedeva per la Polizia di Stato la possibilità di nominare un dirigente generale medico di livello B, è stata abrogata appena 2 anni dopo, tramite la legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008).

In conclusione, l'ipotesi normativa in esame comporterebbe innanzitutto inevitabili (ancorché contenuti) oneri aggiuntivi (che mal si concilierebbero con l'attuale congiuntura della finanza pubblica), rischiando altresì di non risultare funzionale all'attuale struttura del ruolo e dando luogo ad un'oggettiva sperequazione con il ruolo speciale, a fronte di un organico complessivo di ben 1.500 ufficiali, ha nel grado di colonnello il proprio vertice gerarchico. Potrebbe, pertanto, risultare più opportuno

valutare la problematica in un contesto più ampio, ossia nell'ambito dello studio complessivo per il riordino di tutte le carriere degli ufficiali, e ciò allo scopo di evitare incresciosi fenomeni emulativi e di rincorsa tra i ruoli.

Interviene brevemente il senatore DEL VECCHIO (*PD*), ringraziando il generale Ricciardi per l'ampia ed esaustiva esposizione e sottolineando la particolare importanza degli elementi conoscitivi forniti alla Commissione, derivanti, in particolare, dalle numerose problematiche evidenziate.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CANTONI ringrazia – del pari – il generale Ricciardi per la sua disponibilità, dichiarando conclusa l'odierna procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,15.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 4 maggio 2011

520^a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sonia Viale.*

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2680) Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, recante disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Sonia VIALE consegna alla Commissione una nota esplicativa sul provvedimento in titolo, recante chiarimenti formulati dalla Ragioneria generale dello Stato, nonché dagli uffici legislativi del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'interno.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, aggiorna l'esame del provvedimento alla seduta pomeridiana.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MORANDO (PD) ricorda di aver chiesto, in sede di esame del Documento di economia e finanza 2011, che il Governo mettesse a disposizione del Parlamento la nota recante l'articolazione della manovra finanziaria per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche, come peraltro previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera f), della

legge n. 196 del 2009, ove è stabilito che la suddetta articolazione per sottosettori rappresenta una delle componenti della prima sezione del DEF, ossia il Programma di stabilità.

Nel reiterare nuovamente tale richiesta, avverte che – qualora il Governo non produca tale nota – sarà costretto a chiedere formalmente in Assemblea una sospensione dell'esame del Documento di economia e finanza.

Il PRESIDENTE, nel ritenere ragionevole la richiesta del senatore Morando, auspica che il Governo fornisca tempestivamente il documento sull'articolazione della manovra per sottosettori.

Il senatore LUSI (*PD*) chiede che, alla ripresa dei lavori parlamentari, venga prodotto l'aggiornamento del monitoraggio sui provvedimenti all'esame delle altre Commissioni, per i quali la 5^a Commissione ha chiesto al Governo la predisposizione della relazione tecnica, in modo da rendere trasparenti i profili problematici che determinano la dilatazione dei tempi per l'espressione dei pareri.

Altresì, ricorda che da vari mesi il gruppo del Partito Democratico ha chiesto l'avvio di un'indagine conoscitiva sulla gestione e sull'utilizzo dei fondi destinati all'Abruzzo per la ricostruzione *post* terremoto. Nel ritenere oramai maturi i tempi per l'avvio della suddetta indagine, auspica che quest'ultima possa essere tempestivamente calendarizzata.

Il PRESIDENTE fornisce rassicurazioni al senatore Lusi su entrambe le richieste avanzate.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE informa che, al termine della seduta odierna, è convocata una seduta della Sottocommissione per i pareri.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

521^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

Massimo GARAVAGLIA

indi del Presidente

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sonia Viale.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2680) Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, recante disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente Massimo GARAVAGLIA, poiché non vi sono osservazioni in merito alle note esplicative depositate dal Rappresentante del Governo nella seduta antimeridiana di oggi, propone l'espressione di un parere non ostativo sul testo.

Il sottosegretario Sonia VIALE formula parere contrario sulle proposte emendative 2.1, 2.2 e 2.0.1, in quanto le relative norme sono suscettibili di determinare maggiori oneri non quantificati e privi di idonea copertura finanziaria, mentre, sull'emendamento 1.0.1, la contrarietà è nel merito della proposta.

Il presidente Massimo GARAVAGLIA propone quindi un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per quanto riguarda gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.0.1.

Il senatore MORANDO (PD) interviene relativamente agli emendamenti 2.1 e 2.2, rilevando come l'adeguatezza della copertura non sia,

in questo caso, condizionata dall'ampliamento della platea dei beneficiari della disposizione.

Il senatore MERCATALI (*PD*) esprime, a nome del proprio Gruppo, l'assenso per quanto riguarda il nulla osta sul testo, e sull'emendamento 1.0.1, nonché sul parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in merito all'emendamento 2.0.1; invece, dissente dalla valutazione di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con riguardo agli emendamenti 2.1 e 2.2.

Sulla scorta del dibattito svoltosi, il relatore LATRONICO (*PdL*) illustra, quindi, una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime, altresì, parere non ostativo ad eccezione che sugli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.0.1, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del Relatore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (n. 328)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42. Esame e rinvio)

Il senatore LATRONICO (*PdL*), facente funzioni di relatore in sostituzione del presidente Azzollini, illustra lo schema di decreto in titolo segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento reca l'attuazione dell'articolo 16 della legge n. 42 del 2009, che impone in conformità a quanto indicato dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione l'individuazione di interventi diretti alla promozione dello sviluppo economico e della coesione economica sociale e territoriale del Paese, al fine di promuovere la rimozione di squilibri storici. In via generale, lo schema in esame persegue la concentrazione della strategia, della programmazione e delle risorse su pochi obiettivi prioritari, il maggiore orientamento ai risultati, una maggiore focalizzazione su quanto va promosso per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

Nello specifico, l'articolo 1 reca le finalità del provvedimento. L'articolo 2 detta i principi e i criteri della politica di riequilibrio economico e sociale. Sono altresì, individuate le risorse attraverso le quali tali finalità possono essere perseguite. L'articolo 3 reca sostanzialmente norme di carattere procedurale, mentre il successivo articolo 4 modifica la denomina-

zione del «Fondo per le aree sottoutilizzate» in «Fondo per lo sviluppo e la coesione». Il Fondo, a carattere pluriennale, è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria agli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, destinati al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese. L'articolo 5 determina le modalità di programmazione del nuovo Fondo per lo sviluppo e la coesione. Si demanda alla legge di stabilità che precede l'avvio di un nuovo ciclo pluriennale di programmazione, il compito di incrementare la dotazione finanziaria del Fondo. L'annuale legge di stabilità, invece, potrà rimodulare, l'articolazione annuale delle quote, ferma restando la dotazione complessiva del Fondo. Con delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica, nell'anno che precede l'avvio del ciclo pluriennale di programmazione sono definiti i contenuti del Documento di indirizzo strategico. Infine, nell'anno di avvio del ciclo pluriennale di programmazione, con delibera CIPE sono individuati gli interventi e i programmi da finanziare. L'articolo 6 introduce il contratto istituzionale di sviluppo, che provvede a destinare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione assegnate dal CIPE, individuando responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi. Infine, l'articolo 7 fa salve le disposizioni vigenti in materia di contributi speciali e di interventi diretti dello Stato riconducibili all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e che perseguono finalità diverse da quelle recate dall'articolo 1 del provvedimento in esame.

Per quanto riguarda i profili di competenza finanziaria, pur essendo l'impianto normativo del provvedimento sostanzialmente a carattere ordinamentale e procedimentale, rileva come il presente schema non rechi espliciti riferimenti al processo di ricognizione delle dotazioni infrastrutturali delle singole regioni, la cui disciplina è oggetto di un apposito decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Tale informazione sembra avere un carattere fondamentale ai fini della determinazione dei fabbisogni infrastrutturali e quindi della determinazione delle modalità di riparto delle risorse citate nel presente provvedimento. Su tale punto andrebbe chiarito in che misura il quadro normativo delineato dal presente provvedimento si coordini con quanto disposto dall'articolo 22 della legge n. 42 del 2009, in materia di perequazione infrastrutturale. A tale riguardo, fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze, con una nota deposita alla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati il 6 aprile 2011 ha confermato che la concreta attuazione del decreto legislativo in esame dovrà essere coordinata con il decreto interministeriale attuativo dell'articolo 22 della legge n. 42 del 2009. Rileva, altresì, che il provvedimento non specifica le eventuali misure correttive o di aggiustamento ovvero di recupero di efficienza da adottarsi nel caso in cui si dovessero realizzare criticità nelle fasi di progettazione e di realizzazione degli interventi e ciò al fine di monitorare il rispetto dei costi, accelerare interventi in ritardo o provvedere ad inadempienze o inerzie degli enti attuatori. Sul punto segnala che il recupero di efficienza nella fase progettuale andrebbe perseguito anche nell'ambito della semplificazione e degli snellimenti procedurali. Con riferimento alla collaborazione istituzionale tra

Stato, Regioni ed enti locali per l'individuazione delle priorità e l'attuazione degli interventi, ai fini dell'efficacia degli interventi da attuare, andrebbe valutata l'ipotesi di definire, con maggiore precisione il ruolo dei vari attori istituzionali e, in particolare, delle Regioni e degli enti locali, limitando al minimo eventuali sovrapposizioni di competenze. Relativamente al Fondo per lo sviluppo e la coesione andrebbero chiarite alcune questioni: la prima attiene all'ipotesi che se le risorse in esso previste abbiano una destinazione vincolante che ne impedisca l'utilizzo quale strumento di copertura finanziaria per interventi differenti, così come si è invece verificato per le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate. Su tale argomento, segnala che il Ministero dell'economia e delle finanze, con una nota depositata alla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati il 6 aprile 2011, ha precisato che non sussiste alcun vincolo di destinazione delle risorse finalizzate all'adeguamento infrastrutturale, in quanto i futuri stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione attengono ad una spesa rimodulabile, ai sensi dell'articolo 21, comma 7, lettera a), della legge n. 196 del 2009. Un'ulteriore questione è attinente ad una eventuale dequalificazione della spesa e riguarda la composizione delle risorse del Fondo, ossia se esse siano esclusivamente di natura in conto capitale o rechino anche una quota di risorse di parte corrente. Nel caso tale ultima possibilità sia esclusa rammenta infatti che tali risorse potranno essere utilizzate esclusivamente per finanziare spese di investimento, rimanendo preclusa qualsiasi spesa di natura corrente.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver ringraziato il senatore Latronico per la relazione svolta, avverte che l'esame dell'atto del Governo in titolo proseguirà nella giornata di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, giovedì 5 maggio 2011, già convocata per le ore 9, è posticipata alle ore 12, e comunque al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 4 maggio 2011

254^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALDASSARRI

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(466) PEGORER ed altri. – *Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare*

(745) COSTA. – *Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare*

(782) BENEDETTI VALENTINI. – *Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare*

(792) GIARETTA e Paolo ROSSI. – *Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare*

(821) Alberto FILIPPI e VACCARI. – *Riforma organica della disciplina dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare*

(2575) COSTA. – *Nuova disciplina in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 466, 745, 782, 792 e 821, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2575 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 2575, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 466, 745, 782, 792 e 821 e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 25 settembre 2008.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*) riferisce alla Commissione sui contenuti del disegno di legge n. 2575, di iniziativa del senatore Costa, e ricorda l'origine dell'istituto dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, correlato alla sospensione del servizio militare di leva. Ripercorre quindi l'evoluzione del quadro normativo in materia soffermandosi in particolare sull'iniziale individuazione di alcune categorie di aventi diritto e sul loro successivo ampliamento con l'inclusione degli invalidi per causa

di servizio. Richiama pertanto la questione dell'incremento della misura dell'assegno sostitutivo da corrispondere alle categorie dei beneficiari anche per gli anni 2010 e 2011. Tale questione forma oggetto dei disegni di legge esaminati dalla Commissione nella corrente legislatura e in ordine ai quali si era proceduto alla costituzione di un Comitato ristretto per l'elaborazione di una proposta di testo unificato. Fa infatti presente che, con l'approvazione del disegno di legge n. 1075, è stato possibile prevedere l'incremento dell'assegno soltanto per gli anni 2008 e 2009.

Segnala quindi che il disegno di legge n. 2575 riprende i contenuti normativi di un analogo progetto di legge presentato alla Camera dei deputati. Assicura infine il proprio impegno a riprendere celermente i lavori del Comitato ristretto per sottoporre quanto prima alla sede plenaria un'ipotesi di testo unificato che tenga conto delle esigenze degli aventi diritto e sia compatibile con l'attuale quadro di finanza pubblica.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) giudica con estremo favore la ripresa dell'*iter* dei disegni di legge, con l'abbinamento della proposta presentata dal senatore Costa: ritiene infatti inaccettabile il non avere ancora trovato una soluzione definitiva al problema dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare. A suo avviso tale circostanza dipende esclusivamente dall'atteggiamento del Governo che non ha ancora indicato alla Commissione una possibile copertura finanziaria della misura, caratterizzata comunque da oneri estremamente modesti. La consapevolezza dell'urgenza di legiferare in materia, superando l'attuale fase di *impasse* al Senato, rappresenta il motivo per il quale la Camera dei deputati ha iniziato l'esame di specifici progetti di legge per recuperare il ritardo finora accumulato.

Stima infine assolutamente necessario che il Governo – attraverso una piena e non equivoca assunzione di responsabilità – manifesti il proprio orientamento in merito al seguito dell'esame dei disegni di legge, orientando al meglio i lavori del Comitato ristretto.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) ritiene opportuno chiarire che la questione dell'assegno sostitutivo non ha ancora trovato la soluzione da più parti auspicata soltanto perché il Ministero dell'economia e delle finanze non ha provveduto a individuare un'idonea copertura finanziaria ai modesti oneri recati dalla misura in esame. Tale atteggiamento non solo danneggia le categorie interessate, ma risulta assolutamente inaccettabile, stante l'evidente posizione di sudditanza del Ministero dell'economia nei confronti del sistema bancario, a disposizione del quale vengono previsti strumenti di sostegno e di aiuto economico. Oltre a ciò lo stesso Dicastero si fa promotore di modifiche che attenuano la forza normativa delle disposizioni contenute nella legge antiusura.

Il presidente BALDASSARRI fa presente che il problema della copertura finanziaria si riproporrebbe anche per i disegni di legge all'esame della Camera dei deputati e si associa all'auspicio che il Comitato ristretto

possa sottoporre quanto prima alla sede plenaria una proposta di testo unificato.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*) sottolinea che la sospensione dell'esame dei provvedimenti non è da imputare esclusivamente all'atteggiamento del Governo, giacché occorre anche considerare che le posizioni estremamente diversificate, espresse dalle singole associazioni che rappresentano le categorie dei beneficiari, rendono oltremodo difficoltoso il compito del Comitato ristretto di individuare una soluzione di sintesi che sia equa e soddisfacente.

Il presidente BALDASSARRI propone quindi alla Commissione di congiungere l'esame del disegno di legge n. 2575 con il seguito dell'esame congiunto delle altre proposte in titolo, stante la loro stretta connessione. Resta ovviamente inteso che in caso di congiunzione anche il disegno di legge n. 2575 sarà esaminato dal Comitato ristretto già costituito sulle altre proposte.

La Commissione conviene e l'esame del disegno di legge n. 2575 è congiunto con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 466, n. 745, n. 782, n. 792 e n. 821.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (n. 328)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice POLI BORTONE (*CN-Io Sud*) presenta e illustra uno schema di osservazioni non ostative con rilievi pubblicato in allegato al resoconto.

Il presidente BALDASSARRI, stante l'assenza del rappresentante del Governo e considerata l'opportunità di acquisirne l'orientamento in merito allo schema di osservazioni testé illustrato, propone alla Commissione di rinviarne la votazione a un'apposita seduta da convocare alle ore 14 di oggi.

Dopo un intervento del senatore COSTA (*PdL*) interviene la senatrice BONFRISCO (*PdL*), a giudizio della quale risulta quanto mai opportuno acquisire l'orientamento del Governo sullo schema di osservazioni predi-

sposto dalla relatrice Poli Bortone, prima che la Commissione proceda alla sua votazione.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) giudica assolutamente inqualificabile l'atteggiamento palesemente ostruzionistico tenuto nella corrente seduta dal Governo e dalla maggioranza, in particolare dal Partito della libertà e dalla Lega Nord Padania. Infatti l'ipotesi di rinviare la votazione dello schema di osservazioni rappresenta una deliberata e unilaterale violazione degli accordi intercorsi nella seduta di ieri tra tutti i Gruppi parlamentari in ordine alla conclusione dell'esame del provvedimento nel corso dell'odierna seduta ed è unicamente motivata dall'insufficiente numero di senatori della maggioranza attualmente presenti in Commissione. Inoltre lamenta che il rappresentante del Governo non ha mantenuto l'impegno a intervenire in Commissione per comunicare le sue valutazioni sullo schema di osservazioni, come assicurato nella seduta di ieri.

Conclude quindi ribadendo la richiesta della propria parte politica di procedere immediatamente alla votazione del testo presentato dalla relatrice Poli Bortone, anche in assenza dell'intervento del rappresentante del Governo, che giudica irrilevante anche dal punto di vista del merito.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) evidenzia che il clima di dialogo e di confronto costruttivo che si è instaurato in Commissione va ascritto a merito dell'opposizione: ma tale atteggiamento di collaborazione non può essere strumentalizzato dalla maggioranza e dal Governo per ledere le prerogative della stessa opposizione, come sta invece accadendo nel corso dell'odierna seduta. In sostanza si disattende deliberatamente la decisione raggiunta all'unanimità da tutti i Gruppi politici di procedere nel corso dell'odierna seduta alla votazione delle osservazioni alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Aggiunge peraltro che lo schema illustrato dalla relatrice Poli Bortone può anche essere ritenuto condivisibile dalla propria parte politica e di conseguenza non ha senso differirne la votazione soltanto perché i senatori di maggioranza non sono presenti in numero sufficiente.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*), nel replicare ai precedenti interventi, fa presente in termini generali che l'aver riconosciuto la competenza della Commissione a esaminare gli schemi di decreto di attuazione del federalismo fiscale e a trasmettere le relative osservazioni alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale sconta una duplice contraddizione. Da un lato infatti vi sono numerosi senatori componenti di entrambe le Commissioni, con il rischio quindi di duplicare interventi e contributi già offerti nell'una o nell'altra sede; dall'altro la Commissione finanze e tesoro non è posta in condizioni, tanto sotto il profilo formale quanto sotto quello sostanziale, di seguire i lavori della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e segnatamente la fase di valutazione e votazione delle proposte di modifica agli schemi di decreto predisposti dal Governo. Poiché infatti, a livello formale, la Com-

missione può pronunciarsi soltanto sui testi iniziali dei provvedimenti governativi, si corre il rischio di approvare osservazioni che risultano già superate dall'andamento dei lavori in Commissione bicamerale o che comunque potrebbero non essere in linea con gli esiti del relativo dibattito. Tali rischi sono a suo avviso particolarmente evidenti con riferimento all'esame dell'atto del Governo n. 328: infatti non soltanto i relatori hanno presentato in Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale una serie di proposte di modifica ma occorrerà anche procedere nella giornata di oggi alla votazione degli emendamenti presentati da tutte le parti politiche. Di conseguenza sottolinea che le difficoltà della maggioranza non derivano da intenti ostruzionistici ma discendono dai tempi e dai modi con i quali la Commissione deve procedere all'esame dell'atto in titolo.

Conclude puntualizzando che le precisazioni svolte non intendono assolutamente sminuire il ruolo della Commissione né prevaricare in alcun modo le prerogative dei componenti dell'opposizione.

Il senatore CONTI (*PdL*), a nome della propria parte politica, giudica pienamente condivisibile la proposta di rinviare la votazione delle osservazioni a una seduta da convocare alle ore 14 di oggi e rivolge alla Presidenza della Commissione la richiesta di convocare anche una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il presidente BALDASSARRI, nel ritenere ragionevole tale richiesta, fa presente che era già sua intenzione convocare l'Ufficio di Presidenza nel corso dell'odierna giornata, compatibilmente con i lavori della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Il senatore BARBOLINI (*PD*), stante l'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, dichiara che la propria parte politica non si oppone alla convocazione di una seduta pomeridiana per concludere l'esame del provvedimento, ormai non più praticabile nella corrente seduta.

Prende atto delle puntualizzazioni formulate dal senatore Paolo Franco, ma obietta che esse finiscono nella sostanza per negare la competenza della Commissione a esaminare i decreti di attuazione del federalismo fiscale o quanto meno a sminuire il significato dei pareri espressi su di essi. Ribadisce le severe critiche già formulate all'atteggiamento ostruzionistico della maggioranza, ulteriormente confermato dalla richiesta di convocare l'Ufficio di Presidenza, ed evidenzia che esso sembra in realtà motivato da una contrarietà ai contenuti dello schema di osservazioni formulato dalla relatrice Poli Bortone. Aggiunge quindi che la forzatura che si sta compiendo nella corrente seduta rischia di vanificare ogni tentativo di garantire un confronto democratico in Commissione.

Nel merito delle osservazioni proposte dalla relatrice, osserva che la propria parte politica sarebbe disposta a votare a favore, anche se non risultano condivisibili i rilievi relativi alla Banca del Sud e sarebbe invece

opportuno inserire un'indicazione sulla collaborazione tra strutture tecniche private e autorità pubbliche, sia statali che territoriali.

Il presidente BALDASSARRI rinvia quindi il seguito dell'esame a una seduta da convocare alle ore 14 di oggi.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente BALDASSARRI avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato per le ore 13 di oggi e che la Commissione plenaria tornerà a riunirsi alle ore 14. Comunica infine che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi convocata per le ore 9 di domani, giovedì 5 maggio, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,40.

**SCHEMA DI OSSERVAZIONI
PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 328**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza,

premessi:

che le misure contenute nello schema di decreto vanno necessariamente raccordate con gli interventi previsti nel Piano per il Sud e con le misure e gli obiettivi indicati dal Governo nella Decisione di finanza pubblica per quanto riguarda il Mezzogiorno;

che le disposizioni procedurali del provvedimento non appaiono conseguenti ad un'analisi delle criticità e delle debolezze della politica di coesione posta in essere negli ultimi dieci anni, soprattutto in termini di efficienza ed efficacia degli interventi speciali e della perequazione infrastrutturale tra il Nord e il Sud del Paese;

formula osservazioni non ostative con i seguenti rilievi:

a) al fine di dare certezza alla realizzazione dei programmi di investimento e delle opere infrastrutturali appare opportuno integrare i criteri e i parametri per la destinazione delle risorse aggiuntive per gli interventi speciali, prevedendo, per un periodo definito e limitato, che le risorse nazionali da destinare a tali interventi siano individuate in una percentuale del prodotto interno lordo tra lo 0,4 e lo 0,6 per cento;

b) per garantire una coerenza complessiva tra gli obiettivi del federalismo fiscale e quello del riequilibrio territoriale e la coesione economica tra le diverse parti del Paese, appare opportuno integrare l'articolo 2 introducendo un principio secondo il quale l'efficacia della soppressione dei trasferimenti erariali alle Regioni, di cui al decreto sul federalismo regionale, sia condizionata all'avvio dei lavori ovvero alla realizzazione dei progetti e delle opere infrastrutturali nel Mezzogiorno, per i quali siano state già definite e programmate le relative risorse finanziarie;

c) in relazione alle specificità del mercato del credito delle regioni meridionali, caratterizzato da maggiori oneri a carico delle famiglie e delle imprese, si auspica la rapida e concreta realizzazione della Banca del Sud, prevedendo specifiche risorse finanziarie da individuarsi con la Legge di stabilità, in modo da dotare l'economia meridionale di uno strumento finanziario autonomo e collegato alle effettive esigenze del tessuto imprenditoriale del Sud;

d) si suggerisce di prevedere l'erogazione degli incentivi alle imprese con lo strumento del credito di imposta, con graduale ma definitiva trasformazione di contributi in conto capitale a fondo perduto;

e) si suggerisce di inserire nello schema di decreto anche gli aspetti inerenti alla perequazione infrastrutturale, rimessi finora all'emanazione di decreti interministeriali, in modo da consentirne anche il vaglio da parte del Parlamento;

f) appare, inoltre, opportuno chiarire con maggiore analiticità le attribuzioni e le competenze rispettive del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per gli affari regionali e la coesione territoriale, nonché il ruolo e le funzioni assegnate al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica; si suggerisce di coinvolgere anche il Ministro per le politiche comunitarie al fine di valutare complessivamente le azioni, anche in sede comunitaria, per gestire al meglio le risorse comunitarie ed attuare con maggiore efficacia la politica di coesione;

g) risulta poi essenziale definire con rigore la tempistica per attuare gli interventi previsti nel ciclo del Quadro comunitario di sostegno, evitando il rischio, attualmente molto elevato, che, in assenza di effetti rilevanti in materia di riequilibrio economico, la conclusione di tale ciclo coincida con la drastica riduzione o la cessazione degli interventi comunitari a partire dal 2013, senza un reale beneficio per l'economia meridionale;

h) la Commissione invita infine la Commissione bicamerale a tener conto delle osservazioni e delle richieste formulate dall'ANCI.

255^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BALDASSARRI

La seduta inizia alle ore 14,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BALDASSARRI dà notizia delle determinazioni testé assunte all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, riunitosi dalle ore 13 alle ore 14. In tale sede si è convenuto di avviare l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 26 del 2011 (recante misure urgenti per lo svolgimento delle assemblee societarie) approvato dalla Camera dei deputati in una seduta da convocare alle ore 11,30 di mercoledì 11 maggio. Precisa quindi che l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea ove concluso dalla Commissione è previsto a partire dalla seduta pomeridiana di martedì 17 maggio.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (n. 328)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Seguìto dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta la relatrice ha formalizzato una proposta di osservazioni.

Il senatore COSTA (*PdL*), intervenendo sullo schema di osservazioni predisposto dalla relatrice Poli Bortone, osserva che la questione degli interventi a sostegno dell'economia meridionale viene affrontata dal Governo con una pluralità di proposte contenute sia nel Documento di economia e finanza sia nel Piano per il Sud sia nel provvedimento in esame. Se qualche problema si pone a livello di coordinamento delle proposte, non si può certamente sostenere che la questione del Sud non sia all'atten-

zione del Governo. Va inoltre chiarito in premessa che il volume degli investimenti disponibili per il Mezzogiorno, sommando i finanziamenti nazionali e i cofinanziamenti europei, rappresenta comunque una quota cospicua e certamente da non trascurare. Cita a titolo di esempio i dati della Banca d'Italia, dai quali si desume che nel triennio 2005-2007 il 37 per cento di circa 63 miliardi di euro della spesa per investimenti delle amministrazioni pubbliche italiane è attribuibile al Mezzogiorno. In tale prospettiva, egli prosegue, il Piano per il Sud messo a punto dal ministro Fitto rappresenta un elemento cardine dal quale muovere dando certezza alle risorse disponibili. Il problema quindi è come e secondo quali procedure utilizzare tali risorse, avendo ben presente – sempre sulla scorta dei dati della Banca d'Italia – che gli interventi a pioggia, i contributi a fondo perduto e gli interventi della cosiddetta Nuova Programmazione non hanno prodotto i risultati sperati in termini di riduzione del divario Nord/Sud. In tale scenario si inserisce lo schema di decreto in esame, il quale deriva dalla legge delega sul federalismo fiscale – che la propria parte politica ha sostenuto con lealtà e convinzione – e che sta ridefinendo il quadro complessivo della finanza locale e regionale, in uno spirito di coesione e di rafforzamento dell'ordinamento nazionale. Infatti le risorse aggiuntive e gli interventi speciali previsti dallo schema di decreto rappresentano l'altro pilastro del federalismo, poiché operano ben oltre e in misura aggiuntiva rispetto ai meccanismi di perequazione che garantiscono l'integrale finanziamento delle funzioni essenziali di enti locali e regioni. Tali interventi sono e devono rimanere aggiuntivi, alla luce del fatto che fino a un recente passato le risorse del FAS ovvero le spese cofinanziate a livello comunitario sono state utilizzate per interventi sostitutivi della spesa ordinaria.

Successivamente puntualizza che l'articolo 2 individua i principi e i criteri dell'equilibrio economico indicando analiticamente quali risorse utilizzare; l'articolo 3 specifica le norme di carattere procedurale; l'articolo 4 sostituisce il FAS con il Fondo per lo sviluppo e la coesione, con un carattere programmatico e pluriennale per inserire in un quadro armonico tutti i progetti finanziabili. Allo stesso modo è importante il rapporto tra il Fondo per lo sviluppo e la coesione e la legge di stabilità che precede l'avvio di ogni ciclo pluriennale di programmazione. Di notevole interesse infine è l'introduzione del contratto istituzionale di sviluppo, stipulato tra le regioni, le amministrazioni competenti e il Ministro per gli affari regionali e la politica di coesione.

In conclusione sottolinea che si tratta di una messa a punto importante di competenze e procedure al fine di aumentare notevolmente la percentuale di risorse pubbliche impegnate ed effettivamente utilizzate per la realizzazione di progetti infrastrutturali nel Mezzogiorno.

Il senatore MURA (*LNP*) ritiene necessario, dal punto di vista del merito dell'esame, acquisire l'orientamento del Governo sulle osservazioni proposte dalla relatrice prima che la Commissione proceda alla loro votazione. Sotto il profilo formale chiede inoltre alla Presidenza di valutare

l'assenza del rappresentante del Governo nell'odierna procedura alla luce di un eventuale carattere ostativo alla conclusione dell'*iter*.

Il presidente BALDASSARRI puntualizza che, da un punto di vista squisitamente politico, la presenza di un rappresentante del Governo in tale fase dell'esame sarebbe stata quanto mai opportuna; viceversa, per la procedura in corso, fermo restando che il Governo è stato puntualmente informato delle odierne convocazioni della Commissione, l'assenza del rappresentante del Governo non rappresenta una condizione di procedibilità dei lavori.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*), intervenendo a commento dello schema di osservazioni della relatrice Poli Bortone, svolge una serie di considerazioni che, a suo parere, meglio interpretano gli orientamenti di maggioranza sul provvedimento, anche alla luce delle considerazioni svolte dal senatore Costa. Esprime quindi contrarietà in merito al rilievo contenuto nella lettera *a*), secondo il quale le risorse nazionali da destinare agli interventi speciali devono essere individuate in una percentuale del PIL variabile tra lo 0,4 e lo 0,6 per cento. Osserva infatti che si tratta di un vincolo all'attività di programmazione economico-finanziaria del Governo e delle autonomie territoriali, che è peraltro in contrasto anche con la linea di rigore nella gestione dei conti pubblici. Del resto, lo stesso schema di decreto indica gli strumenti legislativi, alcuni dei quali già in vigore, che possono essere utilizzati per individuare e assegnare le risorse da destinare agli interventi speciali per ciascun ciclo di programmazione.

Successivamente manifesta ferma contrarietà anche al rilievo di cui alla lettera *b*), il quale propone di introdurre il principio secondo cui l'efficacia della soppressione dei trasferimenti erariali alle regioni sia condizionata all'avvio dei lavori o alla realizzazione degli oggetti e delle opere infrastrutturali nel Mezzogiorno, per i quali siano già definite e programmate le relative risorse finanziarie. Pur prendendo atto che la finalità della proposta è quella di incentivare le regioni a realizzare i progetti previsti utilizzando i relativi finanziamenti, sottolinea tuttavia che tale proposta è in stridente contrasto con lo spirito del federalismo fiscale, che si caratterizza per la scelta coraggiosa e politicamente rilevante di promuovere il superamento della logica dei trasferimenti erariali alle regioni. Non comprende quindi le ragioni per le quali il senatore Barbolini abbia preannunciato il voto favorevole della propria parte politica anche rispetto a tale osservazione, considerato che proprio il Partito democratico aveva manifestato favore per il superamento del sistema dei trasferimenti erariali.

Preannuncia infine l'orientamento contrario della propria parte politica alle osservazioni proposte dalla relatrice Poli Bortone per le ragioni esposte in precedenza.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) stigmatizza la perdurante assenza del rappresentante del Governo in Commissione, sottolineando che i tempi per l'esame del provvedimento avrebbero potuto essere organizzati in

modo più costruttivo se l'impedimento del sottosegretario Viale fosse stato comunicato tempestivamente.

Nel far riferimento alle considerazioni espresse dal senatore Paolo Franco, evidenzia che non si deve dare una lettura eccessivamente rigida alle osservazioni proposte dalla relatrice Poli Bortone, con il rischio di ignorarne il valore propositivo e di stimolo alla riflessione nei confronti del Governo e della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Per converso lo schema di osservazioni coglie con precisione gli elementi critici dello schema di decreto, già emersi in sede di audizione.

Per quanto riguarda la clausola di sospensione della soppressione dei trasferimenti erariali alle regioni, osserva che si tratta di una proposta ragionevole e non in contrasto con lo spirito del federalismo fiscale. Al contrario, ricorda che lo stesso Governo, in sede di stesura definitiva del decreto sul federalismo regionale, ha accolto una proposta di modifica migliorativa, avanzata dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, inserendo al suo interno una clausola di garanzia analoga a quanto propone la relatrice.

Preannuncia quindi l'orientamento favorevole della propria parte politica, anche se ribadisce la non condivisione della sottolineatura sulla Banca per il Sud e avrebbe comunque preferito l'inserimento di un'osservazione sulla *governance* degli enti locali.

La relatrice POLI BORTONE (*CN-Io Sud*), preso atto delle considerazioni svolte nei precedenti interventi e tenuto conto di ulteriori indicazioni, illustra uno schema di osservazioni non ostative con rilievi (pubblicato in allegato al resoconto), in un testo integrato e corretto rispetto alla precedente versione nella seconda parte della premessa e nel punto *a*).

Ribadisce comunque l'appropriatezza del rilievo di cui al punto *b*) stante la necessità di promuovere una maggiore omogeneità tra le regioni per quanto riguarda gli investimenti e le dotazioni in infrastrutture. A suo parere la clausola di salvaguardia sui trasferimenti erariali rappresenta una soluzione ragionevole in vista di tale obiettivo.

Il presidente BALDASSARRI (*Misto-FLI*) ribadisce le proprie considerazioni già espresse in sede di dibattito: nell'ambito del generale e marcato decremento degli investimenti in infrastrutture per tutte le regioni italiane la nuova ripartizione delle risorse ha penalizzato ulteriormente il Sud, come confermato dagli studi della Banca d'Italia e dello SVIMEZ.

Avverte quindi che si passerà alle dichiarazioni di voto sullo schema di osservazioni da ultimo riformulato dalla relatrice Poli Bortone.

Il senatore FERRARA (*PdL*), dichiara di utilizzare la possibilità di intervenire formalmente in sede di dichiarazione di voto, per svolgere un lungo e articolato intervento di merito, commentando il significato e il valore politico che potrebbe assumere il voto che la Commissione si appresta a esprimere e di cui sottolinea l'inopportunità, registrando che la

proposta della relatrice non trova rispondenza nelle indicazioni della maggioranza di Governo. A suo parere la procedura consultiva assume valore in una prospettiva costruttiva e propositiva, che, in primo luogo, dovrebbe essere fatta propria dal relatore. Rileva, viceversa, che lo schema di osservazioni, pur nel testo riformulato, contiene una serie di rilievi al contenuto dello schema di decreto e, in generale, alla politica di sviluppo economico del Sud intrapresa dal Governo. Nella sostanza tale documento, pur recando la formula «non ostativo» potrebbe essere interpretato come un vero e proprio parere contrario. Pertanto si corre il rischio che l'eventuale approvazione dello schema di osservazioni da parte della Commissione sia strumentalizzato politicamente e sia letto come un voto contrario all'operato del Governo.

Dopo un richiamo del presidente BALDASSARRI, il senatore FERRARA (*PdL*) conclude il proprio intervento proponendo un rinvio dell'esame ad altra seduta e sollecita il relatore e il Presidente a valutare l'ipotesi di convocare una nuova seduta.

La relatrice POLI BORTONE (*CN-Io Sud*), alla luce dell'orientamento espresso dal senatore Ferrara, si riserva di presentare un nuovo testo, ulteriormente riformulato e integrato, per tener conto dell'andamento dei lavori in Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale: a suo parere infatti le eventuali modifiche al testo, con l'assenso del Governo, in quella sede, vanificano il valore del parere da lei proposto. Si dichiara quindi favorevole a un rinvio del seguito dell'esame e ritira la proposta di parere.

Il presidente BALDASSARRI, in accoglimento della richiesta formulata dal senatore Ferrara e accolta dalla relatrice, sottolineando il valore dirimente del ritiro da parte della relatrice della proposta di osservazioni, ritiene opportuno rinviare l'esame del provvedimento.

La senatrice LEDDI (*PD*), rilevato che un rinvio dell'esame significa un rinvio della votazione, esprime forte perplessità per l'orientamento della relatrice e chiede chiarimenti in merito.

La RELATRICE ribadisce il proprio orientamento e ne motiva le ragioni, esprimendo il timore di una deliberazione scarsamente produttiva ed efficace rispetto all'andamento dei lavori della Commissione bicamerale. D'altro canto, il ritiro della propria proposta non ne impedisce la ripresentazione in un'ulteriore seduta.

Il senatore BARBOLINI (*PD*), a nome della propria parte politica, stigmatizza l'atteggiamento scorretto e irrispettoso tenuto dalla maggioranza nei confronti dell'opposizione, di cui sottolinea invece la serietà e il senso di responsabilità. In sostanza la maggioranza assume un atteggiamento deliberatamente ostruzionistico, dovendosi registrare sia l'assenza del Governo che la mancanza di condivisione tra le varie componenti

dei Gruppi di maggioranza. Rimarca la gravità di un rinvio, che assume il significato di un rinvio *sine die* del voto, tenuto conto che la Commissione bicamerale concluderà in serata i propri lavori. In tale condizione, rispetto alla richiesta di rinvio la propria parte politica si riserva di assumere comportamenti conseguenti preannunciando la non partecipazione ai lavori della Commissione ove convocata con lo stesso ordine del giorno.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) segnala criticamente la forzatura che si sta compiendo – che svisceri il prestigio e il ruolo della Commissione – e che dimostra ancora una volta come l'attuale maggioranza di Governo sia incapace di sottrarsi ai *diktat* politici della Lega. Si rammarica quindi che l'esame del provvedimento da parte della Commissione avrà un esito del tutto infruttuoso, nonostante il lavoro compiuto e il precedente orientamento della relatrice. In presenza di ripetuti rinvii della votazione e di un orientamento della maggioranza poco coerente e ondivago, il rinvio non fa che registrare in maniera impietosa le difficoltà della maggioranza e del Governo.

Il presidente BALDASSARRI rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,10.

ULTERIORE SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 328

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza, premesso:

che le misure contenute nello schema di decreto vanno necessariamente raccordati con gli interventi previsti nel Piano per il Sud e con le misure e gli obiettivi indicati dal Governo nella Decisione di finanza pubblica per quanto riguarda il Mezzogiorno;

che le disposizioni procedurali del provvedimento debbono essere orientate a superare criticità e debolezze della politica di coesione che storicamente hanno caratterizzato la storia dell'Italia unita, soprattutto in termini di efficienza ed efficacia degli interventi speciali e della perequazione infrastrutturale tra il Nord e il Sud del Paese;

formula osservazioni non ostative con i seguenti rilievi:

a) al fine di dare certezza alla realizzazione dei programmi di investimento e delle opere infrastrutturali appare opportuno integrare i criteri e i parametri per la destinazione delle risorse aggiuntive per gli interventi speciali, prevedendo, per un periodo definito e limitato, che le risorse nazionali da destinare a tali interventi siano individuate in una percentuale del prodotto interno lordo;

b) per garantire una coerenza complessiva tra gli obiettivi del federalismo fiscale e quello del riequilibrio territoriale e la coesione economica tra le diverse parti del Paese, appare opportuno integrare l'articolo 2 introducendo un principio secondo il quale l'efficacia della soppressione dei trasferimenti erariali alle Regioni, di cui al decreto sul federalismo regionale, sia condizionata all'avvio dei lavori ovvero alla realizzazione dei progetti e delle opere infrastrutturali nel Mezzogiorno, per i quali siano state già definite e programmate le relative risorse finanziarie;

c) in relazione alle specificità del mercato del credito delle regioni meridionali, caratterizzato da maggiori oneri a carico delle famiglie e delle imprese, si auspica la rapida e concreta realizzazione della Banca del Sud, prevedendo specifiche risorse finanziarie da individuarsi con la Legge di stabilità, in modo da dotare l'economia meridionale di uno strumento finanziario autonomo e collegato alle effettive esigenze del tessuto imprenditoriale del Sud;

d) si suggerisce di prevedere l'erogazione degli incentivi alle imprese con lo strumento del credito di imposta, con graduale ma definitiva trasformazione di contributi in conto capitale a fondo perduto;

e) si suggerisce di inserire nello schema di decreto anche gli aspetti inerenti alla perequazione infrastrutturale, rimessi finora all'emanazione

zione di decreti interministeriali, in modo da consentirne anche il vaglio da parte del Parlamento;

f) appare, inoltre, opportuno chiarire con maggiore analiticità le attribuzioni e le competenze rispettive del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per gli affari regionali e la coesione territoriale, nonché il ruolo e le funzioni assegnate al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica; si suggerisce di coinvolgere anche il Ministro per le politiche comunitarie al fine di valutare complessivamente le azioni, anche in sede comunitaria, per gestire al meglio le risorse comunitarie ed attuare con maggiore efficacia la politica di coesione;

g) risulta poi essenziale definire con rigore la tempistica per attuare gli interventi previsti nel ciclo del Quadro comunitario di sostegno, evitando il rischio, attualmente molto elevato, che, in assenza di effetti rilevanti in materia di riequilibrio economico, la conclusione di tale ciclo coincida con la drastica riduzione o la cessazione degli interventi comunitari a partire dal 2013, senza un reale beneficio per l'economia meridionale;

h) la Commissione invita infine la Commissione bicamerale a tener conto delle osservazioni e delle richieste formulate dall'ANCI.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 4 maggio 2011

296^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

POSSA

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente della Conferenza dei rettori e delle università italiane (CRUI), professor Mancini.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo e del segnale audio per l'audizione all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sugli effetti connessi all'eventuale abolizione del valore legale del diploma di laurea: audizione della Conferenza dei rettori e delle università italiane (CRUI)

Il PRESIDENTE introduce il professor Marco Mancini, presidente della Conferenza dei rettori e delle università italiane (CRUI), rivolgendogli anzitutto i più sentiti auguri di buon lavoro per l'incarico di recente assunto. Sottolinea poi che quella odierna è la prima audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva in titolo, che ha oggetto un tema assai rilevante, da molto tempo all'attenzione della classe politica tanto da aver ispirato finora numerose iniziative legislative.

Il presidente della CRUI, professor MANCINI, dopo aver ringraziato la Commissione per l'invito a partecipare alla procedura informativa, evidenzia come l'argomento sia discusso da tempo ma in maniera non del tutto precisa. Fa presente infatti che esso può essere declinato in diversi modi, a partire dalla obbligatorietà di autorizzazione da parte dello Stato per l'istituzione di nuove università abilitate, dunque, a rilasciare titoli aventi valore legale. Segnala peraltro che detta procedura autorizzativa è diffusa anche negli altri Paesi europei.

Un ulteriore profilo riguarda l'accesso alle professioni e alla Pubblica amministrazione, per il quale è spesso richiesto il possesso di un titolo di studio avente valore legale. Abrogare tale riconoscimento farebbe pertanto venire meno la connessione tra lo specifico titolo e la possibilità di entrare a far parte delle amministrazioni pubbliche o degli ordini professionali.

Un altro aspetto – prosegue il professor Mancini – concerne l'eventualità che gli atenei rilascino titoli di laurea senza una copertura relativa al loro valore qualitativo, che sarebbe dunque affidato interamente al mercato. In questo modo non sarebbe più sufficiente la garanzia di possedere un determinato diploma, ma assumerebbe un rilievo senz'altro maggiore soprattutto l'università di provenienza.

Comunica altresì che l'argomento è stato affrontato dalla CRUI solo in termini di ipotesi, tanto che la Conferenza non ha ancora assunto una posizione ufficiale, in quanto si registrano alcune perplessità e timori circa le conseguenze dell'abolizione del valore legale in termini di classificazione degli atenei. In proposito, segnala che l'opinione del mondo accademico sulle diverse classifiche tra università non è del tutto positiva. Ritiene peraltro che in questo momento potrebbe non essere opportuno avviare un'iniziativa in tale direzione atteso che l'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 240 del 2010 prevede procedure di accreditamento dei corsi di studio idonee a qualificarne pubblicamente il valore, sulla base di alcuni indici definiti dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Pur riconoscendo che l'accREDITAMENTO è un meccanismo *ex post* e si differenzia nettamente dall'abolizione del valore legale del titolo, reputa che esso abbia il pregio di introdurre la responsabilizzazione delle università sulla qualità dei corsi. Afferma peraltro che l'intero processo deve possedere un carattere rigoroso e trasparente, anche nell'ottica di offrire agli utenti una precisa geografia qualitativa dei corsi di studio.

Ricorda poi l'introduzione del «diploma *supplement*» che, secondo le direttive europee, dovrebbe specificare il singolo percorso di studi dello studente. In conclusione, ribadisce che il problema non è ancora oggetto di una posizione ufficiale da parte della CRUI.

Seguono quesiti da parte dei senatori.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*), dopo essersi congratulato con il professor Mancini per la recente nomina al vertice della CRUI, osserva che l'abolizione del valore legale del titolo di studio riveste un ruolo decisivo

soprattutto nel pubblico impiego, in quanto nel settore privato valgono maggiormente le regole del mercato. Lo scopo del valore legale è dunque quello di garantire uguaglianza nelle possibilità di accesso, senza tuttavia una verifica della qualità e ciò va in particolare a discapito del servizio pubblico.

Concorda poi con la necessità di attuare l'articolo 5 della legge n. 240, rilevando tuttavia che detto sistema, operando *ex post*, richiederà tempi lunghi per andare a regime. Ritiene altresì che la difesa del valore legale provenga soprattutto dagli ordini professionali i quali oppongono una certa resistenza ad una modifica dello stato attuale. Chiede però di conoscere le ragioni di un'eventuale incertezza da parte del mondo universitario.

Il senatore RUSCONI (*PD*) rivolge a sua volta i migliori auguri al presidente Mancini, ribadendo le critiche del suo Gruppo nei confronti dell'indagine conoscitiva, tali da indurlo a non partecipare alle relative sedute. Tuttavia, l'assenza dei senatori del Gruppo Partito Democratico a questa prima seduta sarebbe stata percepita come una scortesia nei confronti della CRUI e ciò ne motiva dunque la partecipazione, nonostante non siano ancora chiari gli scopi della procedura informativa.

Dichiara poi di non difendere *tout court* il valore legale del titolo di studio, atteso che esso va adeguatamente contestualizzato e discusso in maniera approfondita, trattandosi di un problema assai complesso. Non ritiene perciò opportuno modificare solo questo aspetto, pensando di lasciare inalterata la normativa vigente relativa, in particolare, ai concorsi pubblici e all'accesso al mondo delle professioni, tanto più nel quadro della legge n. 240 del 2010 che verrebbe di fatto smantellata.

Nel sottolineare che tutti gli schieramenti concordano sulla necessità di maggior rigore e serietà nelle università, manifesta il dubbio che la selezione compiuta esclusivamente dal mercato non sia di per sé una idonea garanzia di qualità. Paventa infatti il rischio che l'abolizione del valore legale determini una proliferazione degli istituti privati ispirati già oggi da logiche di mercato. Si interroga pertanto su come possa essere possibile raggiungere l'obiettivo del rigore e della qualità in un contesto altamente complesso.

La senatrice SOLIANI (*PD*) si associa agli apprezzamenti per la nomina del professor Mancini a presidente della CRUI, dandogli atto di aver rappresentato onestamente i tratti salienti dell'argomento. Ravvisa in proposito una certa distanza tra il dibattito pubblico animato dalla politica e quello interno all'università, pur nella consapevolezza comune delle problematiche correlate al tema. Invita pertanto la Conferenza ad un dibattito più approfondito, tanto più che gli atenei si trovano nella fase di elaborazione dei nuovi statuti e dunque possono utilizzare lo strumento dell'autonomia per conseguire l'obiettivo della qualità.

Afferma inoltre che l'abolizione del valore legale dovrebbe essere concepita come un punto di arrivo di una maturità complessiva tanto delle università quanto del sistema sociale in termini di mobilità, che tuttavia a suo

giudizio è ancora lontana. Laddove invece fosse assunta a monte una precisa decisione politica in tale direzione, essa avrebbe l'effetto di mettere in discussione gli assetti vigenti in maniera dirompente, fino a incidere su valori e principi costituzionali. Dopo aver sottolineato come le leve per incentivare la qualità possono essere assai variegate, ritiene che la cultura costituzionale sia basata su un certo sostrato, imperniato sull'uguaglianza delle opportunità di accesso allo studio, al lavoro e alle professioni. Si augura perciò che il mondo accademico sviluppi quanto prima un dibattito sul tema tale da valutarne tutte le implicazioni strutturali e di principio.

Il senatore MARCUCCI (*PD*), congratulandosi a sua volta con il presidente Mancini, ricorda che la questione ha radici risalenti, tanto da essere stata inserita nei programmi elettorali di diverse forze politiche. Associandosi alle considerazioni del senatore Rusconi, si augura che l'argomento non sia banalizzato, in quanto esso riguarda aspetti salienti tra cui le barriere all'accesso alle professioni, gli strumenti di mobilità sociale e la qualificazione complessiva del sistema scolastico. Occorre dunque a suo avviso un approfondimento ulteriore in termini più generali, tenuto conto dell'impostazione complessiva dei Padri costituenti, al fine di valutarne tutte le conseguenze sociali. In ultima analisi, fa notare come le grandi aziende abbiano di fatto già abolito il valore legale del titolo di studio selezionando i propri dipendenti sulla base di parametri diversi dal mero possesso di un determinato diploma di laurea.

Il presidente POSSA (*PdL*) concorda con l'esigenza di una discussione tematica all'interno della CRUI, sottolineando l'importanza di riconoscere la complessità dell'argomento come primo esito dell'indagine conoscitiva, nel quadro dei valori costituzionali di meritocrazia e di mobilità sociale. Auspica pertanto un contributo ulteriore da parte della Conferenza, per arricchire il confronto all'interno della Commissione.

Domanda poi chiarimenti sulla compatibilità dei diversi titoli in Europa, laddove vige peraltro il principio della libera circolazione dei lavoratori, nella cornice rappresentata dal processo di Bologna.

Nel rilevare inoltre l'enorme sviluppo delle conoscenze, che ha condotto ad una moltiplicazione dei corsi di studio, si interroga sull'esistenza o meno di una garanzia di sistema nell'ambito dell'offerta formativa complessivamente presentata dalle università.

Il professor MANCINI conviene sulle molteplici conseguenze di qualunque decisione assunta in merito all'argomento, le quali possono peraltro avere risvolti non sempre prevedibili. Raccoglie poi l'invito affinché la CRUI assuma presto una posizione ufficiale, precisando comunque che gli atenei hanno sovente discusso in merito a ciò, soprattutto negli ultimi periodi connessi alla riforma degli statuti. Il mondo accademico non si sottrae dunque a tale compito, puntando al contempo a diffondere un messaggio di coesione per evitare il cosiddetto «*big bang* statutario» che frammenterebbe in maniera irreversibile il sistema.

Riconosce inoltre la stretta correlazione con la riforma dell'università, da un lato, e il mercato del lavoro e gli organi professionali dall'altro, concordando con l'esistenza di accreditamenti di fatto già operanti nel settore privato da cui è esclusa evidentemente la Pubblica amministrazione.

Nel negare dunque una resistenza delle università, le quali già agiscono in un clima di accreditamento selettivo, reputa però necessario rendere preliminarmente efficace la selezione mediante qualità al fine di innescare la valutazione all'interno del sistema. In tal modo, prosegue, il processo virtuoso potrebbe essere messo alla prova ed eventualmente costituire una precondizione per una transizione morbida verso l'abolizione del valore legale del titolo di studio. Rileva del resto che il rigore in questo processo dovrebbe prescindere dal mercato, il quale a sua volta va concepito come un riflesso dell'attività di valutazione.

Assicura quindi l'impegno della CRUI ad una trattazione esplicita della questione, rimarcando la diffusione di una nuova cultura nel mondo accademico. Sostiene peraltro che il processo statutario aiuterà ad approfondire il problema, mantenendo fermo il contatto stretto con il mercato del lavoro.

Dopo aver sottolineato come l'abolizione del valore legale sia variamente declinata anche nei diversi schieramenti politici, dà conto dei timori di taluni segmenti del sistema universitario nei confronti del superamento del valore legale del titolo, già operante in sostanza nelle imprese.

Quanto alla compatibilità con il contesto europeo, fa presente che è allo studio un tentativo di modifica del cosiddetto «3+2» sul piano didattico. Conferma comunque che la compresenza di sistemi diversi rende difficile la comunicabilità dei titoli di studio e pone problemi di valutazione del percorso formativo. Segnala inoltre l'esistenza di un grande nucleo semplificato di discipline e di un'area marginale specialistica – in molti casi a suo avviso positivamente interdisciplinare – che tuttavia complica il riconoscimento dei diplomi.

Con riferimento alla ricchezza dell'offerta formativa, manifesta particolare apprezzamento per l'inversione di tendenza in atto che consentirà di governare meglio il processo di riforma, a partire dalla riduzione dei corsi di studio.

In conclusione, afferma che le università sono strenuamente impegnate per dar seguito ad una riforma coerente. Nel depositare agli atti una memoria scritta, assicura infine che invierà quanto prima alla Commissione un ulteriore documento ufficiale espressione della intera assemblea della CRUI.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il professor Mancini, comunica che la documentazione consegnata sarà resa disponibile nella pagina *web* della Commissione, non appena tecnicamente possibile. Dichiarata indi conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 9,35.

297^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Viceconte.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario VICECONTE risponde anzitutto all'interrogazione n. 3-01983 della senatrice Bastico, sull'esclusione degli studenti disabili da competizioni sportive per l'anno scolastico 2010/2011 premettendo che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tiene all'educazione dei giovani in vista della crescita della persona ed è consapevole che la pratica sportiva contribuisce a veicolare irrinunciabili valori etici, i quali devono essere diretti ad una platea di studenti quanto più possibile vasta. In particolare, rileva come gli studenti disabili, attraverso attività motorie condotte «insieme» e non «accanto» ai normodotati, trovino momenti di inclusione estremamente efficaci, suscettibili di favorire la crescita umana ed educativa anche degli stessi normodotati. Sottolinea perciò che l'attenzione della scuola è rivolta alla generalità degli studenti, nell'intento di perseguire l'educazione alla cittadinanza ed alla convivenza civile, nonché il successo formativo.

Fa presente poi che nel momento in cui la pratica sportiva, di carattere prevalentemente educativo, assume connotazioni più decisamente agonistiche, si entra in uno spazio più congeniale alle finalità dei *partner* istituzionali del Ministero nel settore sportivo, quali il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP), il cui obiettivo è di individuare e coltivare eccellenze che possano dare lustro al Paese nelle manifestazioni sportive nazionali ed internazionali. Afferma peraltro che non possono essere estranee agli organismi sportivi finalità educative così come non può essere estranea al Dicastero la valorizzazione delle eccellenze, accanto alla promozione di una partecipazione aperta a tutti ed al sostegno agli studenti più deboli.

Precisa poi che la vicenda specifica deve essere collocata nel più ampio contesto del raccordo tra il settore delle attività sportive nelle scuole e

quello dello sport agonistico, a cui sono istituzionalmente preposti il CONI e, relativamente all'attività sportiva per i disabili, il CIP. Evidenzia inoltre che i Giochi sportivi studenteschi sono promossi ed organizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in collaborazione con i summenzionati organismi, sulla base di appositi protocolli d'intesa a cui le Federazioni sportive nazionali e le discipline associate riconosciute dal CONI fanno riferimento. L'intento comune di tutti i soggetti istituzionali – prosegue il Sottosegretario – è la cooperazione ispirata alle linee guida emanate dal Ministro il 4 agosto 2009, al fine di promuovere per la generalità degli studenti l'educazione motoria e sportiva, intesa quale espressione di un corretto stile di vita che consente di prevenire il disagio scolastico e favorire lo sviluppo dell'educazione alla legalità e solidarietà.

Osserva peraltro che, per gli alunni portatori di *handicap*, il processo di integrazione intende superare la dispersione scolastica e la marginalità sociale, valorizzando la pratica motoria e sportiva come mezzo di apprendimento e di coesione e quale contributo alla costruzione di una positiva personalità ed autostima.

Fa osservare altresì che, secondo il progetto tecnico relativo al corrente anno scolastico, le finali nazionali sono organizzate dalle Federazioni sportive che abbiano manifestato il loro interesse e che abbiano partecipato alle fasi precedenti dei Giochi sportivi studenteschi, in collaborazione con gli Uffici del Ministero, del CONI e del CIP. Ciò in quanto si tratta di manifestazioni rivolte alle eccellenze emerse nelle scuole dalle attività di avviamento alla pratica sportiva e, quindi, contigue a pratiche agonistiche di rilevante interesse per le Federazioni medesime.

Viceversa, rileva che nelle loro fasi iniziali i Giochi rappresentano un percorso di avviamento in diverse discipline sportive e, seppur realizzati in ambito extracurricolare, si pongono in una logica di prosecuzione del lavoro che i docenti di educazione fisica svolgono nell'insegnamento curricolare. Al Ministero compete dunque la gestione dell'attività degli studenti nelle fasi di istituto, comunale, provinciale e regionale; relativamente alla corsa campestre, la selezione è stata effettuata in tutte le Regioni per ogni categoria di studenti. Comunica indi che, per quanto riguarda la fase nazionale, si è avuto, a partire dallo scorso anno scolastico, un notevole incremento delle discipline sportive presenti nelle finali nazionali, fino a raggiungere il numero di venti rispetto alle tradizionali quattro-cinque con le quali si esauriva lo specifico panorama di attività. Rimarca comunque che nella circolare di inizio d'anno si puntualizzava come, per l'atletica leggera campestre, la compartecipazione del CIP con la Federazione sportiva competente fosse eventuale, pur rimanendo ferma la possibilità per gli alunni con disabilità di partecipare alle attività di qualsiasi altra disciplina sportiva. In proposito rende noto che il suddetto Comitato non ha ritenuto di dover organizzare le finali nazionali di corsa campestre, orientandosi su altre discipline sportive altrettanto rilevanti sul piano dell'educazione e dell'inclusività, quali l'atletica leggera. Si è dunque reputato opportuno aderire in via prioritaria alle finali nazionali decise dalla competente Federazione sportiva, cogliendo così l'occasione di offrire un mo-

mento di attenzione e di gratificazione a quei disabili che praticano la disciplina da ultimo menzionata le cui aspettative erano state in passato disattese.

Rivendica peraltro l'impegno del Ministero per la realizzazione di formule organizzative che valorizzano la più ampia partecipazione sul piano qualitativo e quantitativo e nega pertanto non solo alcuna disattenzione, ma anche e soprattutto la volontà di escludere i disabili dalla pratica sportiva. Si dovrebbe altrimenti parlare di discriminazione anche per quelle discipline per le quali le Federazioni sportive non hanno ritenuto opportuno effettuare lo svolgimento delle fasi nazionali, senza con ciò contravvenire allo spirito e agli scopi dei Giochi studenteschi.

Rileva poi che, sulla materia oggetto della interrogazione, è stata approvata una risoluzione presso l'omologa Commissione della Camera dei deputati, che impegna il Governo «a intervenire sugli accordi con i *partner* istituzionali per ovviare ad una situazione discriminatoria che contrasta con la piena inclusione di questi alunni prevista dagli obiettivi prioritari della scuola dell'autonomia, anche attraverso progetti di diversità motoria e sportiva». Comunica altresì che la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha approvato un ulteriore atto di indirizzo lo scorso 7 aprile 2011 che impegna il Governo «a destinare, con apposito decreto, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, pari a 6 milioni di euro, ad un contributo all'attività istituzionale del Comitato italiano paralimpico (CIP)».

La senatrice BASTICO (*PD*) conviene senz'altro che l'attività sportiva rappresenti un momento di alto valore simbolico attraverso cui gli studenti, soprattutto se affetti da disabilità, si riconoscono come parte attiva di un percorso positivo e, al tempo stesso, incarni un fondamentale principio educativo per tutti i ragazzi.

Proprio per questo, tuttavia, pur nella piena consapevolezza dell'autonomia delle organizzazioni sportive, ella ritiene che il Ministero debba svolgere una più efficace politica di convincimento affinché le manifestazioni studentesche siano un'occasione di accoglienza per tutti i ragazzi.

Ella prende altresì atto che, dopo la presentazione della presente interrogazione e della risoluzione approvata dall'altro ramo del Parlamento, il Ministero si è attivato emanando una nuova circolare, in ordine alla quale ella lamenta tuttavia una certa timidezza. La piena inclusione dei ragazzi disabili non deve infatti essere una mera possibilità rimessa alle organizzazioni sportive, bensì rappresentare un vincolo assai più cogente.

Si dichiara perciò parzialmente soddisfatta, riconoscendo l'impegno del Ministero anche a seguito delle sollecitazioni parlamentari. Deplora però che anche la seconda circolare non garantisca a tutti i ragazzi la piena partecipazione agli eventi sportivi studenteschi.

Il sottosegretario VICECONTE risponde poi all'interrogazione n. 3-01759 della senatrice Poli Bortone, sul comportamento del dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale di Brindisi riepilogando le ragioni del

presunto malfunzionamento dell'Ufficio per l'ambito territoriale di Brindisi, quali: immissioni in ruolo di assistenti amministrativi disposte, anziché su posti «liberi e vacanti», su posti «liberi ma non vacanti» con decorrenza 1° settembre 2009 in attuazione del decreto ministeriale n. 73 del 4 agosto 2009; l'irrogazione da parte dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, anziché del dirigente scolastico, della sanzione della sospensione di 10 giorni senza retribuzione, nei confronti di un direttore dei servizi generali ed amministrativi, che ricopre la carica di segretario provinciale del sindacato CISAL di Brindisi.

Con riguardo alla prima situazione, evidenzia che le operazioni di immissione in ruolo per l'anno scolastico 2009-2010 sono state correttamente effettuate in quanto sono stati rispettati i contingenti di nomine autorizzati dal Ministero. Inoltre, nel limite delle nomine in ruolo autorizzate, risulta corretta la modalità del disporre l'assegnazione di sede provvisoria del personale, non solo sui posti già istituiti all'atto della definizione dell'organico di diritto, ma anche su quelli istituiti immediatamente prima dell'inizio dell'anno scolastico, nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto. In quest'ultimo caso, sui posti residui si conferiscono supplenze di durata fino al 30 giugno. Comunica peraltro che la correttezza di tali modalità operative emerge anche dalla nota ministeriale del 25 luglio 2007 diramata dalla Direzione generale per il personale della scuola.

In merito alla seconda questione, fa presente che chi ricopre cariche sindacali non è esonerato da responsabilità in caso di comportamenti censurabili sul piano disciplinare, né tanto meno va esente dalla adeguata sanzione. Nel caso concreto, la predetta sanzione è stata irrogata l'11 ottobre 2010 dal dirigente dell'Ufficio di ambito territoriale di Brindisi a conclusione di un procedimento disciplinare avviato in base agli esiti della relazione del 23 agosto 2010 resa a seguito dell'incarico ispettivo espletato da un funzionario amministrativo-contabile. Nega perciò che sussistano vizi nel procedimento, né sotto il profilo della tempestività, né sotto il profilo della competenza dell'organo che l'ha irrogata, potendo l'Ufficio per i procedimenti disciplinari infliggere legittimamente, in base alla valutazione *ex post* della gravità dei fatti accertati, e quindi nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità, una sanzione che avrebbe potuto irrogare anche il dirigente scolastico.

A tale ultimo proposito, giudica condivisibili le considerazioni formulate dal competente Direttore scolastico regionale, anche tenuto conto che la materia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni ha costituito oggetto di molteplici approfondimenti e quesiti interpretativi. Al contempo, segnala che anche il Dipartimento per la funzione pubblica ha fornito ulteriori indicazioni tese al medesimo obiettivo.

Relativamente alla materia delle convocazioni sindacali, appare a suo giudizio non dovuta, da parte del Direttore scolastico regionale ovvero del dirigente delegato, la convocazione pretesa da un'organizzazione sindacale la quale, in quanto non firmataria del vigente contratto nazionale del comparto «scuola», è da ritenere che non abbia titolo a rivendicare, formal-

mente, la richiesta di informativa sulla determinazione degli organici e sulle operazioni di nomina del personale. Alla luce di quanto sopra esposto, non ritiene che l'Amministrazione debba disporre alcuna indagine per stabilire la correttezza dei comportamenti sopra descritti.

La senatrice POLI BORTONE (*CN-Io Sud*) si dichiara parzialmente soddisfatta, ripromettendosi comunque, con riferimento al primo quesito, di verificare la ricostruzione del percorso seguito dal Ministero.

Per questo riguarda il secondo quesito ritiene invece che un sindacato di rilievo nazionale, ancorché non firmatario del contratto collettivo nazionale di lavoro, non dovesse essere escluso dall'informativa del Ministero. Lamenta perciò l'approccio eccessivamente burocratico, sotto questo riguardo, della risposta, riservandosi di ritornare eventualmente sull'argomento in futuro.

Il sottosegretario VICECONTE risponde indi all'interrogazione n. 3-01290 del senatore Rusconi, sulla carenza di risorse per la scuola, con particolare riguardo agli istituti della provincia di Como ricordando di aver già risposto ad un quesito analogo lo scorso febbraio con riferimento alle scuole del Meratese. Conferma quindi che il Ministero dirama annualmente precise indicazioni alle istituzioni scolastiche per la predisposizione del programma annuale, le quali tengono conto delle risorse disponibili sui capitoli di spesa concernenti il personale ed il funzionamento. Le scuole possono così procedere ad una programmazione certa in base alla dotazione finanziaria comunicata dal Ministero. Rammenta poi che, laddove il fondo di cassa di una singola scuola risulti superiore ai residui passivi e gli impegni in competenza siano in equilibrio con le entrate correttamente accertate, non dovrebbero riscontrarsi difficoltà, nemmeno di cassa, considerato che le riscossioni in competenza sono anticipate rispetto agli impegni.

Comunica inoltre che, al termine dell'anno scolastico 2009-2010, le scuole statali disponevano di un fondo cassa di quasi 1,7 miliardi di euro, a fronte di passivi per circa 810 milioni. Esse vantavano quindi risorse finanziarie per quasi 883 milioni di euro, superiori ai debiti non pagati. Segnala altresì che nel dicembre 2010 sono stati erogati 160 milioni per le scuole che avevano debiti assunti in anni precedenti e coperti da residui attivi, e 70 milioni per il pagamento delle ore straordinarie svolte dai docenti oltre il *budget* assegnato e, quindi, anch'esse coperte da residui attivi. In tal modo, il Dicastero ha, di fatto, finanziato in via straordinaria la somma di 230 milioni di residui attivi che le scuole hanno iscritto in bilancio per finanziare debiti altrimenti scoperti.

Per quanto attiene, in particolare, alle supplenze brevi, chiarisce che sono assicurate risorse complessive annuali ad ogni istituzione scolastica, determinate in base ai criteri stabiliti con decreto ministeriale n. 21 del 2007. Successivamente, vengono rilevati mensilmente, per ciascuna scuola, gli eventuali maggiori impegni di spesa. Di conseguenza viene integrata la disponibilità finanziaria delle scuole che hanno questa eventuale

necessità. Precisa indi che tutte le spese impegnate per supplenze brevi nel corso dell'anno scolastico 2009-2010 sono state coperte dal Ministero ed i relativi importi sono stati assegnati alle scuole, per cui al termine di detto anno scolastico non risultano residui passivi per supplenze.

Rileva peraltro che il Ministero ha erogato circa 16,6 milioni di euro a saldo delle supplenze fino a dicembre 2010 e sta verificando eventuali ulteriori somme da versare agli istituti. Per il corrente anno comunica che sono state già fornite alle scuole le indicazioni per la predisposizione del programma annuale 2011.

Sottolinea poi che per l'anno scolastico 2010-2011 sono stati previsti incrementi delle risorse a disposizione delle scuole per un totale di 685 milioni di euro a livello nazionale, così ripartiti: 223 milioni per spese di funzionamento; 41 milioni per retribuire le ore straordinarie svolte dai docenti in sostituzione dei colleghi assenti; 191 milioni per il miglioramento dell'offerta formativa; 230 milioni di finanziamento straordinario per debiti precedenti. Tiene peraltro a precisare che per le spese di funzionamento viene messa a disposizione la somma complessiva di 774 milioni, che rappresenta il massimo storico raggiunto negli ultimi quattro anni. Nell'ambito di tale stanziamento sono stati già erogati alle scuole 380,5 milioni di euro.

Rende noto altresì che per le supplenze dell'anno 2011 sono stati erogati, come acconto, 303 milioni di euro, incrementabili mensilmente secondo le ulteriori necessità delle scuole. A tale scopo, il Ministero ha assicurato una disponibilità di 670 milioni, sufficiente a garantire il tasso di sostituzione ordinario. A ciò si aggiungono le risorse per finanziare le ore straordinarie svolte dai docenti per sostituire i colleghi assenti che, dopo il sopra citato incremento di 41 milioni, passano ad un totale di 70 milioni. È inoltre in corso l'assegnazione di 1,5 miliardi di euro per il miglioramento dell'offerta formativa.

Quanto alla situazione particolare delle istituzioni scolastiche della provincia di Como, comunica conclusivamente che alla data del 31 dicembre 2009, in base ad una rilevazione condotta per 71 scuole su un totale di 76, i residui attivi ammontavano a circa 13 milioni di euro e i debiti a circa 4 milioni. Le scuole disponevano di un fondo cassa pari a 5,4 milioni di euro e di un avanzo di esercizio ammontante a 1,5 milioni. Al 31 dicembre 2010, secondo una rilevazione relativa a 64 scuole su 76, risultavano residui attivi pari a circa 9,6 milioni di euro e debiti per 4,8 milioni, mentre il fondo cassa ammontava a circa 8,3 milioni e l'avanzo di esercizio a circa 13 milioni.

Il senatore RUSCONI (PD) registra con stupore il tono rassicurante della risposta, di cui sottolinea la contraddittorietà rispetto alla riconosciuta esigenza di plurime integrazioni finanziarie. Si dichiara pertanto assolutamente insoddisfatto, tanto più che essa non contiene un'ammissione esplicita delle attuali carenze, a differenza di quella sulle analoghe condizioni delle scuole del Meratese, per la quale ha di recente avuto una risposta scritta. Ciò, tanto più che le insufficienze economiche vengono poste a

carico delle famiglie attraverso la richiesta di contributi straordinari del tutto intollerabili in scuole statali, anche dell'obbligo.

Lamenta infine che il normale funzionamento delle scuole italiane, che dovrebbe inserirsi in un corretto rapporto amministrativo, debba invece essere oggetto di sindacato ispettivo parlamentare.

Il sottosegretario VICECONTE risponde infine all'interrogazione n. 3-01924 del senatore Ascutti, sulla scelta di un tema di attualità politico-giudiziaria come oggetto di un compito scolastico da svolgere riportando i dati forniti dall'Ufficio, scolastico regionale per l'Umbria. Al riguardo ricorda che lo scorso febbraio era apparsa sulla stampa locale la notizia di un compito assegnato da una docente di materie artistiche della scuola di 1° grado «D. Alighieri» di Spoleto, in cui si richiedeva di rappresentare un carro allegorico carnevalesco dal titolo «Berlusconi e le donne». Tale episodio aveva provocato l'immediato intervento dell'assessore all'istruzione del comune, che ha peraltro rimesso alle autorità scolastiche ogni eventuale azione al riguardo. Dopo aver precisato che la vicenda ha avuto inizio dalle vive proteste di alcuni genitori, fa presente che l'Ufficio scolastico regionale ha disposto immediati accertamenti conoscitivi, per il tramite del dirigente dell'istituto.

Comunica quindi che, sulla base delle prime verifiche, sembrerebbe che il tema assegnato fosse libero e che l'oggetto della lezione fosse stato «l'allegoria e la satira» carnevalesca, senza nessuna indicazione specifica, tanto meno alle «donne del Presidente del Consiglio». Secondo la docente, l'idea di trattare il tema in quel modo è stata degli stessi alunni; sempre secondo le prime risultanze, ella ne ha peraltro avuto immediata e piena conoscenza ma non è intervenuta per indirizzare più adeguatamente gli alunni.

La dirigente scolastica ha poi verificato come il tema «Berlusconi e le donne» fosse stato trascritto sul proprio diario dagli alunni (e perciò stesso conosciuto dalle famiglie), ma non risulta nè annotato in tale forma nel registro di classe, né nel registro personale dell'insegnante. Questa documentazione è stata comunque acquisita agli atti del procedimento, come pure i disegni realizzati.

Pur riconoscendo che la vicenda ha presentato dei profili di giustificato allarme, tali da indurre l'Amministrazione a prendere atto quanto meno della possibile negligenza con la quale è stata trattata e per il danno di immagine a carico della scuola, il Sottosegretario ritiene credibile che l'intera successione dei fatti non sia stata intenzionalmente provocata; resta tuttavia che essa non è stata governata adeguatamente e probabilmente nemmeno percepita quale potenziale fonte di negativa considerazione ambientale, come di fatto è avvenuto. In ogni caso, fa presente che si è dato avvio all'azione disciplinare procedendo a contestare all'insegnante la fattispecie di cui all'articolo 494, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 297 del 1994. Egli ripercorre indi le tappe di tale procedimento fino al decreto conclusivo notificato all'interessata il 5 aprile 2011, con cui è stata disposta l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione

dall'insegnamento per tre giorni con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto predisposto dall'articolo 497 del medesimo decreto legislativo, che comporta il ritardo di un anno nell'attribuzione dell'aumento periodico dello stipendio.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) si dichiara in linea di massima soddisfatto, anche se l'obiettivo della sua sollecitazione non era l'irrogazione di sanzioni. Ritiene comunque che gli insegnanti debbano ricoprire degnamente il proprio ruolo ed in tal senso giudica negativamente il sotterfugio di non scrivere nel registro di classe l'effettivo compito assegnato agli studenti.

Del resto, rileva, il rapporto tra la politica e i cittadini attraversa già un periodo particolarmente travagliato, sicché suscita particolare rammarico qualunque atteggiamento degli insegnanti volto a gettare discredito sul ceto politico.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(747) POLI BORTONE. – *Disposizioni in materia di non sequestrabilità di beni culturali prestati all'Italia da Stati o da altri soggetti stranieri per l'esposizione al pubblico*

(996) MALAN ed altri. – *Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° marzo scorso.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) illustra l'emendamento 1.1 pubblicato in allegato al presente resoconto. Al riguardo, egli ricorda che l'esposizione di alcune opere d'arte straniere di grande interesse incontra insormontabili difficoltà a causa della contrastata proprietà fra diversi Paesi. Nel citare il caso emblematico di opposte rivendicazioni fra la Repubblica popolare cinese e Taiwan, in alcuni casi peraltro legittime, rammenta che alcuni Paesi avanzati si sono già dotati di una legislazione di tutela che consente comunque l'esposizione all'estero dei beni contestati.

Giudica pertanto assai favorevolmente i disegni di legge in titolo e si sofferma sull'emendamento 1.1, volto a rendere più preciso il percorso di individuazione dei soggetti responsabili delle esposizioni. In particolare, in luogo di una designazione nebulosa, si propone una vera e propria autorizzazione da parte del Ministero, basata su specifica domanda dei soggetti interessati ad organizzare l'evento, secondo modalità che saranno definite con decreto ministeriale.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(518) ASCIUTTI. – *Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta cultura*

(539) PAPANIA. – *Riordino delle norme in materia di formazione musicale e coreutica*

(912) BUGNANO ed altri. – *Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*

(1451) ASCIUTTI ed altri. – *Norme per la valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale*

(1693) ASCIUTTI ed altri. – *Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale*

(2276) CAMBER. – *Norme in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica*

(2406) STIFFONI ed altri. – *Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di Conservatori di musica e di Istituti musicali pareggiati*

(2415) SBARBATI ed altri. – *Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e misure urgenti per il settore italiano dell'alta formazione artistica e musicale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso del 19 gennaio scorso.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) lamenta la perdurante situazione di stallo dei provvedimenti in titolo, su cui manca da tempo il parere della Commissione bilancio. Riferisce peraltro che la predetta Commissione è a sua volta in attesa di chiarimenti da parte del Governo. Si rende perciò necessaria l'audizione del competente Direttore generale per l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, dottor Bruno Civello, affinché chiarisca i motivi del prolungato ritardo.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) si associa pienamente alla sollecitazione del relatore.

Il PRESIDENTE rammenta di aver già rappresentato la questione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e assicura che a questo punto richiederà senza indugio l'audizione con il dottor Civello.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 996**Art. 1.****1.1**

MARCUCCI, RUSCONI, VITA

Al comma 1, sostituire le parole: «designato con le modalità e le procedure di cui al comma 2» con le seguenti: «autorizzato con le modalità e le procedure di cui ai commi 1-bis e 2, lettera c),».

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2, lettera c), i soggetti interessati a promuovere ed organizzare le esposizioni di cui alla presente legge presentano apposita domanda al Ministero per i beni e le attività culturali secondo modalità definite con decreto del Ministro entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente ancora, al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «i responsabili dell'esposizione» con le seguenti: «i soggetti autorizzati all'esposizione».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 4 maggio 2011

283^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2626) Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese, approvato dalla Camera dei deputati in testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati La Loggia e Carlucci; Bersani ed altri; Pelino ed altri; Vignali ed altri; Jannone e Carlucci; Vignali ed altri; Borghesi ed altri

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 13 aprile 2011.

Il relatore CICOLANI (*PdL*) manifesta forte perplessità sull'aumento degli spazi per la trattativa privata, previsto dall'articolo 13 del provvedimento in esame, e ritiene che il ricorso alla trattativa privata dovrebbe essere possibile per le pubbliche amministrazioni che si siano dotate di un apposito elenco in cui siano inclusi fornitori e appaltatori in regola con la normativa antinfortunistica, che non abbiano alcun contenzioso in corso con la pubblica amministrazione e che dimostrino la capacità di realizzare i lavori nei tempi e con le modalità dovute. Ritiene, inoltre, che il numero delle imprese invitate dovrebbe essere ampliato e rileva come molte amministrazioni già non applichino la soglia dei 500.000 euro, in quanto ritenuta problematica per il responsabile del procedimento.

Tutte le associazioni di categoria hanno, del resto, manifestato perplessità sulle innovazioni previste dal provvedimento in esame, in quanto ritengono che l'elevazione di nuovi steccati potrebbe avere addirittura effetti controproducenti per le piccole e medie imprese che avrebbero difficoltà a essere invitate a partecipare a procedure che si svolgono in luoghi diversi da quelli in cui esse hanno sede.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) sottolinea che gli articoli 12 e 13 del provvedimento in esame costituiscono un corpo estraneo rispetto al resto dell'articolato. L'inserimento all'interno di un disegno di legge in materia di statuto delle imprese di due disposizioni che novellano il Codice degli appalti, comporta inoltre violazione della competenza della Commissione Lavori pubblici. Ricorda, a tale proposito, che il Codice degli appalti è sempre stato modificato mediante decreti legislativi preceduti da pareri caratterizzanti adottati dalla Commissione.

Con particolare riferimento all'articolo 13, evidenzia, infine, che alcuni elementi in esso contenuti si pongono in contraddizione con le finalità dell'Atto Senato n. 2626 e, in particolare, con la dichiarata finalità di favorire la concorrenza europea e di ridurre al minimo la discrezionalità delle stazioni appaltanti.

Tanto premesso, ritiene che le osservazioni del Relatore siano condivisibili.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) è favorevole al mantenimento delle attuali soglie con l'introduzione di alcuni accorgimenti. Pur ritenendo gli articoli 12 e 13 estranei al provvedimento in esame, manifesta riserve su una bocciatura degli stessi, in quanto le finalità di tutela delle piccole e medie imprese a cui essi si ispirano sono sicuramente condivisibili. Le disposizioni in questione recepiscono esigenze già emerse in passato e ricorda, a tal proposito, un'analoga disposizione contenuta nel Codice delle autonomie approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Il senatore STIFFONI (*LNP*) condivide la linea che sta emergendo dal dibattito, e, in particolare, l'individuazione di limiti più stringenti, in quanto la soglia di un milione e mezzo di euro è eccessiva. Con riferimento all'articolo 14, osserva che gli importanti provvedimenti finora adottati in materia di *made in Italy* costituiscono l'inizio di un percorso che dovrà ulteriormente arricchirsi di nuovi interventi normativi.

Il senatore GALLO (*PdL*) ritiene che l'articolo 12 sia ispirato alla condivisibile finalità di permettere l'inserimento diretto nel mercato degli appalti delle piccole e medie imprese, che, in caso contrario, sono costrette a lavorare in subappalto a condizioni estremamente svantaggiose. Tuttavia, la disposizione deve essere attentamente valutata alla luce dei principi di trasparenza, correttezza e moralità. Invita, infine, i membri della Commissione a valutare se non sia meglio rinviare l'approvazione del parere, considerato che a breve il Consiglio dei ministri adotterà un provvedimento di urgenza che, tra l'altro, dovrebbe modificare la disciplina del Codice degli appalti in materia di soglie.

Il presidente GRILLO propone di esprimere un parere con osservazioni, che esprima la contrarietà della Commissione in merito all'articolo 13 del provvedimento in esame.

Per quanto riguarda l'articolo 12, afferma che la portata innovativa dei commi 1 e 2 è dubbia in quanto recano norme-manifesto che non apportano reali benefici alle piccole e medie imprese. Il comma 5 è invece formulato in maniera troppo generica, e, recando un pregiudizio alla certezza del diritto, rischia di generare contenzioso. Ritiene, invece, condivisibili i commi 3 e 4 in materia di semplificazione, che sono ispirati alla tutela delle piccole e medie imprese, vero tessuto connettivo dell'economia del Paese, anche nel settore edilizio.

Il relatore CICOLANI (*PdL*) presenta una proposta di parere con osservazioni, allegata al resoconto della seduta, che recepisce quanto osservato nel corso del dibattito.

Il presidente GRILLO, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere con osservazioni presentata dal Relatore.

La Commissione approva.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente GRILLO avverte che, al termine della seduta, è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, per la programmazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 16,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2626**

L'8^a Commissione, esaminato il disegno di legge n. 2626, recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese», per quanto di propria competenza e segnatamente gli articoli 12 e 13,

osserva quanto segue:

– l'articolo 12, pur essendo ispirato a finalità in sé largamente condivisibili, non reca tuttavia disposizioni cogenti, coerenti con gli obiettivi prefissati, ma piuttosto norme-manifesto, ad eccezione dei commi 3 e 4, che recano opportune previsioni normative volte a semplificare le procedure per la partecipazione alle gare di appalto da parte delle piccole e medie imprese;

– l'articolo 13 – mirando ad innalzare le soglie dei contratti di lavori pubblici affidabili attraverso il ricorso alle procedure negoziate – trova la contrarietà della Commissione.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 4 maggio 2011

228^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Paolo Cescon, commissario straordinario del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), il professor Francesco Adornato, il dottor Antonio Michele Coppi, il dottor Antonio Palmisano, sub commissari del CRA e il dottor Giovanni Lo Piparo, direttore generale del CRA.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che il Presidente del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle funzioni espletate dagli Enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: audizione del Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA)

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 12 aprile scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA introduce brevemente le tematiche oggetto dell'indagine conoscitiva in titolo.

Il professor CESCONE illustra le finalità istituzionali del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), evidenziando che lo stesso si connota come un ente pubblico nazionale con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale.

Dopo essersi soffermato sulla dotazione organica del CRA, sottolinea che la carenza di unità di personale inquadrato nel profilo di ricercatore è suscettibile di creare profili problematici di rilievo per il perseguimento degli obiettivi dell'Ente.

L'auditore delinea poi l'organizzazione dell'Ente, articolata in una sede centrale e in quarantasette strutture di ricerca dislocate su tutto il territorio nazionale.

Per quel che concerne l'attività di ricerca del CRA, va evidenziato che la stessa si caratterizza soprattutto per il forte legame con il territorio, garantito attraverso una rete di aziende sperimentali. Tale patrimonio va sicuramente razionalizzato e, al contempo, salvaguardato e conservato.

L'auditore illustra poi le altre attività collaterali svolte dall'Ente, diverse rispetto all'attività di ricerca in senso stretto, evidenziando che tra le stesse rientrano il mantenimento delle collezioni di germoplasma vegetale e animale, nonché la tenuta di albi, registri ufficiali e banche dati e, infine, la salvaguardia delle razze bovine e il mantenimento della purezza genetica del cavallo di razza lipizzana.

Dopo essersi soffermato sulla gestione finanziaria relativamente agli anni 2009, 2010 e 2011, l'auditore sottolinea l'esigenza di promuovere un rilancio del CRA, da operare attraverso una valorizzazione del personale con mansioni di ricerca, nonché attraverso la razionalizzazione delle strutture immobiliari, la realizzazione di cittadelle, atte a unificare in determinate aree i centri di ricerca attualmente esistenti, il potenziamento dei laboratori e delle piattaforme tecnologiche dell'Ente, la creazione di una scuola di dottorato di scienze e tecnologie agrarie, in collaborazione con l'università, il potenziamento delle attività di interazione con le imprese, l'attivazione di un quinto dipartimento sulla qualità – nella prospettiva di tutelare il *made in Italy* – l'adozione di un sistema di misurazione e valutazione delle *performance* dei singoli ricercatori ed, infine, il potenziamento delle attività di internazionalizzazione svolte dal CRA.

Occorre infine potenziare il rapporto con le Regioni, trovando le opportune forme di collaborazione ed è altresì necessario che il CRA possa costituire il punto di aggregazione, a livello programmatico, dell'offerta di ricerca che in Italia è frammentata in diverse istituzioni.

Il dottor PALMISANO si sofferma sul rapporto con le Regioni, evidenziando che a partire dall'anno 2006 il CRA ha assunto a livello amministrativo un modulo unitario. Occorre tuttavia continuare il percorso intrapreso, nella prospettiva di conseguire l'obiettivo della unitarietà anche a livello delle attività di ricerca, come pure occorre verificare il ruolo della ricerca stessa, svolta dal CRA, nell'ambito della riforma della PAC.

Un'altra esigenza prioritaria attiene all'esigenza di valorizzare le interrelazioni tra ambiente e agricoltura.

Il dottor COPPI sottolinea l'esigenza di provvedere con tempestività a ricondurre l'Ente ad un regime di «stabilità», evidenziando che il provvedimento di commissariamento si giustificava alla luce di uno specifico stato di conflittualità venutosi a creare, a seguito del quale si determinò la mancata adozione al dicembre 2010, del bilancio di previsione 2011 e della relazione programmatica. A poco più di un mese dall'emanazione del provvedimento di nomina dei commissari si è proceduto all'approvazione dei predetti documenti.

L'auditore prospetta la necessità di aggiornare l'attuale riorganizzazione della rete scientifica, anche alla luce dell'evoluzione della domanda di ricerca, come pure sottolinea l'esigenza di procedere alla valorizzazione del patrimonio immobiliare del CRA.

Si sofferma poi sul tema dell'interazione delle strutture del CRA con i soggetti di natura privata e sulle relazioni dell'Ente con le Regioni.

Segnala infine che la principale criticità dell'Ente è riconducibile alla politica del personale, precisando che le forti limitazioni alle assunzioni derivanti dal decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, hanno determinato una situazione di difficoltà nello svolgimento dell'attività istituzionale di ricerca.

Il dottor LO PIPARO si sofferma sui profili attinenti all'unificazione organizzativa, evidenziando che le strategie promosse dall'Ente dovranno essere orientate nell'ottica prospettica di superare la situazione di dispersione delle strutture sul territorio.

Occorre altresì potenziare il collegamento dell'attività di ricerca con i settori operativi del comparto primario e va altresì valorizzato il patrimonio immobiliare dell'Ente.

L'auditore conclude il proprio intervento evidenziando che la gestione economico-finanziaria del CRA risulta nel complesso sana.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA condivide l'esigenza, espressa anche dagli auditore, di adottare un «sistema produttivo» di ricerca, utile per le aziende del comparto agricolo. Risulta altresì importante l'esigenza di valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare.

Chiede agli auditore di chiarire se, a loro giudizio, occorra o meno un apposito intervento legislativo, al fine di risolvere talune criticità evidenziate dagli stessi.

La senatrice PIGNEDOLI (PD) rivolge un quesito agli auditore in merito ai profili di interferenza delle competenze del CRA con quelle affidate ad altri enti di ricerca, chiedendo di precisare se siano ravvisabili su tali aspetti duplicazioni e sovrapposizioni.

Si sofferma poi sui profili attinenti alla interconnessione tra attività di ricerca e mondo imprenditoriale, che deve essere potenziata nella prospettiva di favorire un'elevazione degli *standard* di competitività delle aziende agricole.

Per quel che concerne gli aspetti inerenti al ruolo del CRA in sede europea, l'oratrice sottolinea l'esigenza che l'Ente sviluppi sinergie con altri istituti di ricerca operanti in tale ambito.

Il senatore ANDRIA (*PD*) sottolinea l'esigenza di rimodulare l'organizzazione territoriale del CRA, evidenziando che in taluni casi sono ravvisabili duplicazioni e sovrapposizioni, mentre in altri emergono lacune da colmare.

Occorre inoltre tener conto della circostanza che in taluni contesti territoriali si è verificata una riconversione delle produzioni agricole, della quale non si può non tener conto ai fini dell'adeguamento delle strutture di ricerca.

Sottolinea poi l'esigenza di coinvolgere sempre più, in un approccio sinergico, le università del Mezzogiorno nei progetti di ricerca promossi dal CRA.

È infine opportuno che nell'ambito del dipartimento sulla qualità venga creata un'apposita linea di ricerca in merito ai profili attinenti alla dieta mediterranea.

Il senatore SANCIU (*PdL*) chiede agli auditi di soffermarsi in maniera più dettagliata sui benefici e sulle ricadute della ricerca condotta dal CRA sul mondo agricolo, atteso che la prospettiva di fondo sottesa a tale attività deve essere orientata necessariamente nella direzione di un'elevazione dei livelli di competitività del settore primario.

Chiede inoltre di chiarire quali siano le iniziative per snellire le strutture del CRA, che appaiono eccessivamente articolate.

La senatrice MONGIELLO (*PD*) chiede elementi informativi più dettagliati in merito alle criticità riscontrabili nelle singole realtà territoriali in cui il CRA opera, soffermandosi a titolo esemplificativo sull'Istituto di zootecnia di Foggia, che rischia attualmente la chiusura per la carenza di ricercatori.

Il professor CESCO, rispondendo ai quesiti posti nel corso degli interventi, evidenzia che la riorganizzazione della rete scientifica del CRA è finalizzata ad eliminare le situazioni di sovrapposizione, sottolineando altresì l'importanza della ricerca promossa nelle varie aree territoriali.

Ribadisce l'esigenza di rafforzare i processi internazionalizzazione avviati dall'Ente come pure la necessità di coinvolgere le università nell'ambito dei progetti di ricerca posti in essere.

È importante che al CRA venga attribuito un ruolo generale di coordinamento all'attività di ricerca riferita al settore primario, nell'ottica pro-

spettica della semplificazione dei moduli operativi e dell'elevazione dell'efficacia degli interventi promossi in tale ambito.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ringrazia, quindi, i rappresentanti del CRA per la partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 4 maggio 2011

214^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

La seduta inizia alle ore 15.

*SULL'ACQUISIZIONE DI DOCUMENTI IN MERITO ALL'ESAME CONGIUNTO DEI
DISEGNI DI LEGGE Nn. 2626 E CONNESSI*

Il presidente CURSI avverte che con le audizioni di Unioncamere e dell'Alleanza delle Cooperative italiane prosegue il ciclo di audizioni informali, svolte in sede di Comitato ristretto, nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2626 e connessi, in materia di imprese.

I documenti acquisiti agli atti della Commissione in occasione di tali incontri saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,05.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 4 maggio 2011

253^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Maria Carone, presidente del Collegio dei revisori dei conti della Croce Rossa Italiana, accompagnata dal dottor Stefano Brizi, dirigente del Servizio programmazione e semplificazione della Croce Rossa Italiana e dalla dottoressa Tiziana Formichetti, dirigente della Ragioneria Generale dello Stato – Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla Croce Rossa Italiana con particolare riguardo ai rapporti contrattuali nell'ambito sanitario del soccorso e alle prospettive di sviluppo delle attività istituzionalmente svolte: audizione di esperti

Il PRESIDENTE avverte preliminarmente che l'indagine conoscitiva in titolo, la quale prende avvio a partire dalla seduta odierna, è stata deliberata in considerazione delle questioni emerse nel corso della procedura informativa recentemente conclusa sul trasporto degli infermi e sulle reti

di emergenza ed urgenza, con particolare riferimento alle problematiche organizzative e contrattuali nello svolgimento dell'attività istituzionale della Croce Rossa e nella gestione del personale ivi impiegato. Cede senz'altro la parola alla dottoressa Carone per lo svolgimento della relazione.

La dottoressa CARONE, dopo aver ricordato che la Croce Rossa Italiana è un ente pubblico non economico i cui compiti sono dettagliatamente descritti nello statuto approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2005, n. 97, evidenzia che essa è articolata in un Comitato Centrale, 20 Comitati Regionali, 100 Comitati Provinciali e circa 458 Comitati locali.

Le risorse umane ammontano a circa 4.300 unità di personale tra dipendenti civili e militari, di ruolo o tempo determinato, e circa 150.000 unità di personale volontario suddiviso in sei componenti, delle quali due, il Corpo militare ed il Corpo delle infermiere volontarie, sono Corpi ausiliari delle Forze Armate. Le quattro componenti civili sono: i Volontari del soccorso, i Pionieri, il Comitato Nazionale Femminile ed i Donatori di sangue.

La natura di ente pubblico e, nello stesso tempo, di associazione di volontariato è una caratteristica quasi esclusiva della Croce Rossa Italiana e, insieme alla sua struttura capillare sul territorio nazionale e alla molteplicità delle sue attività, costituisce un motivo di ulteriore complessità e difficoltà gestionale. Tale natura pubblicistica impone all'ente di operare in conformità ad una serie di norme legislative e regolamentari di disciplina dell'azione amministrativa che, se da un lato offrono maggiori garanzie di legittimità, dall'altro possono a volte rendere meno snelli e meno competitivi i servizi offerti.

Con riferimento alle convenzioni in ambito territoriale l'ente svolge, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) dello statuto innanzi citato, sia i servizi di pronto soccorso e trasporto infermi e sia i servizi sociali ed assistenziali attraverso lo strumento della convenzione. Gli ambiti di intervento delle convenzioni attualmente vigenti riguardano sia i servizi di trasporto infermi (con atti sottoscritti con le Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, e le Unità territoriali CRI) e sia i servizi sociali ed assistenziali quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – quelli afferenti alla gestione dei noti Centri di Accoglienza Richiedenti Asilo – C.A.R.A. (con atti sottoscritti con le Prefetture).

Nel corso degli anni passati l'ente ha subito, e subisce tuttora, delle forti diseconomicità nella gestione convenzionale, con particolare riferimento all'espletamento dei servizi di pronto soccorso e trasporto infermi. Tale critica situazione ha indotto l'attuale vertice amministrativo ad adottare una serie di azioni correttive volte a ricondurre dette gestioni nell'ambito dei parametri di obiettiva economicità e interrelazione tra costi e ricavi.

Con la circolare del CRI/CC/88794 del 31 dicembre 2010, infatti, il Direttore generale dell'ente ha invitato le Unità territoriali a compilare una apposita scheda finalizzata alla raccolta delle informazioni e dei dati rela-

tivi alla gestione delle convenzioni per i servizi di pronto soccorso e trasporto infermi. In particolare, tale scheda evidenzia le spese relative ad immobili, vetture, risorse umane e strumentali, nonché spese generali.

La criticità maggiormente frequente attiene ai costi e alle diverse tipologie contrattuali che le Unità territoriali rispettivamente sostengono e sottoscrivono per l'impiego delle risorse umane utilizzate per l'espletamento dei servizi convenzionati. Con riferimento ai costi appare opportuno segnalare che dai dati disponibili emerge in modo palese che il costo del personale incide così negativamente al punto da costituire, nella generalità dei casi, la voce determinante lo squilibrio economico in segno negativo. La Croce Rossa Italiana impiega per gli adempimenti derivanti dalle convenzioni, in primo luogo, personale civile e militare già presente negli organici delle Unità territoriali. Tali risorse umane talvolta, hanno un livello funzionale particolarmente elevato soprattutto per quanto riguarda il personale appartenente al Corpo Militare CRI che, peraltro, gode di particolari indennità.

Le ragioni della mancanza di competitività effettiva della Croce Rossa Italiana nella gestione delle convenzioni potrebbe individuarsi anche nella sua natura di ente pubblico. Difatti è facilmente intuibile che la Croce Rossa Italiana – con la sua natura di ente pubblico – si trova a concorrere per ottenere la gestione dei servizi con altri soggetti di natura privata che, diversamente dagli enti pubblici, possono usufruire di taluni strumenti particolarmente utili per risultare maggiormente competitivi: esempio sono le procedure per il reclutamento del personale. La natura pubblica, infatti, impone alla Croce Rossa Italiana, il rispetto delle normative che regolano le modalità di reclutamento del personale alle dipendenze della pubblica amministrazione.

Peraltro, le Unità territoriali sottoscrittrici delle convenzioni, risultanti in perdita, spesso non riescono a porvi rimedio mediante una nuova negoziazione con le controparti. Le ASL e le Aziende Ospedaliere, infatti, non concedono la possibilità di trattare le condizioni economiche previste in convenzione, se non in casi isolati. Conseguentemente il Comitato Centrale CRI è spesso intervenuto a sostegno di tali Unità territoriali attraverso l'erogazione di contributi finanziari a cui sarebbero dovuti seguire i relativi rimborsi da parte di tali unità.

Altro fattore che provoca una rilevante diseconomia è dovuta alle modalità di corresponsione da parte delle ASL e Aziende Ospedaliere di quanto previsto dalla convenzione. Infatti, sottoscritta la convenzione, le Unità territoriali debbono iniziare l'espletamento del servizio convenzionale pur essendo sprovviste di adeguata cassa.

Ciononostante l'ente con la circolare citata ha inteso intraprendere un percorso amministrativo teso a monitorare l'andamento delle convenzioni al fine di definire gli opportuni indirizzi amministrativi e gestionali nella stipula delle convenzioni a livello territoriale. Partendo dall'analisi dei dati ricevuti dalla periferia, l'ente intende fare emergere le criticità maggiormente frequenti ed individuare le connesse azioni correttive ritenute maggiormente idonee anche sotto il profilo della uniformità.

Le problematiche sopra accennate, tuttavia, potrebbero trovare soluzione proprio facendo leva sulla natura pubblicistica: si potrebbe in tal senso configurare l'applicazione dell'istituto giuridico dell'accordo tra pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 21 della legge 11 febbraio 2005, n. 15. Tale disposizione legislativa prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. A tal fine si potrebbe concludere un accordo quadro tra il Ministero della salute, le Regioni e la Croce Rossa Italiana per la disciplina generale della gestione dei servizi richiamati. Sul punto è stato utile acquisire anche il parere dell'Avvocatura generale dello Stato in relazione alla possibilità per l'amministrazione pubbliche di partecipare alle gare di appalto e di stipulare gli accordi menzionati.

L'ente ha avviato, come in precedenza indicato, una indagine conoscitiva al fine di venire a conoscenza di tutte le convenzioni stipulate a livello locale sia in relazione all'attività connessa al servizio di pronto soccorso e trasporto infermi, sia per quanto attiene le attività e servizi sanitari e socio assistenziali per conto dello Stato, delle Regioni e degli altri Enti pubblici e privati connesse con i compiti del servizio sanitario nazionale.

Per quanto riguarda il primo ambito di attività l'indagine non è ultimata e gli elementi a disposizione non risultano adeguati per dimostrare correttamente il fenomeno, mentre per la seconda tipologia di attività sono disponibili le schede riportanti tutti i contratti in essere.

Il senatore RIZZI (*LNP*), con riferimento alle problematiche che attingono alla disparità nella partecipazione alle gare di affidamento del servizio di trasporto degli infermi, ritiene opportuno individuare meccanismi volti a salvaguardare la qualità dei servizi offerti dalla Croce Rossa Italiana, in considerazione di alcuni elementi qualificanti e insostituibili, quali la diffusione capillare sul territorio, l'adeguatezza dei mezzi del soccorso, nonché la consolidata esperienza nella gestione delle attività dell'emergenza. In tal senso chiede quindi una valutazione riguardo alla possibilità di incorporare l'attività del soccorso, secondo i parametri propri delle Onlus, nella prospettiva di consentire la piena concorrenzialità con gli altri organismi nell'affidamento delle convenzioni.

Il senatore FOSSON (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE*) chiede un aggiornamento riguardo alla gestione commissariale attuale.

La senatrice BASSOLI (*PD*), oltre alla ventilata ipotesi di una riconfigurazione giuridica dell'ente, pone quesiti in merito alle possibili misure volte ad una maggiore razionalizzazione dei posti, con particolare riferimento alle prospettive di gestione delle risorse umane e alla qualificazione del personale medesimo. A tale riguardo, dopo aver sottolineato come nell'ambito dell'indagine conoscitiva recentemente conclusa in merito al tra-

sporto degli infermi sia emersa un dato estremamente preoccupante per la scarsa qualità dei mezzi e del personale impiegato, chiede se non si possa valutare l'opportunità di utilizzare l'esperienza maturata nell'ambito della Croce rossa per contribuire ad una riqualificazione del sistema dell'emergenza e urgenza nel suo complesso. Sottolinea quindi l'esigenza di maggiori delucidazioni riguardo allo stato delle convenzioni nelle diverse regioni italiane.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare la dottoressa Carone per i dettagliati elementi informativi resi, dopo aver sottolineato l'esigenza di tracciare un preliminare quadro sull'attività istituzionalmente svolte dall'ente in argomento, con particolare riferimento alle peculiarità che attengono al trasporto degli infermi, pone quesiti riguardo alla situazione finanziaria e di bilancio della Croce rossa italiana, con particolare riferimento ai trasferimenti a carico del Servizio sanitario nazionale – pari a circa 140 milioni di euro annui – dedicati all'espletamento di compiti sanitari, alle risorse proprie, nonché alle somme percepite provenienti dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero della difesa.

Sarebbe quindi utile un aggiornamento riguardo agli ultimi bilanci nonché all'eventuale sussistenza di contenziosi con la Corte dei conti. Domanda quindi ragguagli in merito alla programmazione e alla sostenibilità di eventuali attività di formazione e aggiornamento del personale, nonché ulteriori dati circa la contrattualizzazione dei rapporti con gli enti pubblici per il trasporto degli infermi attraverso il meccanismo delle convenzioni.

Sottolinea infine l'esigenza di maggiori approfondimenti riguardo alla gestione dei comitati locali, rispetto a quelli provinciali e regionali, nonché in merito alla situazione complessiva che concerne le nuove assunzioni.

La dottoressa CARONE, in replica ai quesiti posti, fa presente al senatore Rizzi che, nell'ambito del processo di riforma in corso di attuazione degli enti sottoposti al controllo del Ministero della salute di cui alla legge delega n. 183 del 2010, è in corso una riflessione sulla possibilità di individuare, quanto meno per i comitati locali, un assetto giuridico caratterizzato da una maggiore autonomia al fine di gestire in modo ottimale gli interventi sul territorio. Si fa carico quindi di riferire al Commissario i quesiti avanzati in merito alla gestione commissariale in atto.

Con riferimento alle questioni sollevate dal presidente Tomassini – la maggior parte delle quali necessitano di un approfondimento specifico che si riserva di fornire successivamente – ricorda che è in corso un'indagine volta ad approfondire il complesso delle attività e dei relativi atti esistenti, ferma restando l'esigenza di contenere il ricorso alla sottoscrizione di convenzioni prive di copertura.

Dopo alcuni brevi cenni riguardo all'utilizzo di fondi propri per l'effettuazione di interventi all'estero, assoggettati ad una gestione contabile distinta sebbene nell'ambito di un unico bilancio, osserva come le maggiori criticità debbano essere ravvisate nell'ambito delle singole conven-

zioni, con il servizio del trasporto degli infermi delle centrali operative del 118, attualmente in corso di attento monitoraggio.

Nel sottolineare la professionalità delle attività di formazione e di aggiornamento del personale, rende noto che, riguardo alla complessiva situazione finanziaria, sussiste un programma con la Corte dei conti nella prospettiva di concludere l'approvazione dei bilanci relativi agli anni 2008, 2009 e 2010 entro il mese di novembre del 2011. A tale riguardo fa quindi presente che è stato concluso il procedimento di approvazione del bilancio consultivo del 2007 oltre a quello consolidato relativo all'anno 2006.

Dopo aver sottolineato che le somme provenienti dal Ministero della salute e della difesa sono finalizzate e vincolate per lo svolgimento di determinate attività, salvo diversa autorizzazione per l'utilizzo di fondi non impiegati negli esercizi precedenti, rileva che l'attività di trasporto degli infermi, a partire dall'approvazione del nuovo statuto del 2005, è parte integrante delle competenze istituzionalmente attribuite all'ente attraverso lo strumento delle convenzioni.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato la dottoressa Carone e i senatori intervenuti, in attesa della documentazione richiesta, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi (n. 358)

(Osservazioni alla 11^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore RIZZI (*LNP*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, concernente la disciplina di alcuni profili in materia di congedi, aspettative e permessi, fruibili da lavoratori dipendenti pubblici o privati, ed è stato predisposto in base alla disciplina di delega di cui all'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Per quanto d'interesse della Commissione, segnala in primo luogo la novella di cui all'articolo 2. Essa prevede che, nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al centottantesimo giorno dall'inizio della gestazione, la dipendente abbia la facoltà di riprendere in ogni momento l'attività lavorativa, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale, o con quest'ultimo convenzionato, e il medico competente ai fini della prevenzione e della tutela della salute nel luogo di lavoro attestino che tale scelta non rechi pregiudizio alla salute della dipendente.

Dà quindi conto della novella di cui all'articolo 7, concernente il congedo per cure, previsto in favore dei lavoratori mutilati ed invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento.

In primo luogo, aggiornando il riferimento ormai obsoleto al «medico provinciale», contenuto nella disciplina fino ad ora vigente, la disposizione in argomento prevede che la domanda di congedo sia accompagnata dalla richiesta del medico di base o di un medico appartenente ad una struttura sanitaria pubblica, richiesta da cui risulti l'esigenza della cura in relazione all'infermità invalidante. In secondo luogo, si specifica che, durante il congedo in esame, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento secondo il regime economico delle assenze per malattia. Inoltre, si prevede che il lavoratore sia tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure.

Nel preannunciare un orientamento favorevole – anche alla luce del dibattito svoltosi nel corso della riunione della Sottocommissione per i pareri di ieri che è esitata con la rimessione del provvedimento in titolo alla sede plenaria – ritiene opportuno formulare taluni rilievi, con particolare riguardo all'esigenza di affermare la necessità di un criterio di prevalenza nel caso della discordanza tra il parere del medico specialista e di quello competente nel luogo di lavoro per la lavoratrice che intenda riprendere l'attività lavorativa dopo l'interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza. Occorre altresì a suo giudizio uno specifico richiamo alla possibilità, per i genitori di minori affetti da patologie croniche – quali ad esempio il diabete – di ricorrere a permessi retribuiti per lo svolgimento delle necessarie azioni di supporto assistenziale. Si riserva tuttavia di presentare uno schema di osservazioni alla luce delle considerazioni che emergeranno nel corso del dibattito.

Si apre quindi la discussione generale.

La senatrice BIONDELLI (*PD*), pur sottolineando come il provvedimento in esame sia volto a porre un freno alle pratiche abusive che si sono verificate con estrema frequenza, rammenta tuttavia l'esigenza di non dimenticare come la normativa in materia di congedi, aspettative e permessi sia volta a rispondere ai bisogni di persone di per sè caratterizzate da situazioni di fragilità, in termini sanitari ed assistenziali.

Dopo aver sottolineato come sarebbe preferibile che all'articolo 2 sia precisato il diritto della donna lavoratrice a riprendere l'attività lavorativa, al fine di evitare possibili strumentalizzazioni della prevista «facoltà» da parte del datore di lavoro per ragioni di organizzazione del personale, concorda con il senatore Rizzi in merito all'esigenza di prevedere criteri di prevalenza nel caso di una eventuale discordanza tra i pareri del medico specialista del Servizio sanitario nazionale e del medico competente in materia di lavoro.

Con riferimento all'articolo 7, per quanto concerne il congedo per cure, sarebbe opportuno a suo giudizio prevedere l'estensione del periodo fruibile da parte di lavoratori mutilati ed invalidi civili sotto la precipua responsabilità del medico prescrittore. Coglie quindi l'occasione per sottolineare come il complesso della normativa finalizzato al riordino della disciplina in materia di aspettative, permessi e congedi appaia, anche a giu-

dizio delle associazioni degli invalidi, assai restrittiva. Formula in particolare forti perplessità con riferimento alle novelle di cui agli articoli 3, in materia di congedo frazionato, nonché riguardo all'articolo 4, riguardo alla disciplina di permessi retribuiti da parte dei genitori.

La senatrice BAIIO (*Misto-APL*) dichiara preliminarmente di condividere i rilievi formulati dal relatore in merito alla possibilità di ricorrere a permessi retribuiti per l'assistenza a minori affetti da patologie croniche come il diabete, posto che è prassi diffusa la richiesta del riconoscimento della disabilità grave, ai sensi della legge 104 anche per patologie, tra le quali si annovera principalmente il diabete che, con un corretto percorso terapeutico, non necessariamente induce alla disabilità del soggetto affetto. Peraltro non dovrebbe essere a suo giudizio rilevante l'età del minore. A questo riguardo occorre tuttavia definire una disciplina flessibile, affidando alla responsabilità del medico la scelta sull'articolazione dei permessi retribuiti.

Coglie tuttavia l'occasione per sottolineare come la normativa in esame costituisca un segnale importante di attenzione alle famiglie che presentano oneri assistenziali di notevole entità, anche nella prospettiva di limitare per quanto possibile fenomeni di abbandono del lavoro da parte dei genitori o familiari per assolvere ai compiti di sostegno. Nell'auspicio che il relatore accolga tali considerazioni nella proposta di osservazioni, si riserva tuttavia di presentare un eventuale atto di sindacato ispettivo in materia.

Non essendovi altri iscritti a parlare, si chiude quindi la discussione generale.

Il senatore RIZZI (*LNP*), in relazione alle considerazioni emerse nel corso del dibattito, presenta e illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicato in allegato al resoconto. In particolare ritiene opportuno accogliere le osservazioni formulate dalla senatrice Baio riguardo all'irrelevanza dell'età del minore per la fruizione di permessi retribuiti da parte del genitore, esplicitando il riferimento al diabete tra le malattie croniche contemplate.

Con riferimento all'intervento della senatrice Biondelli, concorda sull'esigenza di consentire il superamento del limite dei 30 giorni per il ricorso al congedo per cure, sia pure dietro adeguata certificazione del medico competente. Sottolinea infine l'esigenza che la facoltà di riprendere l'attività lavorativa da parte della donna sia configurato come un diritto, non negabile da parte dell'azienda, ma subordinato esclusivamente al parere sanitario.

Il presidente TOMASSINI interviene incidentalmente per sottolineare come, al di là dei numerosi suggerimenti emersi nel corso del dibattito e accolti nello schema di osservazioni avanzato dal relatore, resta ferma la facoltà per ogni senatore che lo ritenga di partecipare ai lavori della Com-

missione di merito al fine di rappresentare ulteriormente le istanze rappresentate nel corso dell'esame in sede consultiva.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

La senatrice BASSOLI (*PD*), nel ringraziare il relatore per aver accolto gran parte delle osservazioni formulate, annuncia tuttavia il voto di astensione del suo Gruppo, poiché a suo giudizio ritiene di non condividere la *ratio* complessiva dell'intervento normativo di riordino della disciplina vigente.

La senatrice ADERENTI (*LNP*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo allo schema di osservazioni proposto, tenuto conto che i rilievi formulati appaiono rispondere alle esigenze dei disabili gravi e familiari tenuti alla loro assistenza. Prende tuttavia atto con rammarico che il Gruppo del Partito Democratico, nonostante l'accoglimento di numerosi spunti, ritenga di manifestare un voto di astensione.

La senatrice BAIÒ (*Misto-ApI*) esprime un voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di osservazioni formulata dal relatore, sottolineando tuttavia come permangano talune perplessità sul complesso del provvedimento in titolo.

Il senatore CALABRÒ (*PdL*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo poiché i rilievi formulati dal relatore contribuiscono ad una maggiore chiarezza nella definizione del rapporto tra pareri medici nonché tengono debitamente conto delle problematiche attuali che attengono all'assistenza di pazienti con malattie croniche. Rileva inoltre come sia emersa nel complesso una sostanziale condivisione da parte di tutte le forze politiche.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi formulato dal relatore.

La seduta termina alle ore 16,20.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 358

La 12^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

– che all'articolo 2 venga sottolineato che la facoltà di riprendere il servizio sia un diritto della donna, non negabile da parte dell'azienda, ma subordinato esclusivamente al parere sanitario;

– che all'articolo 2 venga valutata l'eventualità di una discordanza tra il parere del medico specialista e di quello competente, al fine di stabilire l'eventuale parere prevalente;

– che venga altresì prevista la possibilità di ricorrere a permessi retribuiti senza vincoli correlati all'età del minore, da parte dei genitori e di persone da essi delegate, per l'assistenza a minori affetti da patologie croniche non invalidanti, come ad esempio il diabete, tenuto conto che la normativa vigente non prevede alcun diritto alla fruizione di permessi retribuiti, per tali finalità, da parte dei genitori;

– che all'articolo 7 venga superato, dietro adeguata certificazione del medico competente, il limite dei trenta giorni relativo al congedo per cure.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 4 maggio 2011

156^a Seduta

Presidenza della Presidente

BOLDI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il consigliere di Stato Rocco Cangelosi.

La seduta inizia alle ore 13,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, infine, che la pubblicità della seduta sarà assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà disponibile in tempi rapidi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul sistema Paese nella trattazione delle questioni relative all'UE con particolare riferimento al ruolo del Parlamento italiano nella formazione della legislazione comunitaria: audizione di un consigliere di Stato

Riprende il seguito dell'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 3 maggio 2011.

La PRESIDENTE ringrazia l'ambasciatore Cangelosi per la sua disponibilità a svolgere l'odierna audizione.

L'ambasciatore CANGELOSI, dopo aver ripercorso gli aspetti salienti introdotti dal Trattato di Lisbona e le loro ripercussioni per l'Italia, si sofferma sui profili che, a suo avviso, devono considerarsi dirimenti per assicurare una partecipazione più incisiva del Paese ai processi decisionali europei, ovvero: il coordinamento interno, il ruolo della Rappresentanza a Bruxelles e la funzione del Presidente della Repubblica.

Quanto al primo aspetto, di fronte al rafforzato ruolo del Consiglio europeo, occorrerebbe, a suo parere, potenziare le strutture che fanno capo alla Presidenza del Consiglio, anche se, al riguardo, occorre riconoscere che l'*expertise* maggiore nella gestione degli affari comunitari risiede, tradizionalmente, nel Ministero degli affari esteri.

In proposito, egli ricorda che, in passato, era stata ventilata l'ipotesi – che, peraltro, si è concretata almeno in una circostanza – di unificare il Ministro delle politiche comunitarie con il ruolo di sottosegretario agli esteri con delega agli affari comunitari: tale opzione, però, potrebbe non bastare per creare le sinergie di cui ha bisogno l'Italia, in quanto persiste la necessità di istituire una struttura che si raccordi direttamente con Palazzo Chigi, ad esempio, mediante l'incardinamento, presso la Presidenza del Consiglio, di una sorta di vice Primo Ministro competente per tutte le questioni europee, che possa avvalersi, al contempo, delle strutture esistenti sia presso il MAE che presso il Ministero per gli affari comunitari.

Quanto al secondo aspetto, il consigliere di Stato richiama l'attenzione sull'attività del Coreper, mettendo in risalto come tale organo, pur chiamato a continuare il compito cruciale di preparazione delle decisioni del Consiglio europeo, potrebbe, in futuro, risultare inadeguato ad assicurare i dovuti arbitraggi politici di cui necessita sempre di più l'Europa, essendo, come è noto, formato dagli ambasciatori dei 27 Paesi membri. In proposito, potrebbe essere opportuno che esso venga affiancato da un «consiglio legislativo» chiamato a svolgere, sempre nell'ambito del Consiglio, la funzione di coordinamento di tutta l'attività comunitaria, agendo come una sorta di «seconda camera» dell'Unione, in parallelo con il Parlamento europeo.

Relativamente all'ultimo aspetto preso in considerazione, ossia all'azione del Presidente della Repubblica nell'attuazione dei Trattati europei, l'oratore si sente di affermare – anche sulla base della propria personale esperienza professionale – che il Capo dello Stato ha assunto, sempre di più, il compito di garante che tutela, nei confronti dell'Unione europea, il patrimonio di credibilità dell'Italia come Paese fondatore della costruzione comunitaria e come importante attore del processo di integrazione europea imperniato sul metodo comunitario.

In proposito, diviene sempre più auspicabile ed utile un raccordo costante dell'Esecutivo con la Presidenza della Repubblica, soprattutto alla vigilia di importanti appuntamenti europei, non solo per assicurare una superiore sintesi politica delle posizioni interne, ma anche per dare più forza e coerenza all'azione politica italiana nelle sedi europee.

Conclude informando che, peraltro, da alcuni anni, è attivo il cosiddetto «Gruppo di Arrayolo», che riunisce i Presidenti della Repubblica di

Germania, Austria, Finlandia, Portogallo, Lettonia, Ungheria, Polonia, Italia e Slovenia, il quale, mediante uno scambio di vedute sullo stato dell'Unione, esercita una sorta di *moral suasion* collettiva nei confronti dei governi e delle Istituzioni dell'UE.

Seguono quesiti e commenti dei senatori.

La PRESIDENTE chiede ulteriori chiarimenti in merito al «consiglio legislativo» testé evocato dall'oratore, nonché la formulazione di possibili risposte ai cittadini europei che – soprattutto nei periodi di crisi dell'Unione europea, come è attualmente – si interrogano sugli effettivi vantaggi che può arrecare, nella vita quotidiana, la partecipazione al processo di integrazione comunitaria.

La senatrice MARINARO (PD) sollecita un approfondimento sulla circostanza, ricorrente nei rapporti tra l'Italia e l'Unione, per cui l'appartenenza del Paese alla costruzione dell'Europa è stata percepita, quasi esclusivamente, come adempimento ad un vincolo esterno.

Si domanda, inoltre, se non sia giunto il momento, nella prospettiva di realizzazione del principio di «democrazia partecipata», di operare, nell'ambito della comunità nazionale, un vero e proprio salto culturale per concepire l'interesse del Paese nell'ambito, più complessivo, dell'interesse comune dell'Unione europea.

Il senatore SANTINI (PdL) chiede delucidazioni, da un lato, sui nuovi rapporti che intercorrono tra la Presidenza stabile del Consiglio europeo e la Presidenza semestrale dell'Unione, dall'altro, sulla percorribilità dell'opzione organizzativa che prefiguri un Ministro per gli affari europei che, entro la propria struttura, possa avvalersi di un sottosegretario specializzato per gli affari esteri.

Il senatore DIVINA (LNP) si domanda, a fronte di una oggettiva e progressiva decurtazione dei bilanci nazionali e comunitario, se possa avere ancora senso il mantenimento delle Ambasciate bilaterali dell'Italia presso le capitali dei 27 Paesi membri dell'Unione europea.

In sede di replica, l'ambasciatore CANGELOSI chiarisce, tra l'altro, che con il termine «consiglio legislativo» egli ha inteso fare riferimento ad un organo interno del Consiglio dei Ministri, avente il compito di cooperare più strettamente con il Parlamento europeo e con il Coreper, allo scopo di armonizzare l'attività legislativa complessiva dell'Unione.

Inoltre, a fronte di una effettiva deriva intergovernativa dell'UE – di cui, purtroppo, occorre prendere atto e che rischia di risultare foriera di difficoltà per l'Italia, per la quale il metodo comunitario si è sempre dimostrato più conveniente – i Parlamenti nazionali sono chiamati ad assolvere ad una funzione essenziale nel coinvolgimento dei cittadini europei nella costruzione comunitaria: in tal senso, la comprensione dei vantaggi insiti

nell'appartenenza dell'Italia all'Unione può essere accresciuta anche sottolineando quelli che possono essere definiti i «costi della non-Europa».

L'Ambasciatore, quindi, riconosce come gran parte delle relazioni bilaterali tra gli Stati membri vengano svolte, di fatto, direttamente a Bruxelles, mentre, su un altro versante, si è andata vieppiù riducendo la visibilità e l'importanza delle Presidenze di turno, anche perché, come è previsto dai Trattati, i Consigli europei hanno luogo esclusivamente nella capitale belga.

Conclude evidenziando come – indipendentemente dal disegno organizzativo che si vorrà impostare al fine di garantire una proiezione nazionale coerente nel contesto europeo – rimanga indubbio il dato relativo all'esistenza di una consolidata *expertise* nelle materie comunitarie in seno al MAE: probabilmente, la chiave del successo, nella soluzione del problema in esame, risiede nel potenziamento di tale struttura mediante il suo parallelo raccordo con il Dipartimento per le politiche europee.

Segue, a tale ultimo riguardo, un breve intervento della presidente BOLDI, la quale rammenta come, a fronte dell'indubbio *atout* del Ministero degli affari esteri, rappresentato dalla sua tradizionale professionalità, si pone la circostanza, ormai indiscutibile ed assodata, per cui la trattazione degli affari europei si riverbera interamente nella politica interna del paese e non più nella sua politica estera.

La PRESIDENTE dichiara, quindi, conclusa l'odierna audizione.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai contratti di credito relativi ad immobili residenziali (n. COM (2011) 142 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Il senatore DIVINA (*LNP*), relatore, introduce la proposta in titolo, evidenziando, in primo luogo, che essa si propone di definire un quadro normativo per alcuni aspetti dei contratti di credito relativi a immobili residenziali per i consumatori e dei requisiti prudenziali e di vigilanza per gli intermediari del credito e i creditori.

Come noto, la crisi finanziaria ha determinato un forte impatto sui cittadini europei e, soprattutto, sui cittadini che avevano contratto un mutuo ipotecario per l'acquisto di immobili, molti dei quali hanno avuto notevoli difficoltà nel far fronte ai prestiti, determinando così l'aumento di inadempimenti e pignoramenti.

Il fenomeno è di portata talmente rilevante che, secondo le stime della Commissione europea per l'anno 2008, il mercato dei mutui ipotecari residenziali nell'Unione ammontava a quasi 6.000 miliardi di euro, pari a circa il 50 per cento del PIL dell'UE. Per questi mutui, il 16 per

cento delle famiglie ha dichiarato di avere difficoltà a pagare le bollette, mentre il 10 per cento è risultato moroso 1.

In questo contesto, prosegue il relatore, nella concessione di mutui ipotecari si sono concentrati due profili di criticità: da un lato la scelta del tipo di prodotto collegato alla concessione del mutuo, spesso viziata da un *deficit* informativo da parte del mutuatario nella fase precontrattuale e comunque da una oggettiva complessità dell'operazione; dall'altro, però, come osserva la Commissione europea, *«resta il fatto che il comportamento irresponsabile di alcuni operatori del mercato ha contribuito a creare la bolla immobiliare ed è stato uno degli elementi determinanti della crisi finanziaria»*.

Tenuto conto di questi problemi e nel quadro degli sforzi intesi a garantire un mercato unico efficiente e competitivo, la Commissione si è impegnata, conseguentemente, a proporre misure in merito alla concessione e accensione responsabile di mutui, compreso un quadro di riferimento affidabile sull'intermediazione creditizia.

In tal senso, la proposta della Commissione ha un duplice obiettivo: da un lato, mira a creare un mercato unico dei mutui ipotecari residenziali efficiente e competitivo, in cui i consumatori, i creditori e gli intermediari del credito possano godere di un elevato livello di protezione e sia assicurata la fiducia dei consumatori, la mobilità dei clienti, l'attività transfrontaliera di creditori e intermediari del credito e la parità di condizioni, rispettando nel contempo i diritti fondamentali sanciti nella Carta di Nizza, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali; d'altro canto, mira a promuovere la stabilità finanziaria, garantendo che i mercati del credito ipotecario operino in maniera responsabile.

Nell'ambito di applicazione della proposta di direttiva, disciplinato dall'articolo 2, rientrano le seguenti figure contrattuali: contratti di credito garantiti da un'ipoteca o da un'altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili residenziali oppure da un diritto legato ai beni immobili residenziali; contratti di credito finalizzati all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o un immobile residenziale costruito o progettato; contratti di credito finalizzati alla ristrutturazione dell'immobile residenziale che un soggetto possiede o intende acquisire, che non rientrano nella direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori.

La proposta di direttiva, concentrandosi sulle proprietà immobiliari di tipo residenziale piuttosto che commerciale, dopo aver recato le definizioni rilevanti (articolo 3) e previsto che agli Stati incomba l'obbligo di individuare le autorità competenti abilitate a garantire l'applicazione della direttiva (articolo 4), vincola gli Stati a esigere che, quando concedono prestiti ai consumatori, il creditore o l'intermediario del credito *«agiscano in maniera onesta, equa e professionale, nel migliore interesse dei consumatori»* e a prevedere che, quando remunerano il proprio personale – che deve avere adeguati requisiti di competenza (articolo 6) –, i creditori o gli

intermediari del credito «*non rechino pregiudizio all'obbligo di agire nel migliore interesse dei consumatori*» (articolo 5).

Il Capo 3 della proposta reca la disciplina sulle informazioni e pratiche preliminari alla conclusione del contratto di credito, tra cui: le disposizioni generali in materia di pubblicità e *marketing* (articolo 7); le informazioni di base da includere nella pubblicità relativa ai contratti di credito (articolo 8); le informazioni generali relative ai contratti di credito (articolo 9), da fornire su supporto cartaceo o su altro supporto durevole mediante il Prospetto informativo europeo standardizzato (ESIS), il cui contenuto è dettagliatamente indicato nell'allegato II della proposta, e che consente di confrontare le condizioni di prestito dei vari operatori abilitati; le informazioni che gli intermediari del credito devono fornire ai consumatori prima di prestare uno dei servizi collegati alla conclusione di contratti di credito (articolo 10).

L'articolo 12 reca la disciplina del tasso annuo effettivo globale (calcolato secondo le modalità indicate nell'allegato I), l'articolo 13 tratta, invece, della disciplina sull'informazione relativa alle modifiche al tasso debitore, mentre l'articolo 14 obbliga gli Stati membri ad imporre ai creditori di procedere, «*prima della conclusione del contratto di credito*», ad una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore, sulla base di criteri tra i quali il reddito, i risparmi, i debiti ed altri impegni finanziari del consumatore. In proposito il relatore segnala la disposizione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lett. a), per cui gli Stati membri devono assicurare che il creditore possa rifiutare il prestito qualora, dalla valutazione del merito di credito del consumatore, dovesse risultare che le prospettive di rimborso del prestito nel corso della durata del contratto di credito sono negative. Funzionale alla valutazione del merito creditizio dei consumatori è l'obbligo di informativa in capo ad essi. I consumatori, infatti, nel quadro della richiesta di credito, devono fornire ai creditori e, se del caso, agli intermediari del credito informazioni complete e corrette circa la loro situazione finanziaria e personale. Tali informazioni devono essere confermate, se necessario, da prove documentali provenienti da fonti indipendenti verificabili (articolo 15).

Dopo aver fissato regole in materia di accesso alle banche dati (articolo 16, che introduce disposizioni intese a garantire a tutti i creditori l'accesso non discriminatorio alle banche dati utilizzate nello Stato membro in questione per valutare il merito creditizio dei consumatori e per verificare che i consumatori rispettino gli obblighi di credito per tutta la durata del contratto di credito), di *standard* di consulenza (articolo 17) e di estinzione anticipata (articolo 18), gli articoli da 19 a 22 (autorizzazione, registrazione e vigilanza degli intermediari del credito) stabiliscono i principi alla base di un quadro normativo e di vigilanza per gli intermediari del credito. Questo quadro prevede l'autorizzazione e la registrazione degli intermediari del credito, a condizione che vengano soddisfatti determinati requisiti sia al momento dell'entrata in attività che su base permanente, nonché l'instaurazione di un regime di passaporto. Tali requisiti di registrazione e di autorizzazione dovrebbero consentire agli interme-

diari del credito di operare in altri Stati membri secondo i principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi. Anche nei casi in cui gli Stati membri decidano di registrare e autorizzare tutti i singoli dipendenti dell'intermediario del credito, l'attività di prestazione di servizi dovrebbe essere notificata sulla base dell'intermediario del credito piuttosto che del singolo dipendente.

Il Capo 10 della proposta reca le disposizioni finali tra cui si prevede che gli Stati membri debbano assicurare che possano essere irrogate adeguate sanzioni amministrative alle persone responsabili della violazione delle disposizioni della direttiva (articolo 24), oltre che garantire l'istituzione di procedure di reclamo e ricorso adeguate ed efficaci per la risoluzione extragiudiziale di controversie in materia di diritti e obblighi stabiliti ai sensi della direttiva tra creditori e consumatori e tra intermediari del credito e consumatori, avvalendosi, se del caso, di organi già esistenti (articolo 25).

Molto rilevante, secondo il relatore, è l'articolo 29 della proposta, che introduce un meccanismo di inderogabilità della disciplina, prevedendo che gli Stati membri provvedano a far sì che i consumatori non possano rinunciare ai diritti loro conferiti dalle disposizioni della legislazione nazionale che danno attuazione o che corrispondono alla direttiva, e a fare in modo che le disposizioni adottate per dare attuazione alla direttiva non siano eluse attraverso l'impiego di forme particolari di contratti.

Il relatore, quindi, passa ad esaminare la base giuridica dell'atto, che è costituita dall'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.

Circa il rispetto del principio di sussidiarietà, egli spiega che, per la Commissione, le dimensioni dell'iniziativa proposta o gli effetti che essa dovrebbe determinare fanno sì che i suoi obiettivi non possano essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possano invece essere realizzati meglio a livello dell'Unione europea. Iniziative intraprese dai soli Stati membri darebbero, infatti, vita a regolamentazioni diverse, che potrebbero compromettere o creare nuovi ostacoli per il buon funzionamento del mercato interno e dare origine a livelli diseguali di protezione dei consumatori. Sono, al contrario, necessari *standard* comuni a livello di Unione europea al fine di completare il mercato interno dei mutui ipotecari residenziali.

Relativamente al principio di proporzionalità, conclude, secondo la Commissione europea, la proposta non va al di là di ciò che è necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti, poiché non disciplina tutti gli aspetti della concessione e accensione di mutui, ma si concentra su alcuni aspetti chiave delle operazioni di credito ipotecario. Al riguardo, la Commissione ha scelto come strumento giuridico una direttiva, che dovrebbe

consentire una maggiore flessibilità nell'armonizzazione, sottolineando che la piena armonizzazione non è sempre necessaria o adeguata: le strutture dei mercati dell'edilizia abitativa e dei mercati dei crediti ipotecari, ad esempio, differiscono notevolmente da uno Stato membro all'altro, come del resto i prodotti e le strutture delle remunerazioni.

La PRESIDENTE, quindi, ringrazia il relatore e rinvia ad una prossima seduta l'avvio della discussione generale.

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (n. COM (2011) 126 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Il senatore FLERES (*PdL*), relatore, illustra la proposta in esame, il cui obiettivo è creare un insieme completo di norme di diritto internazionale privato per i regimi patrimoniali tra coniugi, applicabile solo ai matrimoni aventi carattere transnazionale. In particolare, essa mira a regolamentare le situazioni riguardanti la gestione quotidiana e la liquidazione del regime patrimoniale a seguito di separazione personale o morte di un coniuge, non applicandosi, tra l'altro, alle obbligazioni alimentari, alle liberalità tra i coniugi, ai diritti successori (articolo 1).

Le misure riguardanti la competenza, riunite nel Capo II, si ripromettono di uniformare alle norme vigenti nell'UE le disposizioni riguardanti le autorità giurisdizionali che devono conoscere delle questioni patrimoniali delle unioni transnazionali. In proposito, si distingue, innanzitutto, tra competenza in caso di morte del coniuge e competenza in caso di divorzio, separazione o annullamento del matrimonio. Nel primo caso, l'autorità competente a decidere delle questioni patrimoniali è la medesima che risulta competente a gestire la domanda di successione del coniuge, individuata in base alla proposta di regolamento in materia di successioni e di certificato successorio, tuttora in fase di negoziazione (articolo 3). Nel secondo caso, l'autorità competente è la stessa investita di una domanda di divorzio, separazione o annullamento di un matrimonio ai sensi del Regolamento (CE) n. 2201/2003, qualora tra i coniugi vi sia accordo (articolo 4). In mancanza di accordo o qualora non si rientri nei casi di successione o separazione, la proposta prevede un elenco di criteri di collegamento per determinare lo Stato membro le cui autorità giurisdizionali sono competenti a conoscere dei procedimenti in materia di regime patrimoniale. Questi criteri sono: la residenza abituale dei coniugi; l'ultima residenza abituale comune, se almeno uno dei coniugi vi risiede ancora; la residenza del convenuto e in ultimo la cittadinanza, o nel caso del Regno Unito o Irlanda, il «*domicile*» comune. Questi criteri non sono intercambiabili, ma il successivo è subordinato all'inapplicabilità del precedente (articolo 5). Qualora non fosse possibile determinare la competenza in base a nessuno dei suddetti criteri, essa ricadrà sulle autorità giurisdizionali dello

Stato in cui si trovano uno o più beni di uno o entrambi i coniugi e in quel caso esse si pronunceranno solo sui quei dati beni (articolo 6). Se poi nessuna autorità di nessuno Stato membro risulta competente, la proposta prevede la costituzione di un *forum necessitatis* determinato dalle autorità giurisdizionali di uno Stato membro che presenti un collegamento sufficiente con la causa in questione (articolo 7).

Inoltre, continua il relatore, viene stabilito che in caso di litispendenza, ovvero quando autorità giurisdizionali di diversi Stati membri siano state adite dalle stesse parti in relazione alla medesima causa, l'autorità adita per seconda sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell'autorità adita in precedenza, che avrà sei mesi di tempo per procedere all'accertamento. In caso positivo, la seconda autorità giurisdizionale dichiarerà la propria incompetenza a favore della prima (articolo 12).

Quanto alla legge applicabile, disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo III, viene determinato innanzitutto che essa si applica alla totalità dei beni (articolo 15). Ai coniugi o nubendi è affidata la facoltà di scegliere tra la legge dello Stato in cui hanno la residenza abituale comune, quella dello Stato in cui uno dei due ha la residenza abituale al momento della scelta o quella dello Stato in cui uno dei due ha la cittadinanza al momento della scelta (articolo 16). In mancanza di scelta è previsto che la legge sia determinata in base ai seguenti criteri: la residenza abituale comune dopo il matrimonio, la cittadinanza (di entrambi) al momento del matrimonio, il collegamento più stretto che i dei coniugi hanno insieme, come ad esempio il luogo della celebrazione del matrimonio. Nel caso in cui i coniugi abbiano più di una cittadinanza, il criterio della cittadinanza non viene preso in considerazione. Come per la competenza giurisdizionale, inoltre, i suddetti criteri non sono alternativi tra loro, ma il successivo è subordinato all'inapplicabilità del precedente (articolo 17).

Il relatore sottolinea poi che, i coniugi possono in qualsiasi momento cambiare la legge da applicare al loro regime patrimoniale, con la possibilità di scegliere tra quella dello Stato della residenza abituale e quella dello Stato in cui uno dei due è cittadino al momento della scelta. Salvo che non scelgano che tale legge abbia efficacia retroattiva, la modifica apportata avrà validità per il futuro e in ogni caso non pregiudicherà la validità di atti conclusi in precedenza né eventuali diritti di terzi (articolo 18). Oltre ad altre misure riguardanti le modalità formali per la scelta della legge e la legge applicabile al contratto di matrimonio (articoli 19 e 20), la proposta prevede che uno Stato membro possa non applicare la legge straniera in favore della propria, quando ciò è ritenuto cruciale per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale ed economica (articolo 22). Con queste disposizioni, peraltro, la Commissione europea intende tenere conto delle norme nazionali in particolare per la difesa della casa familiare.

Relativamente al riconoscimento, all'esecutività e all'esecuzione delle sentenze, disciplinati dal Capo IV, le misure proposte sono a favore della libera circolazione e mettono in atto il principio del reciproco rico-

noscimento, sulla base della fiducia reciproca derivante dall'integrazione degli Stati membri europei. Sarà quindi prevista, al posto delle procedure nazionali attualmente vigenti, una procedura uniforme per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie emesse in un altro Stato membro, armonizzando anche i motivi di diniego che saranno ridotti al minimo rispetto a quanto previsto dalle norme nazionali. Per quanto riguarda le decisioni, le norme proposte richiamano quelle in materia di successioni e prevedono che le decisioni siano riconosciute senza che siano necessari ulteriori adempimenti da parte degli Stati membri. In caso di contestazione, la proposta rimanda alla procedura di *exequatur* prevista in questi casi dal regolamento (CE) n. 44/2001 in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale («Bruxelles I») (articolo 26). Tra i motivi di diniego del riconoscimento di una decisione figurano, tra l'altro, i motivi di manifesta contrarietà all'ordine pubblico e la mancata notifica della domanda giudiziale al convenuto (articolo 27). Quanto all'esecuzione, la proposta rimanda al regolamento (CE) n. 44/2001 (articolo 31). Anche gli atti pubblici saranno riconosciuti nei vari Stati membri, salvo che tale riconoscimento non sia contrario all'ordine pubblico, e pertanto godranno dello stesso valore probatorio quanto al contenuto e di una presunzione semplice di validità (articolo 32).

Per la loro esecutività la proposta rimanda al regolamento (CE) n. 44/2001. Al riguardo, è contemplata la possibilità che l'autorità giurisdizionale investita possa rigettare o revocare l'istanza di esecutività solo nel caso in cui l'atto pubblico sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto (articolo 33). Le stesse modalità sono previste per il riconoscimento e l'esecutività delle transazioni giudiziarie (articolo 34).

È prevista poi una norma sull'opponibilità a terzi (articolo 35) che prevede che se uno dei coniugi o un terzo abbia la propria residenza abituale in uno Stato membro e se non sono state rispettate le condizioni di pubblicità o registrazione previste dalla legge di quello Stato, lo Stato membro in questione può prevedere che il coniuge non possa opporre al terzo la legge applicabile.

Esaminando la base giuridica della proposta, il relatore osserva che essa risiede nell'articolo 81, par. 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che stabilisce che nelle materie che rientrano nel diritto di famiglia e che hanno implicazioni transnazionali la competenza a legiferare ricade sul Consiglio, che delibera secondo la procedura legislativa speciale all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo. Tale disposizione fa eccezione – in considerazione della materia trattata, ossia il diritto di famiglia – alla regola generale della cooperazione giudiziaria in materia civile, che prevede l'adozione di misure con la procedura legislativa ordinaria e quindi con il voto a maggioranza qualificata in Consiglio e la codecisione del Parlamento europeo.

Il relatore conclude l'esposizione del documento in titolo, riferendo che la Commissione europea sostiene che la proposta in esame è conforme

sia al principio di sussidiarietà, in quanto il fine di garantire ai cittadini dell'Unione la certezza del diritto e la prevedibilità può essere raggiunto solo mediante l'approvazione di norme comuni a livello dell'Unione, che al principio di proporzionalità, dal momento che si limita a quanto necessario al fine del raggiungimento degli obiettivi, e i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La PRESIDENTE , quindi, ringrazia il relatore e rinvia ad una prossima seduta l'avvio della discussione generale.

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (n. COM (2011) 127 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Il senatore FLERES (*PdL*), relatore, introduce la proposta in titolo, mettendo in risalto che essa è simile, per struttura e contenuto, salvo qualche eccezione, alla proposta riguardante i regimi patrimoniali tra coniugi, e, quanto all'obiettivo da raggiungere, si ripromette di perseguire il medesimo, ovvero creare un insieme completo e armonizzato di norme e riguarda pertanto la competenza, la legge applicabile e il riconoscimento, esecuzione ed esecutività delle decisioni che afferiscono agli aspetti patrimoniali conseguenti alle unioni registrate aventi aspetti transnazionali. Analogamente alla proposta di regolamento riguardante i coniugi, il campo di applicazione della proposta include i soli aspetti patrimoniali ed esclude le materie fiscali, doganali e amministrative, così come gli effetti personali dell'unione registrata, la capacità dei *partner*, le obbligazioni alimentari, i diritti successori del *partner* superstite (articolo 1). Per «unione registrata» si intende il «*regime legale di comunione di vita tra due persone registrato da un'autorità pubblica*» (articolo 2).

Per quanto concerne la competenza, come per la proposta precedente, è prevista la distinzione tra caso di morte di un *partner* e caso di separazione dei *partner*. Nel primo, la competenza spetterà alle autorità giurisdizionali investite della domanda di successione, a norma di quanto sancito dalla proposta di regolamento sulle successioni. Nel secondo, la competenza spetterà alle autorità giurisdizionali dello Stato membro investite dello scioglimento o annullamento dell'unione (articolo 3). Alternativamente a questi due casi, anche per le unioni registrate, si prevedono una serie di criteri per la scelta delle autorità da investire del regime patrimoniale, che sono: la residenza abituale comune dei *partner*, l'ultima residenza abituale se uno dei due vi risiede ancora, la residenza abituale del convenuto e il luogo di registrazione dell'unione. Anche in questo caso, ciascuno di questi criteri è subordinato all'inapplicabilità del precedente (articolo 5).

Se non è possibile stabilire l'autorità competente neanche in questo caso, saranno competenti le autorità giurisdizionali dello Stato in cui si trovano uno o più beni di uno o entrambi i *partner* o le autorità dello Stato di cui entrambi i *partner* hanno la cittadinanza o, nel caso di Regno Unito e Irlanda, il «*domicile*» comune (art 6).

Come per la proposta di regolamento in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, è prevista la costituzione di un *forum necessitatis* (articolo 7), e, anche in materia di litispendenza, le misure proposte sono le medesime (articolo 8).

Circa la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata, di cui al Capo III, viene previsto che essa sarà la legge dello Stato in cui è registrata l'unione (articolo 15) e si applicherà anche se non è la legge di uno Stato membro (articolo 16). Tuttavia, analogamente a quanto previsto in caso si tratti di coniugi, è possibile l'applicazione di norme nazionali il cui rispetto è ritenuto cruciale da uno Stato membro per la salvaguarda dei suoi interessi pubblici (articolo 17). È poi previsto che l'applicazione della legge designata sia esclusa quando risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro. Al riguardo, la proposta sancisce che una norma di legge non può essere considerata contraria all'ordine pubblico del foro per il solo fatto che la legge di quel foro non contempla l'istituto dell'unione registrata (articolo 18).

Anche le norme in materia di riconoscimento, esecutività ed esecuzione, di cui al Capo IV, ricalcano quelle proposte per i regimi patrimoniali tra coniugi. Unica differenza è che viene stabilito che il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione non possono essere negati per il solo fatto che la legge dello Stato membro richiesto non contempla l'istituto dell'unione registrata o non attribuisce ad esso gli stessi effetti patrimoniali (articolo 24).

Analoghe, infine, le disposizioni in materia di opponibilità a terzi (articolo 31) e in materia di comunicazione alla Commissione europea, da parte degli Stati membri, delle norme nazionali riguardanti gli effetti patrimoniali delle unioni registrate e le disposizioni nazionali in materia di opponibilità a terzi (articolo 33).

Anche per questa proposta, conclude il relatore, la base giuridica prevista è l'articolo 81, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, specificamente dedicato alle «misure relative agli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali».

L'Esecutivo europeo sostiene, inoltre, che la proposta è conforme sia al principio di sussidiarietà, in quanto un'azione unilaterale da parte di ogni singolo Stato non garantirebbe il raggiungimento dell'obiettivo di conferire maggiore certezza del diritto attraverso un insieme comune di norme, che al principio di proporzionalità, visto che non va oltre quanto strettamente necessario al fine del raggiungimento dell'obiettivo proposto. Infine, sempre secondo la Commissione europea, anche questa proposta rispetta i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La PRESIDENTE, quindi, ringrazia il relatore e rinvia ad una prossima seduta l'avvio della discussione generale.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Mercoledì 4 maggio 2011

75ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCENARO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Vito Pirrone, presidente della sezione di Catania dell'Associazione Nazionale Forense.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione dell'avvocato Vito Pirrone, presidente della sezione di Catania dell'Associazione Nazionale Forense

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 20 aprile scorso.

In apertura di seduta il presidente MARCENARO ricorda che con la seduta odierna prosegue il lavoro di approfondimento della situazione ne-

gli istituti penitenziari italiani che la Commissione sta portando avanti da alcune settimane. In questo senso sarà molto prezioso il contributo che nel corso della seduta odierna fornirà l'avvocato Vito Pirrone, presidente della sezione di Catania dell'Associazione Nazionale Forense.

L'avvocato Vito PIRRONE constata innanzi tutto la drammatica realtà delle carceri in Italia, di cui i ripetuti casi di suicidio, sia di detenuti che di agenti di polizia penitenziaria, sono lo specchio. Si tratta di una realtà in cui al detenuto non è sottratta solo la libertà ma anche la dignità nonché il diritto alla salute e alla sicurezza. L'avvocato, mutuando un'espressione spesso utilizzata dai sociologi, parla di detenuti come di «corpi neutralizzati», resi totalmente inattivi, con un conseguente ed inevitabile abbruttimento.

Come membro dell'Associazione Nazionale Forense, l'avvocato Pirrone rileva inoltre come vi dovrebbe essere continuità – e in Italia non c'è – tra momento processuale e momento penitenziario e sanzionatorio ricordando che l'associazione di cui è parte ha formulato proposte specifiche dirette al miglioramento della situazione, diventata ormai insostenibile.

Sottolineato che in Italia i problemi afferenti alla sfera sociale vengono spesso spostati sul piano penale con l'introduzione di nuove fattispecie di reato, il primo passo dovrebbe essere rappresentato da una estesa depenalizzazione, considerato che spesso una sanzione amministrativa costituisce un deterrente più corretto ed efficace. Inoltre, per i fatti connotati da una marginale offensività, sarebbe opportuno prevedere la possibilità di pervenire a soluzioni di non punibilità (c.d. irrilevanza del fatto). Sarebbe inoltre utile una maggiore estensione dell'istituto della messa in prova, con la sospensione del procedimento e, nel caso di esito positivo della prova, con l'estinzione del reato. Queste considerazioni scaturiscono dalla consapevolezza che la reclusione ha di fatto scarsa efficacia preventiva, come si evince dagli elevati tassi di recidiva; di conseguenza la carcerazione dovrebbe essere prevista come misura residuale, *extrema ratio*, e invece oggi risulta essere spesso la sola sanzione applicata in concreto.

Va altresì sottolineata la necessità di una maggiore tutela nelle carceri del diritto alla salute, con maggiori e reali controlli periodici da parte delle aziende sanitarie locali, nonché la necessità di una distribuzione dei detenuti all'interno degli istituti penitenziari che tenga conto della «tipizzazione» dei reati da questi commessi.

Infine, bisogna insistere sull'opportunità di prevedere per i detenuti che abbiano scontato la loro pena misure atte a seguire il loro reinserimento socio-lavorativo. La garanzia di un posto di lavoro, e la conseguente stabilità economica, costituirebbero un forte deterrente rispetto a nuovi reati. Si creerebbe così un circolo virtuoso per cui la maggiore attenzione nei confronti del detenuto si tradurrebbe in maggiore sicurezza sociale.

Prendono quindi la parola i senatori PERDUCA(*PD*), FLERES (*PdL*) e Mariapia GARAVAGLIA (*PD*).

Segue un breve intervento del presidente MARCENARO.

A tutti risponde l'avvocato Vito PIRRONE.

Il presidente MARCENARO ringrazia la personalità audita e i senatori presenti al dibattito.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2431) PINOTTI ed altri. – Delega al Governo per l'emanazione del codice penale per i reati commessi nel corso di missioni militari all'estero

(Parere alle Commissioni 2^a e 4^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 aprile scorso.

Il presidente MARCENARO, relatore, illustra lo schema di parere sottolineando che esso tiene conto delle osservazioni emerse al termine della seduta dello scorso 6 aprile.

Quindi il presidente MARCENARO, accertata la presenza del numero legale, mette ai voti lo schema di parere illustrato. La proposta è approvata all'unanimità.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2431

«La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani» esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, che attribuisce al Governo una delega per l'emanazione del codice penale per i reati commessi nel corso di missioni all'estero,

tenuto conto che il DDL di delega in oggetto intende muoversi in linea con le quattro Convenzioni internazionali, firmate a Ginevra l'8 dicembre 1949, ratificate ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1739, e con i protocolli aggiuntivi del 1977, ratificati ai sensi della legge 11 dicembre 1985, n. 762 – in quanto realizza un sistema di tutela dei diritti umani e di rispetto del diritto internazionale umanitario applicabile in occasione di qualsiasi missione militare all'estero – nonché con la Convenzione del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, ratificata ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 279, e con lo statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232;

sottolineato che l'impegno di emanare norme attuative è stato assunto solennemente dall'Italia sia con la legge di ratifica del Trattato di Roma (l. 12 luglio 1999, n. 232), sia all'atto della propria candidatura a componente del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite;

apprezzato il fatto che l'articolo 2, lettera *b*), comma 2) prevede che il codice si applichi ai reati commessi nel corso di missioni militari all'estero, anche se scoperti dopo la fine della missione;

apprezzato altresì il fatto che il DDL di delega in oggetto all'articolo 2, lettera *b*) comma 12) prevede la colpevolezza del militare che abbia eseguito un ordine illegittimo, quando l'ordine sia manifestamente contrario alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia;

rilevato positivamente che l'articolo 2, lettera *b*) comma 3) introduce la giudicabilità anche di coloro che, posteriormente alla commissione del reato, abbiano cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato;

considerato che l'articolo 2, lettera *c*), comma 3) introduce l'applicabilità delle pene anche in caso di uso di metodi di combattimento vietati dalle convenzioni internazionali, dalla legge o che siano contrari all'onore militare;

sottolineato il fatto che il DDL in oggetto, prevede la punibilità di coloro che con il loro comportamento, anche omissivo, in violazione delle convenzioni internazionali o della legge abbiano originato danni ad ospedali ovvero altri edifici o postazioni adibiti al ricovero o alla cura degli infermi, di edifici destinati all'esercizio di un culto, nonché dei beni culturali;

apprezzato il fatto che l'articolo 2, comma 12), sanziona esplicitamente gli atti di tortura o trattamenti inumani, e rilevato peraltro che l'introduzione del reato di tortura nell'ordinamento italiano corrisponde ad un preciso impegno assunto dal nostro paese sottoscrivendo, tra i principali, i seguenti documenti internazionali: il *Patto internazionale delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici*, la *Convenzione Onu contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti*, il relativo *Protocollo opzionale*, la *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, la *Convenzione europea dei diritti dell'uomo* ed altri importanti atti internazionali;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

che sarebbe necessario, per meglio corrispondere alle convenzioni citate (Convenzione di Ginevra del 1949, con ratifiche e protocolli aggiuntivi; Convenzione del 1954 per la protezione dei beni culturali, statuto istitutivo della Corte Penale Internazionale e Trattato di Roma, entrambi ratificati il 12 luglio 1999) provvedere preliminarmente a una modifica specifica del codice penale per i reati commessi nel corso di missioni all'estero, inserendo tali modifiche nel codice militare di pace, così come previsto da un odg al DDL 2291 accolto dal Governo;

che sarebbe opportuno, dando seguito ad un odg al DDL 2537 accolto dal Governo, definire allo stesso tempo il quadro normativo generale delle missioni militari di pace all'estero.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 4 maggio 2011

89ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

La seduta inizia alle ore 15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Intervengono per la RAI il dottor Luca Romano e il dottor Pier Paolo Pioli.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune relative alle campagne per i referendum popolari indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011 – Documento n. 12

(Seguito e conclusione dell'esame. Approvazione con modificazioni)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il PRESIDENTE, con riferimento ad alcuni articoli di giornale che sostengono come egli abbia ceduto ad un ricatto, ricorda la decisione unanime assunta il 20 aprile il sede di Ufficio di Presidenza circa la priorità da garantire all'esame della delibera in materia di *referendum*, con la convocazione di tutte le sedute necessarie, rispetto all'Atto di indirizzo sul pluralismo, il cui esame sarebbe ripreso subito dopo, nella prima seduta utile. Ringrazia quindi i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato per i loro interventi a favore di un'intesa, confermando che nei giorni dal 17 al 19 maggio la Commissione procederà all'esame e all'approvazione dell'Atto di indirizzo in materia di pluralismo.

Il senatore BUTTI (*PdL*) esprime solidarietà al Presidente rispetto agli attacchi subiti, evidenziando come il ricatto non è tecnica che appartiene alle tradizioni della Commissione o ai parlamentari che la compongono. La ricerca degli opportuni accordi anche con il relatore sulla delibera referendaria dimostra la disponibilità della maggioranza a lavorare per garantire alla Commissione lo svolgimento del proprio ruolo.

Rilevando come al Gruppo PD interessi soprattutto il rispetto degli obblighi di legge, il senatore MORRI (*PD*) sottolinea come la RAI abbia finora ignorato i *referendum* e qualunque informazione ad essi relativa. Esprimendo soddisfazione per la presenza e la collaborazione odierna della maggioranza, che restituiscono alla Commissione il suo ruolo, ringrazia il Presidente e ribadisce l'inopportunità del ricorso a qualunque forma di scambio o di miope ostruzionismo.

A nome della Lega Nord il senatore MURA (*LNP*) esprime solidarietà al Presidente, ricordando come l'assenza della maggioranza nelle ultime sedute fosse soltanto mirata al raggiungimento di una condivisione di intenti.

Il deputato CARRA (*UdC*) ritiene che finora si sia perso fin troppo tempo a causa di alcuni atteggiamenti ostruzionistici, terminati solo per l'intervento dei due Presidenti delle Camere, e auspica che non siano più necessarie in futuro tali «raccomandazioni».

Il PRESIDENTE rimarca che la Commissione non ha ricevuto pressioni improprie. La RAI ha però nel frattempo disatteso gli obblighi che la legge le impone, nonostante le sollecitazioni da parte della Commissione.

Si riprende l'esame degli articoli.

Il PRESIDENTE avverte preliminarmente che i seguenti emendamenti, qualora non riformulati o ritirati, presentano profili di inammissibilità: 2.1 (limitatamente alle parole «di candidati o» e «elettorale»), 2.7, 2.4, 2.3, 3.7, 3.16, 3.11, 3.12, 3.13, 3.9, 4.11, 5.13, 5.10, 5.9, 5.16, 5.18, 5.21 6.3, 6.4, 7.6, 7.4, 7.7 e 7.9.

Ricordando che l'emendamento 1.5 è stato dichiarato inammissibile, il PRESIDENTE chiede ai presentatori se intendano illustrare gli altri emendamenti.

Il senatore MURA (*LNP*) e il deputato DE ANGELIS (*PdL*) ritirano tutti gli emendamenti a propria firma.

La Commissione approva quindi l'articolo 1.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2, che si considerano illustrati.

Il senatore PARDI (*IdV*), relatore, invita i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti.

Il senatore MURA (*LNP*) riformula l'emendamento 2.1 nel senso indicato dal Presidente nella dichiarazione di inammissibilità.

Il deputato DE ANGELIS (*PdL*) ritira gli emendamenti di cui è firmatario.

La Commissione approva quindi l'emendamento 2.1 (Nuovo testo), nonché l'articolo 2, nel testo emendato.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 3.4 è sostanzialmente precluso dal ritiro dell'emendamento 1.2.

Il deputato BELTRANDI (*PD*) illustra il 3.1, tendente ad allargare la platea dei soggetti aventi diritto all'accesso radiotelevisivo.

Il senatore PARDI (*IdV*), relatore, si dichiara contrario all'emendamento 3.1 ed invita a ritirare tutti i restanti emendamenti.

Il deputato LAINATI (*PdL*) ritiene opportuno insistere sull'emendamento 3.14.

Concordando con il relatore, il deputato BELTRANDI (*PD*) ritiene tale proposta inopportuna.

Il senatore MURA (*LNP*) e il deputato DE ANGELIS (*PdL*) accolgono l'invito al ritiro di tutti gli emendamenti.

Viene quindi respinto l'emendamento 3.1.

Previa dichiarazione di voto contraria a titolo personale del deputato BELTRANDI (*PD*), risulta poi approvato l'articolo 3.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il deputato BELTRANDI (*PD*) illustra l'emendamento 4.2.

Il deputato LAINATI (*PdL*) suggerisce di modificare tale emendamento eliminando il riferimento al carattere vincolante del parere dei Comitati promotori.

Il deputato BELTRANDI (*PD*) accoglie il suggerimento, formulando il 4.2 (Nuovo testo).

Il relatore PARDI (*IdV*) illustra l'emendamento 4.1, esprime parere favorevole sul 4.3 e sul 4.2 (Nuovo testo), mentre invita i presentatori a ritirare i restanti emendamenti.

Il deputato DE ANGELIS (*PdL*) accoglie l'invito a ritirare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo di cui è firmatario.

Il senatore PROCACCI (*PD*) chiede di velocizzare i lavori mediante una preliminare comunicazione da parte dei presentatori di tutti gli emendamenti che intendono ritirare.

Ribadendo il carattere non ostruzionistico degli emendamenti presentati, il senatore MURA (*LNP*) ritiene più opportuno ascoltare sui vari emendamenti il parere del relatore.

La Commissione concorda.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.3.

Il deputato BELTRANDI (*PD*) si dichiara decisamente contrario all'emendamento, ricordando anche quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge n. 28 del 2000.

Il senatore MORRI (*PD*) chiede ai presentatori di valutare una possibile modifica del termine temporale, utilizzando le parole: «A decorrere dall'approvazione della presente delibera».

Nonostante si sia dichiarato precedentemente a favore dell'emendamento, il relatore PARDI (*IdV*) concorda con tale ultimo suggerimento.

Il deputato DE ANGELIS (*PdL*) non ritiene opportuno modificare il testo.

Dopo votazione di controprova, l'emendamento 4.3 è approvato. La Commissione approva altresì l'emendamento 4.2 (Nuovo testo), nonché l'articolo 4, nel testo emendato.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il deputato BELTRANDI (*PD*) illustra l'emendamento 5.3, opportuno in considerazione degli scarsi spazi informativi concessi finora alle tematiche referendarie.

Il relatore PARDI (*IdV*) si dichiara favorevole all'emendamento 5.7, invitando i presentatori a ritirare i rimanenti emendamenti.

Il deputato DE ANGELIS (*PdL*) dichiara il ritiro di tutti i residui emendamenti a propria firma, al presente articolo nonché ai successivi, ad eccezione del 5.19 o, in subordine, del 5.20.

Il deputato BELTRANDI (*PD*) ritira a sua volta l'emendamento 5.3.

Il relatore PARDI (*IdV*) invita ad una riformulazione del 5.19, con l'eliminazione dal testo delle lettere *b*) e *c*).

Il deputato DE ANGELIS (*PdL*) accoglie il suggerimento e ritira anche l'emendamento 5.20.

Il senatore MURA (*LNP*) ritira il 5.4.

La Commissione approva quindi gli emendamenti 5.2, 5.7, 5.19 (Nuovo testo) e 5.1, nonché l'articolo 5, nel testo emendato.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 6.2 è sostanzialmente precluso a seguito del ritiro dell'emendamento 1.2.

Il RELATORE illustra l'emendamento 6.1.

Con il voto contrario a titolo personale del deputato BELTRANDI (*PD*), la Commissione approva l'emendamento 6.1.

È successivamente approvato l'articolo 6, nel testo emendato.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 7, che si danno per illustrati.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 7.3 è sostanzialmente precluso a seguito del ritiro dell'emendamento 1.2.

Il relatore PARDI (*IdV*) invita a ritirare tutti gli emendamenti.

Il senatore MURA (*LNP*) insiste sugli emendamenti 7.13, 7.11 e 7.12, ritirando i residui emendamenti.

Il deputato BELTRANDI (*PD*) ritiene inopportuna la cancellazione del comma 3, come previsto dall'emendamento 7.13.

Il senatore MURA (*LNP*) riformula l'emendamento nel senso suggerito dal deputato Beltrandi.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 7.13 (Nuovo testo).

Il senatore VITA (*PD*), sottolineando come il testo proposto ricalchi norme estranee alla materia in esame, evidenzia il rischio che ne potrebbe risultare preclusa la programmazione di alcune trasmissioni.

Il senatore MURA (*LNP*) insiste sull'emendamento come riformulato.

Il relatore PARDI (*IdV*) si rimette alla Commissione.

La Commissione approva l'emendamento 7.13 (Nuovo testo).

Il senatore MURA (*LNP*) ritira l'emendamento 7.11.

La Commissione approva l'emendamento 7.12, nonché l'articolo 7, nel testo emendato.

Si passa all'emendamento riferito all'articolo 8, che si dà per illustrato.

La Commissione approva quindi l'emendamento 8.1, nonché l'articolo 8, nel testo emendato. È altresì approvato senza discussione l'articolo 9.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il senatore MURA (*LNP*) ritira l'emendamento 10.2.

La Commissione approva quindi l'emendamento 10.1, nonché l'articolo 10, nel testo emendato.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il senatore MURA (*LNP*) ritira tutti gli emendamenti.

La Commissione approva quindi l'articolo 11.

Si passa pertanto alla votazione finale.

A titolo personale, il deputato BELTRANDI (*PD*), pur dovendosi ritenere soddisfatto per l'adempimento degli obblighi di legge, dichiara il proprio voto contrario a causa del testo dell'articolo 3 che è stato approvato, in quanto troppo restrittivo dei soggetti aventi diritto. Evidenzia altresì l'importanza del ruolo svolto dal Presidente anche in relazione all'immagine della Commissione. Si dichiara infine disponibile a intraprendere quanto prima il confronto sul testo dell'Atto di indirizzo in materia di pluralismo.

Rilevando come il PRESIDENTE abbia richiamato il raggiungimento di un accordo per la definizione dell'Atto di indirizzo entro il giorno 19

maggio, fermo restando il ruolo di ciascuno, il senatore BUTTI (*PdL*) sottolinea come non sia stata intenzione del Gruppo PdL fare ostruzionismo alla delibera in titolo, sulla quale il voto sarà favorevole.

Dichiarandosi soddisfatto per l'approvazione cui si sta giungendo, il senatore MORRI (*PD*) auspica che la RAI possa provvedere quanto prima a svolgere il proprio ruolo, sottolineando l'importanza del lavoro svolto dal Presidente e dal relatore. Esprime pertanto il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il deputato CARRA (*UdC*), preannunciando voto favorevole, ribadisce come il compimento di un atto dovuto sia stato accompagnato da una forte ispirazione dei Presidenti delle due Camere. Non ritiene però opportuno assumere un impegno coatto per favorire una veloce approvazione dell'Atto di indirizzo sul pluralismo, sul quale si dovrà lavorare con tempi congrui.

Il senatore MURA (*LNP*) esprime con soddisfazione il voto favorevole del Gruppo Lega Nord.

È opinione del Presidente che, successivamente all'approvazione della delibera, nessuno potrà più avere alibi, a cominciare dalla RAI che, anche grazie alla guida del nuovo direttore generale, potrà da subito provvedere ad assicurare il reale esercizio del ruolo di servizio pubblico.

La Commissione approva quindi, con il voto contrario del deputato Beltrandi, la delibera nel suo complesso, nel testo emendato, autorizzando il Presidente ad apportare le modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Essendo esaurito l'argomento all'ordine del giorno, il PRESIDENTE avverte che la seduta già prevista per stasera alle ore 20 non avrà più luogo.

Comunica altresì che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 17 maggio 2011, con orario da definire, per procedere all'esame dell'Atto di indirizzo in materia di pluralismo.

La seduta termina alle ore 16,40.

ALLEGATO

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**Documento n. 12 – Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune relative alle campagne per i referendum popolari indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

premesso

che con decreti del Presidente della Repubblica in data 23 marzo 2011, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 4 aprile 2011, sono stati indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011 quattro referendum popolari aventi ad oggetto: l'abrogazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e dall'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; l'abrogazione parziale di norme del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, della legge 23 luglio 2009, n. 99, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare; l'abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte costituzionale; l'abrogazione parziale del comma 1 dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito;

visto

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale, l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;

c) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo Unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

d) considerata l'opportunità che la concessionaria pubblica garantisca il massimo di informazione e di conoscenza su ciascun quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;

e) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

f) considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Art. 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alle consultazioni referendarie del 12 e del 13 giugno 2011 in premessa e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* sino alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione.

2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri dei *referendum*, gli spazi sono ripartiti in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari ai relativi quesiti, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto.

Art. 2.

(*Tipologia della programmazione RAI durante la campagna referendaria*)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della RAI in riferimento alle consultazioni referendarie del 12 e del 13 giugno 2011 ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) la comunicazione politica è effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste e tribune referendarie, previste all'articolo 5, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI. Queste devono svolgersi con le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, tra i soggetti aventi diritto ai sensi del successivo articolo 3;

b) i messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri dei *referendum* di cui all'articolo 6;

c) l'informazione assicurata mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i programmi di approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente ai temi propri dei *referendum*, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 7, non possono aver luogo riferimenti specifici ai quesiti referendari, non è ammessa, a nessun titolo, la presenza di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica e referendaria ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

Art. 3.

(*Soggetti legittimati alle trasmissioni*)

1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri dei *referendum* possono prendere parte:

a) il Comitato promotore di ciascun quesito referendario. Se il medesimo quesito referendario è stato proposto da più Comitati promotori, essi devono essere rappresentati in ciascuna delle trasmissioni, alternandosi negli spazi relativi a tale quesito;

b) le forze politiche che costituiscano Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno due deputati al Parlamento europeo. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a) e b), che abbiano un interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari e che abbiano dato una esplicita indicazione di voto. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni ed ai limiti di cui al presente provvedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), chiedono alla Commissione, entro i 5 giorni non festivi successivi alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente, per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire, se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera c), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento. Entro i cinque giorni non festivi successivi essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente, per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire, se si dichiareranno favorevoli o contrari.

4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera c), ed il loro interesse obiettivo e specifico a ciascun quesito referendario sono valutati dalla Commissione con la procedura di cui all'articolo 10. Con le medesime modalità la Commissione valuta, in caso di dubbio, la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo.

Art. 4.

(Illustrazione dei quesiti e delle modalità di votazione)

1. A decorrere dal 16 maggio 2011, la RAI cura l'illustrazione dei quesiti referendari e informa sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori che non hanno accesso ai seggi elettorali, sulla data e gli orari della consultazione; i programmi sono trasmessi anche nella lingua dei segni, fruibile alle persone non udenti, e sono organizzati in modo da evitare confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.

2. I programmi di cui al presente articolo realizzati con caratteristiche di *spot* autonomo, sentito il parere dei Comitati promotori, sono trasmessi alla Commissione. Essa li valuta con le modalità di cui all'articolo 10.

Art. 5.

(Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica)

1. La Direzione di RAI Parlamento, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*, predispose e trasmette in rete nazionale un ciclo di Tribune riservate ai temi dei *referendum*, televisive e radiofoniche, privilegiando il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto, alle quali prendono parte:

a) i Comitati promotori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), per illustrare le motivazioni dei relativi quesiti referendari e sostenere per essi l'indicazione di voto favorevole;

b) le forze politiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in modo da garantire la parità di condizioni ed in rapporto all'esigenza, per ciascun quesito referendario, di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto a ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire;

c) i comitati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), tenendo conto degli spazi disponibili in ciascuna Tribuna, anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in due parti uguali tra i favorevoli ed i contrari a ciascun quesito.

2. I programmi di cui al presente articolo non possono essere trasmessi nei giorni di sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011.

3. Ai programmi di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali. Nei medesimi programmi non può farsi alcun riferimento alle competizioni elettorali in corso.

4. Qualora ai programmi di cui al presente articolo prenda parte più di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una di quelle che sostengono l'indicazione di voto favorevole deve intervenire in rappresentanza di un Comitato promotore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a).

5. I programmi di cui al presente articolo sono trasmessi su tutte le reti generaliste diffuse in ambito nazionale, televisive e radiofoniche, nelle fasce orarie di maggiore ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali notiziari. Quelle trasmesse per radio possono avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune, ma devono comunque conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'eventuale rinuncia di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti ad intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante: nelle relative trasmissioni è fatta menzione della rinuncia. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze. Le Tribune sono trasmesse dalle sedi RAI di norma in diretta; l'eventuale registra-

zione, purché effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla Tribuna, deve essere concordata con i soggetti che prendono parte alle trasmissioni. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

6. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione di RAI Parlamento, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 10.

7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Nell'ultima settimana precedente le consultazioni la RAI è invitata ad intensificare la verifica del rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), garantendo un più efficace e tempestivo riequilibrio di eventuali situazioni di disparità in relazione all'imminenza della consultazione. Ove ciò non sia possibile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni valuta la possibilità di una tempestiva applicazione, nei confronti della rete su cui è avvenuta la violazione, delle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

8. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, eventualmente disposte dalla RAI, diverse dalle Tribune, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo, in quanto applicabili.

Art. 6.

(Messaggi autogestiti)

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti viene trasmessa, negli appositi contenitori sulle reti nazionali, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

3. Entro i due giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente delibera la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonché la loro collocazione nel palinsesto televisivo e radiofonico nelle fasce orarie di maggiore ascolto. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 10 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui all'articolo 3 del presente provvedimento beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta. In tale richiesta essi:

- a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto a ciascuno dei quesiti referendari per i quali richiedono i messaggi;
- b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
- c) specificano se e in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli comunicati dalla RAI alla Commissione;
- d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario cui è riferita la domanda.

5. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al relativo quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione ad un quesito referendario, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo contenitore, ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.

6. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 7.

(Informazione)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda i temi oggetto dei quesiti referendari, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il

rispetto dei criteri di cui al comma 1. Essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche. A tal fine, qualora il *format* del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento osservando in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari ai quesiti referendari. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta ed a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo o di esponenti politici.

3. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la RAI assicura, anche nelle trasmissioni dei canali non generalisti e nella programmazione destinata all'estero, una rilevante presenza degli argomenti oggetto dei *referendum* nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.

4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti favorevoli o contrari alla consultazione.

5. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 8.

(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa negli ultimi trenta giorni precedenti la consultazione.

Art. 9.

(Trasmissione per non udenti)

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la RAI cura la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'articolo 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli e contrarie ai quesiti referendari e le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 6 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Art. 10.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene con la RAI i contatti che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento.

3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

Art. 11.

*(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione
e del Direttore generale della RAI)*

1. Il Consiglio d'amministrazione e il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**TESTO DEGLI EMENDAMENTI ESAMINATI
IN COMMISSIONE**

Art. 1.

1.4

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

1.3

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Al comma 1 sostituire le parole: «dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento» con le seguenti: «dal 30 maggio 2011».

1.6

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Al comma 1 sostituire le parole: «dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento» con le seguenti: «dal 17 maggio 2011».

1.1

CAPARINI, MURA, PITTONI

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: «La RAI cura con particolare attenzione che non vi siano sovrapposizioni tra i programmi inerenti la campagna referendaria oggetto del presente provvedimento con quelli inerenti la campagna elettorale per le elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011.».

1.2

CAPARINI, PITTONI, MURA

Sopprimere il comma 2.

1.5

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri dei *referendum*, gli spazi sono ripartiti in 3 parti uguali fra le diverse indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli, i contrari e coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto.».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1 lettera a), sopprimere le parole da: «per ciascun quesito referendario» a: «non partecipazione al voto».

Art. 2.**2.1**

CAPARINI, PITTONI, MURA

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 2.**

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della RAI in riferimento alle consultazioni referendarie del 12 e del 13 giugno 2011 ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) la comunicazione politica è effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste e tribune elettorali, previste all'articolo 5, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI. Queste devono svolgersi in parità di condizioni di cui al comma 2 tra i soggetti aventi diritto ai sensi del successivo articolo 3;

b) i messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri dei *referendum* di cui all'articolo 6;

c) l'informazione assicurata mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i programmi di approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente ai temi propri dei *referendum*, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 7 non è ammessa, a nessun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ed elettorale referendaria ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici;

3. Tutti gli spazi sono ripartiti in parti uguali tra i favorevoli e i contrari ai quesiti referendari, includendo tra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto.

4. In tutte le altre tipologie di trasmissione non possono aver luogo riferimenti specifici ai quesiti referendari.».

2.1 (Nuovo testo)

CAPARINI, PITTONI, MURA

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 2.**

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della RAI in riferimento alle consultazioni referendarie del 12 e del 13 giugno 2011 ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) la comunicazione politica è effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste e tribune elettorali, previste all'articolo 5, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI. Queste devono svolgersi in parità di condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, tra i soggetti aventi diritto ai sensi del successivo articolo 3;

b) i messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri dei *referendum* di cui all'articolo 6;

c) l'informazione assicurata mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i programmi di approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente ai temi propri dei *referendum*, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 7 non è ammessa, a nessun titolo, la presenza di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica e referendaria ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici;

3. Tutti gli spazi sono ripartiti in parti uguali tra i favorevoli e i contrari ai quesiti referendari, includendo tra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto.

4. In tutte le altre tipologie di trasmissione non possono aver luogo riferimenti specifici ai quesiti referendari.».

2.9

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «legge 22 febbraio 2000, n. 28», aggiungere le seguenti parole: «, e tenendo conto della contemporanea presenza delle trasmissioni relative alla campagna elettorale per le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2011 e nelle aree interessate, della possibilità che si acceda ad un secondo turno elettorale:».

2.8

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «legge 22 febbraio 2000, n. 28», aggiungere le seguenti parole: «, e tenendo conto della contemporanea presenza delle trasmissioni relative alla campagna elettorale per le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2011».

2.5

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Al comma, 1 lettera a), ultimo periodo, sopprimere la parola: «ulteriori».

2.7

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.4

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «i programmi di approfondimento» alla fine con le seguenti: «con le modalità indicate nella lettera a)».

2.3

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «i programmi di approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo».

2.6

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Al comma 2, sopprimere le parole: «tipologie di».

2.2

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Al comma 2 sopprimere la parola: «specifici».

Art. 3.**3.2**

CAPARINI, MURA, PITTONI

Al comma 1, lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Se il medesimo quesito referendario è stato proposto da più Comuni pro-

motori, questi devono essere alternativamente rappresentati in ciascuna delle trasmissioni che trattano quel tema.».

3.8

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «in ciascuna delle trasmissioni».

3.10

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «alternandosi negli spazi relativi a tale quesito».

3.1

BELTRANDI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) i soggetti politici che costituiscano gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno un deputato al Parlamento europeo, ovvero che abbiano partecipato con proprio simbolo alle ultime elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale o europeo e ai quali dichiararsi di appartenere almeno un parlamentare nazionale. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;».

3.7

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

3.16

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Al comma 1, lettera c), premettere le parole: «con esclusione dei sindacati,».

3.11

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale» con le seguenti: «le organizzazioni sociali dotate di propria veste giuridica, di rilevanza nazionale».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

3.12

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e gli altri organismi collettivi comunque denominati».

3.14

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «obiettivo e specifico».

3.13

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e che abbiano dato una esplicita indicazione di voto».

3.3

CAPARINI, MURA, PITTONI

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo delle lettere b) e c).
Contestualmente, inserire, dopo il comma 1, il seguente:*

«1-bis. La partecipazione dei soggetti di cui al comma 1 alle lettere b) e c) è soggetta alle condizioni ed ai limiti di cui al presente provvedimento.».

3.15

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Al comma 2, sostituire le parole da: «se il loro rappresentante» alla fine con le seguenti: «quale posizione sosterranno».

3.6

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Al comma 3, sostituire le parole: «cinque giorni» con le seguenti: «tre giorni».

3.4

CAPARINI, MURA, PITTONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «incluso fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto».

3.5

CAPARINI, MURA, PITTONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Su richiesta di un singolo gruppo le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate in seduta plenaria».

3.9

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Si definiscono favorevoli all'astensione coloro che richiedono la partecipazione al voto espressione dello stesso. Si definiscono favorevoli alla non partecipazione al voto coloro che richiedono agli elettori di non partecipare alla consultazione».

Art. 4.**4.3**

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. A decorrere dal 16 maggio 2011, la RAI cura l'illustrazione dei quesiti referendari ed informa sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori che non hanno accesso ai seggi elettorali, sulla data e gli orari della consultazione; i programmi sono trasmessi anche nella lingua dei segni, fruibile alle persone non udenti e sono organizzati in modo da evitare confusione con quelli riferiti ad altre elezioni».

4.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «A partire dal», inserire la seguente: «quinto».

4.11

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Sopprimere il comma 1.

4.12

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Al comma 1, sostituire le parole: «A partire dal giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale,» con le seguenti: «A decorrere dal 16 maggio 2011».

4.4

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere la parola: «ogni».

4.6

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Al comma 3, sostituire le parole: «con caratteristiche di spot autonomo» con le seguenti: «con le caratteristiche dei messaggi di comunicazione pubblica delle amministrazioni».

4.5

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Al comma 3, sostituire le parole: «con caratteristiche di spot autonomo» con le seguenti: «con le caratteristiche dei messaggi di pubblica utilità».

4.2

BELTRANDI

Al comma 3, dopo la parola: «autonomo», inserire le seguenti: «, previo parere vincolante dei Comitati promotori,».

4.2 (Nuovo testo)

BELTRANDI

Al comma 3, dopo la parola: «autonomo», inserire le seguenti: «, sentito il parere dei Comitati promotori,».

4.8

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Al comma 3, dopo le parole: «sono trasmessi», aggiungere la seguente: «immediatamente».

Conseguentemente, dopo le parole: «Essa li valuta», aggiungere le seguenti: «senza indugio».

4.7

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Al comma 3, dopo le parole: «sono trasmessi», aggiungere le seguenti: «senza indugio».

4.9

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I programmi non possono essere trasmessi senza l'assenso della Commissione».

4.10

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «e può richiedere le modifiche che ritenga opportune».

Art. 5.**5.5**

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Al comma 1, sostituire le parole: «a partire dal quinto giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale» con le seguenti: «a partire dal 17 maggio 2011 e, nelle aree interessate dal secondo turno elettorale dell'elezioni amministrative».

5.6

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Al comma 1, sostituire le parole: «a partire dal quinto giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale» con le seguenti: «a partire dal 17 maggio 2011».

5.2

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «a partire dal quinto giorno» con le seguenti: «a partire dal quindicesimo giorno».

5.8

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Al comma 1, sostituire le parole: «privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa» con le seguenti: «improntate al contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto».

5.7

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Al comma 1, sostituire le parole: «privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa» con le seguenti: «privilegiando il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto».

5.11

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in contraddittorio con le forze politiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b)».

5.12

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in contraddittorio con le associazioni che di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c)».

5.13

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

AL COMMA 1, lettera b), sopprimere le parole dalle parole: «la loro partecipazione» alla fine del periodo.

5.10

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto» con le seguenti: «di ripartire gli spazi in parti uguali fra le diverse indicazioni di voto ovvero fra i favorevoli e i contrari ai relativi quesiti, nonché coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto in merito a ciascun quesito».

5.9

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

5.3

BELTRANDI

Sopprimere il comma 3.

5.14

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Sopprimere il comma 3.

5.15

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

5.16

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Sopprimere il comma 4.

5.4

MURA, PITTONI, CAPARINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nei programmi di cui al presente articolo qualora sia prevista la partecipazione di più di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, per il voto favorevole deve intervenire il rappresentante del comitato promotore.».

5.17

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

5.18

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Al comma 5, sopprimere il terzo ed il quarto periodo.

5.19

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole: «di Roma»;*

- b) *sopprimere le parole*: «di norma»;
c) *sopprimere le parole da*: «l'eventuale registrazione» *alla fine*.
-

5.19 (Nuovo testo)

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Al comma 5, dopo le parole «dalle sedi RAI», sopprimere le seguenti: «di Roma».

5.20

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Al comma 5, sopprimere le parole: «di Roma».

5.21

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Al comma 7, sostituire le parole: «l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» con le seguenti: «la Commissione».

5.1

IL RELATORE

Al comma 7, sostituire le parole: «sospensione temporanea, non inferiore a un giorno, delle trasmissioni della rete su cui è avvenuta la violazione» con le seguenti: «tempestiva applicazione, nei confronti della rete su cui è avvenuta la violazione, delle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249».

Art. 6.**6.1**

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «a partire dal», sostituire le parole: «decimo giorno» con le seguenti: «quindicesimo giorno».

6.3

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli spazi sono ripartiti in parti eguali tra favorevoli, contrari, coloro che si dichiarano per l'astensione nel voto e coloro che si dichiarano per il non voto.

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere il primo periodo.

6.4

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Al comma 3, sopprimere le parole: «all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e».

6.2

MURA, PITTONI, CAPARINI

Al comma 5, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto.».

Art. 7.**7.2**

PITTONI, MURA, CAPARINI

Anteporre al comma 1 il seguente:

«01. Sono programmi di informazione i telegiornali, i radio giornali, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca purchè la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione) come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.»

7.10

CAPARINI, PITTONI, MURA

Anteporre al comma 1 il seguente:

«01. Sono programmi di informazione i telegiornali, i radio giornali, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, purchè la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi del testo unico della televisione come modificato dal D.LGS n. 44/2010.»

7.6

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Al comma 1, sostituire le parole da: «si conformano» alla fine, con le seguenti: «escludono qualsiasi forma di comunicazione sui temi referendari, rinviando eventualmente alle trasmissioni referendarie».

7.4

PITTONI, MURA, CAPARINI

Al comma 1, dopo le parole: «dell'attualità e della cronaca», inserire le seguenti: «purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione) come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44».

7.1

CAPARINI, MURA, PITTONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.».

7.13

PITTONI, MURA, CAPARINI

Sostituire i commi 2 e 3, con il seguente:

«2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del format specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 1. Essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. A tal fine, qualora il format del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento osservando in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari ai quesiti referendari includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta ed a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attri-

buire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo o di esponenti politici.».

7.13 (Nuovo testo)

PITTONI, MURA, CAPARINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del format specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 1. Essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. A tal fine, qualora il format del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento osservando in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari ai quesiti referendari includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta ed a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo o di esponenti politici.».

7.5

PITTONI, MURA, CAPARINI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Specificatamente osservano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del format specifico, che l'organizzazione e lo svolgi-

mento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra i soggetti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento. Essi osservano rigorosamente ogni cautela al fine di evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali o soggetti referendari. A tal fine, qualora il *format* del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento delle opinioni e delle posizioni in merito al quesito referendario. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta ed a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo o di esponenti politici, ancor più in concomitanza con la campagna elettorale delle consultazioni del 15 e 16 maggio 2011.».

7.7

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Al comma 2, sostituire le parole da: «osservano» alla fine con le seguenti: ««escludono qualsiasi forma di comunicazione sui temi referendari, rinviando eventualmente alle trasmissioni referendarie».

7.3

PITTONI, MURA, CAPARINI

Al comma 2, al secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: le seguenti parole: «, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto.».

7.8

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Sopprimere il comma 3.

7.11

PITTONI, MURA, CAPARINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I telegiornali devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista. I direttori, i conduttori, i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico devono orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo di chiarezza. A tal fine la RAI deve fornire alla Commissione, settimanalmente, i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche».

7.12

CAPARINI, PITTONI, MURA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, diffusi nell'ambito regionale e nazionale, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti favorevoli o contrari alla consultazione, includendo tra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto».

7.9

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Al comma 4, sostituire le parole: «dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» con le seguenti: «dalla Commissione».

Art. 8.**8.1**

IL RELATORE

Sostituire le parole: «nel periodo di applicazione della presente delibera» con le seguenti: «negli ultimi trenta giorni precedenti le consultazioni».

Art. 10.**10.2**

MURA, PITTONI, CAPARINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Su richiesta di un singolo gruppo le deliberazioni al presente comma possono essere adottate in seduta plenaria.».

10.3

BUTTI, AMATO, BALDINI, BARELLI, CASOLI, DE ANGELIS, FASANO, LANDOLFI, LUPI, LAURO, LAINATI, LAFFRANCO, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, SARDELLI, TOTARO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di disparità di opinione o di interpretazione, si applica quanto disposto dalla Commissione.».

10.1

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «Entro cinque giorni» con le seguenti: «Entro dieci giorni».

Art. 11.**11.1**

PITTONI, MURA, CAPARINI

Al comma 1, sostituire le parole: «Il Consiglio d'amministrazione» con le seguenti: «Il Presidente del Consiglio d'amministrazione».

11.2

PITTONI, MURA, CAPARINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e dai direttori responsabili delle trasmissioni di cui all'articolo 7.».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 4 maggio 2011

Presidenza del Presidente
Giorgio JANNONE

La seduta inizia alle ore 8,45.

Bilanci consuntivi 2007 e 2008, preventivi 2008 e 2009 e bilancio tecnico attuariale al 31.12.2006 della Cassa nazionale del notariato (Rel. Jannone)

(Esame e conclusione)

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente e relatore*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci in titolo sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato 1*).

Svolge quindi la relazione sui bilanci relativi alla Cassa nazionale del notariato, proponendo al termine le seguenti considerazioni conclusive favorevoli con osservazione:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2007-2008, i bilanci preventivi 2008-2009 e il bilancio tecnico attuariale al 31.12.2006 relativi alla Cassa nazionale del notariato;

premessi che:

a) negli esercizi oggetto di analisi i risultati economici e patrimoniali dell'attività della Cassa nazionale del notariato sono tutti di segno positivo;

b) nel 2007 si è registrata una riduzione del risultato di esercizio del 43 per cento rispetto all'esercizio 2006, mentre nel 2008, l'avanzo economico ha raggiunto l'ammontare di 19,8 milioni, con un decremento in valore assoluto di 22 milioni (-53 per cento rispetto all'esercizio precedente);

c) tale andamento è principalmente dovuto, nel 2008, alla situazione di turbolenza dei mercati finanziari internazionali, che ha determi-

nato un risultato negativo nella gestione del patrimonio mobiliare (-1,2 per cento);

d) nel corso degli esercizi 2007 e 2008, come da delibera del consiglio di amministrazione, alcuni titoli sono stati trasferiti dal comparto del circolante al comparto dei titoli immobilizzati, evitando di effettuare le svalutazioni, che avrebbero comportato una riduzione del risultato di esercizio e del patrimonio netto di pari valore;

e) con riferimento alla gestione caratteristica, è da evidenziare che il rapporto tra iscritti e pensionati, pari nel 2004 a 4,9, si è mantenuto in lieve diminuzione fino al 2008, anno in cui ha raggiunto il valore di 4,5 in ragione della crescita più che proporzionale del numero dei pensionati rispetto all'incremento netto delle iscrizioni;

f) in aggiunta alla diminuzione dell'indice demografico, si segnala anche la riduzione dell'indice di copertura che, nel 2008, raggiunge il valore di 1,18 rispetto all'1,53 del 2004;

g) il saldo tra pensioni correnti e correlate entrate contributive risulta in diminuzione dal 2004 a causa della forte contrazione delle entrate contributive, registratasi soprattutto nel 2007, dovuta alla flessione dell'attività notarile e, più in generale, al rallentamento dell'economia;

h) la Cassa del notariato, a seguito del peggioramento dei principali indicatori, ha reagito attraverso due incrementi dell'aliquota contributiva, il primo attuato a decorrere dal 1° gennaio 2008, il secondo dal 1° luglio 2009;

i) i principali indicatori di equilibrio finanziario presentano valori che proiettano effetti negativi sulla sostenibilità finanziaria del sistema;

j) il patrimonio netto, nel periodo considerato, ha superato largamente il costo delle pensioni in essere in ciascun esercizio, anche se l'indice di copertura, in aumento fino al 2006, ha subito una lieve diminuzione negli esercizi 2007 e 2008 a causa dell'incremento più che proporzionale del costo delle pensioni rispetto all'incremento del patrimonio netto;

k) la redditività lorda della gestione immobiliare dell'ente mostra un andamento decisamente crescente, essendo passata dal 4,5 per cento del 2004 al 16,9 per cento del 2008 a causa della forte crescita delle rendite lorde in rapporto alla diminuzione del valore netto degli immobili;

l) la redditività netta mostra anch'essa un andamento crescente: dal 2 per cento del 2004 al 14,3 per cento del 2008, nonostante la forte incidenza della tassazione sui proventi lordi;

m) per quanto riguarda la situazione creditoria, nei due esercizi oggetto di analisi è stata intensificata da parte della Cassa l'attività di recupero crediti e di controllo della morosità;

n) con riferimento al medio-lungo periodo, le risultanze del bilancio tecnico al 31/12/2006 mettono in evidenza una situazione di tendenziale squilibrio nel lungo periodo. In particolare, il 2034 sarà, secondo le previsioni attuariali, l'ultimo anno con saldo previdenziale positivo, mentre l'azzeramento del saldo totale è ipotizzato al 2042;

o) va tuttavia rilevato, in merito alla stabilità finanziaria della Cassa, che, durante tutto il periodo della previsione, il patrimonio netto si mantiene positivo e si accresce. L'aliquota di equilibrio previdenziale, pur assumendo valori crescenti, si mantiene al di sotto dell'aliquota contributiva effettiva fino al 2017, anno in cui tenderà a risultare superiore all'aliquota effettiva, ma solo di tre punti percentuali rispetto a quanto richiesto attualmente agli iscritti;

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

con la seguente osservazione:

si raccomanda di vigilare sull'equilibrio di lungo periodo».

Il senatore Elio LANNUTTI (IdV), rileva che anche i bilanci della Cassa del notariato risentono della recente crisi finanziaria. Al riguardo evidenzia come la contrazione delle compravendite immobiliari abbia inciso sull'attività notarile. La crisi sistemica ha colpito quindi anche questa Cassa, tanto che la variazione percentuale del saldo della gestione corrente tra il 2007 e il 2008 è pari a -21 per cento. Considerato che i bilanci all'esame della Commissione riguardano i primi anni in cui si è verificata la crisi, non osa immaginare la situazione ben più grave che emergerà dall'esame dei bilanci più recenti. Pur esprimendo voto favorevole sulle considerazioni proposte, manifesta preoccupazione in merito ad alcune gestioni imprudenti delle Casse. Non vorrebbe infatti che lo squilibrio gestionale di queste sia posto in futuro a carico dell'INPS.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente e relatore*, concorda sul fatto che anche i notai hanno percepito la crisi finanziaria verificatasi, con conseguente flessione dell'attività. Rileva comunque che la Cassa del notariato non aveva investimenti in titoli *Lehman* nè strutturati, come è emerso dall'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione sulla situazione economico-finanziaria delle Casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.

La deputata Carmen MOTTA (PD), concorda con le osservazioni svolte dal senatore Lannutti e dal presidente Jannone, rilevando che la Commissione sta esaminando attualmente bilanci riferiti ad anni in cui la crisi era appena iniziata. Esprime poi preoccupazione in merito alla situazione di tendenziale squilibrio nel lungo periodo che la Commissione sta rilevando per quasi tutte le Casse. Riterrebbe, pertanto, opportuna una riflessione più approfondita sui bilanci tecnici al fine di poter fornire alle Casse indicazioni più dettagliate per evitare che tale situazione si ripercuota sulle generazioni più giovani.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente e relatore*, concorda con l'opportunità di analizzare in modo approfondito le criticità delle Casse meno stabili nel lungo periodo.

Il deputato Giuliano CAZZOLA (PdL), nel concordare con le considerazioni espresse dai colleghi, rileva come alcune Casse, nonostante gli immensi patrimoni, spesso si trovano in situazioni di squilibrio gestionale. Riterrebbe altresì opportuna una riflessione sui nuovi iscritti agli albi professionali: infatti, molti di questi giovani, nonostante l'abilitazione professionale, non riusciranno a causa della crisi ad esercitare con profitto la propria attività. Per quanto attiene ai bilanci attuariali, pur concordando sul fatto che molte Casse si trovano in situazioni di tendenziale squilibrio, fa presente che le previsioni ivi contenute sono paragonabili in alcuni casi alle previsioni elettorali. Infine, nel dichiarare voto favorevole sulla proposta di parere in esame, propone di suggerire alla Cassa del notariato l'opportunità di adottare riforme in materia di requisiti di accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente e relatore*, accoglie il suggerimento del deputato Cazzola e modifica in tal senso la proposta di parere da lui formulata. Pone quindi in votazione la proposta di considerazioni conclusive come riformulata (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di considerazioni conclusive favorevoli con osservazione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

La seduta termina alle ore 9,10.

ALLEGATO 1

Relazione sui bilanci consuntivi 2007-2008, preventivi 2008-2009 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2006 relativi alla Cassa Nazionale del Notariato

La Cassa nazionale del notariato, già ente pubblico istituito con regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, è divenuta, in attuazione del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, associazione senza scopo di lucro e non commerciale, che svolge attività previdenziali ed assistenziali a favore dei notai e loro familiari (artt. 1 e 3 dello Statuto), tutte informate al principio della solidarietà.

Iscritti alla Cassa sono tutti i notai in esercizio, ad essa iscritti d'ufficio dal momento dell'iscrizione a ruolo e per effetto della stessa, nonché tutti i notai in pensione (articolo 10 dello Statuto).

I trattamenti previdenziali consistono, in base alla normativa statutaria e regolamentare, nell'erogazione delle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità, pensioni ai superstiti, indennità di cessazione, assegni integrativi a favore dei notai in esercizio, indennità di maternità. Alle prestazioni previdenziali si affiancano le attività di mutua assistenza, che hanno ad oggetto: la concessione di contributi per l'impianto dello studio al notaio di prima nomina, se versa in condizioni di disagio economico; la concessione di assegni di studio a favore dei figli del notaio in esercizio o cessato; la concessione di mutui al notaio in esercizio per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dello studio o della casa; la prestazione di forme di tutela sanitaria tramite la stipulazione di polizze assicurative a favore degli iscritti, dei pensionati, dei familiari a carico e del coniuge.

Ai sensi delle norme regolamentari vigenti, ha diritto a pensione diretta il notaio che cessa dall'esercizio delle funzioni per raggiungimento del limite d'età di 75 anni, purchè abbia esercitato per almeno 10 anni la professione notarile; per inabilità assoluta e permanente a proseguire nell'esercizio delle funzioni, indipendentemente dagli anni di esercizio effettivi; dopo 35 anni di anzianità di esercizio, di cui 30 anni devono essere di esercizio effettivo ed i restanti 5 possono essere riscattati e ricongiunti in base alla normativa vigente in materia, fermo restando il requisito dell'età che non può essere inferiore a 58 anni; dopo 20 anni di esercizio effettivo, purchè abbia almeno 65 anni d'età.

Con riferimento ai dati desumibili dai bilanci consuntivi, la Cassa nell'esercizio 2008 presenta un avanzo economico di 19.775.197 euro, con una riduzione percentuale del 53 per cento rispetto all'avanzo economico dell'esercizio precedente (che era risultato di 41.842.454 euro) e a cui corrisponde, nel medesimo periodo 2007-2008, un incremento del pa-

trimonio netto pari al 2 per cento (che passa da 1.212.192.685 a 1.231.967.879 euro).

In particolare nel 2008 la forte contrazione dell'attività economica ha assorbito completamente gli effetti sperati derivanti dalla variazione dell'aliquota contributiva, passata dal 25 per cento al 28 per cento. Una ulteriore causa della riduzione dell'utile di esercizio 2008 rispetto al 2007 è da ricercarsi – oltre che dal negativo andamento della gestione corrente – nel consistente *deficit* registrato dalla gestione del patrimonio mobiliare che presenta, a partire dall'esercizio 2007, un andamento fortemente decrescente; si passa da un rendimento lordo del 2006 pari al 6,5 per cento, al 5,2 per cento del 2007 e, infine, a un valore negativo del –1,2 per cento nel 2008.

Va peraltro evidenziato che, nel corso degli esercizi 2007 e 2008, come da delibera del Consiglio di amministrazione, alcuni titoli sono stati trasferiti dal comparto del circolante al comparto dei titoli immobilizzati. Tale trasferimento non ha avuto effetti sul conto economico dell'esercizio 2007 in quanto i titoli trasferiti presentavano un valore di costo inferiore al valore di mercato, per cui la loro permanenza nel circolante non avrebbe comportato alcuna svalutazione. Per quanto concerne, invece, i titoli trasferiti nel comparto immobilizzato durante l'esercizio 2008, essi presentavano un valore di mercato inferiore al costo e pari a oltre 2 milioni. Il loro mantenimento nel circolante avrebbe, dunque, comportato la necessità di effettuare le svalutazioni, con una riduzione del risultato di esercizio e del patrimonio netto di pari valore. Il risultato economico dell'esercizio 2008, sebbene ridotto rispetto a quello dei precedenti esercizi, è dunque migliore di quello che sarebbe stato prodotto in assenza del diverso criterio di valutazione dei titoli appartenenti al comparto delle immobilizzazioni finanziarie. Infatti, i titoli trasferiti nel comparto delle immobilizzazioni sono stati valutati con il criterio del costo (in luogo del criterio del minor valore tra costo e valore di mercato) e, per essi, in sede di scritture di assestamento, sono stati effettuati accantonamenti prudenziali per un importo pari alla metà delle minusvalenze rilevate (1 milione). Il risultato di esercizio finale si è giovato, pertanto, di tale operazione.

Relativamente alla componente immobiliare, questa nell'esercizio 2008 costituisce il 27,3 per cento del patrimonio della Cassa (pari a 323.754.496 euro), mentre nell'esercizio 2007 costituiva il 32,4 per cento (per un valore assoluto pari a 382.910.035); tale variazione percentuale fa seguito ad una operazione di riqualificazione che ha visto sostituire unità immobiliari di scarso valore con immobili di pregio e a maggiore redditività e che – pur in rapporto all'andamento decrescente del valore del patrimonio immobiliare – ha determinato, considerando anche le plusvalenze realizzate, un aumento del rendimento lordo che passa dall'8,2 per cento del 2007 al 16,9 per cento del 2008, mentre la redditività netta assume in linea di massima lo stesso andamento crescente, con uno scostamento medio rispetto alla redditività lorda di circa il – 2,5 per cento.

Per ciò che concerne l'andamento della gestione caratteristica, il rapporto tra iscritti e pensionati passa da 4,6 del 2007 (4.591 iscritti e 1.006 pensionati) al 4,5 del 2008 (4.675 iscritti e 1.047 pensionati), mentre il saldo della gestione corrente per il 2008 risulta pari a 28,139 milioni di euro con un decremento del 21,14 per cento rispetto al consuntivo 2007, decremento che trae origine – secondo quanto riportato nel commento allo stato patrimoniale del bilancio consuntivo per il 2008 – dall'immobilità delle entrate contributive (pari a 209.930.212 euro nel 2007 e a 209.754.659 euro nel 2008) e dalla contemporanea ascesa delle spese previdenziali correnti, essendo queste passate dal valore di 170.437.799 euro registrato nel 2007 a quello di 178.103.974 del 2008 con una variazione del 4,5 per cento. Va peraltro ricordato che il Consiglio di Amministrazione della Cassa, al fine di garantire le prestazioni nel lungo periodo ha disposto due incrementi dell'aliquota contributiva, elevandola dal 25 al 28 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2008 e prevedendo un ulteriore incremento al 30 per cento a decorrere dal 1° luglio 2009.

Con riferimento alla situazione creditoria, si evidenzia una intensificazione da parte della Cassa nell'attività di recupero crediti e di controllo della morosità. A conferma di ciò, i crediti immobiliari, in crescita fino al 2006, hanno subito una contrazione del 24 per cento (pari a 1,8 milioni di euro in valore assoluto) a partire dal 2007, grazie alla regolarizzazione di alcune posizioni avvenuta durante gli esercizi in esame.

Per quanto riguarda l'equilibrio della gestione nel lungo periodo, le stime del bilancio tecnico riferito al 31.12.2006 prefigurano, nello scenario normativo e regolamentare vigente alla data considerata, una situazione di tendenziale squilibrio della Cassa che si manifesta a partire dal 2034, ultimo anno in cui si registra, secondo le previsioni attuariali, un saldo previdenziale positivo, inteso come differenza tra contributi e prestazioni, mentre il patrimonio netto della Cassa durante tutto il periodo di previsione cinquantennale si mantiene positivo e si accresce, permettendo comunque la copertura degli impegni previdenziali e assistenziali della Cassa. L'aliquota di equilibrio previdenziale (calcolata come rapporto tra spesa per pensioni e massa dei redditi degli iscritti) pur assumendo valori crescenti, si mantiene al di sotto dell'aliquota contributiva effettiva fino al 2017, anno in cui tenderà a risultare superiore all'aliquota effettiva, intesa come rapporto tra contributi e massa dei redditi degli iscritti. Proprio sulla base di tali risultanze la Cassa – come già illustrato – ha deliberato, nel corso degli ultimi esercizi, per ben due volte incrementi dell'aliquota contributiva.

Infine, con riferimento ai dati contenuti nel bilancio di previsione 2009, in relazione ai costi si evidenzia quanto segue:

- 1) si registra un incremento delle prestazioni correnti del 5,26 per cento rispetto al bilancio consuntivo 2008;
- 2) si prevede che i costi relativi alla gestione immobiliare rimangano sostanzialmente invariati, mentre i costi relativi alla gestione mobiliare diminuiscano (– 78 per cento); tale diminuzione è riconducibile es-

senzialmente alla voce «Perdita negoziazione titoli ed altri strumenti finanziari (– 92,95 per cento);

3) si ipotizza che gli altri costi subiscano un incremento del 15,38 per cento rispetto al consuntivo del 2008.

In relazione ai ricavi:

1) si registra un leggero incremento dei contributi (+ 1,3 per cento) rispetto al bilancio consuntivo 2008; si segnala che tale voce rappresenta l'81 per cento del totale dei ricavi;

2) si ipotizza sia un decremento dei ricavi lordi di gestione immobiliare (– 60 per cento), derivante dalla voce «Eccedenze da alienazione immobili» (– 85 per cento), sia una diminuzione dei ricavi lordi di gestione mobiliare (– 49 per cento), relativa soprattutto alle voci «Interessi attivi su titoli» (– 37,5 per cento) e «Altri proventi» (– 44 per cento);

3) per il risultato economico del 2009 si prevede un avanzo di 9,55 milioni di euro, legato soprattutto all'andamento della contribuzione notarile, influenzata negativamente ed in maniera strutturale dalla perdita di competenze notarili.

ALLEGATO 2

**Considerazioni conclusive favorevoli riformulate e approvate
dalla Commissione**

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2007-2008, i bilanci preventivi 2008-2009 e il bilancio tecnico attuariale al 31.12.2006 relativi alla Cassa nazionale del notariato;

premesso che:

a) negli esercizi oggetto di analisi i risultati economici e patrimoniali dell'attività della Cassa nazionale del notariato sono tutti di segno positivo;

b) nel 2007 si è registrata una riduzione del risultato di esercizio del 43 per cento rispetto all'esercizio 2006, mentre nel 2008, l'avanzo economico ha raggiunto l'ammontare di 19,8 milioni, con un decremento in valore assoluto di 22 milioni (-53 per cento rispetto all'esercizio precedente);

c) tale andamento è principalmente dovuto, nel 2008, alla situazione di turbolenza dei mercati finanziari internazionali, che ha determinato un risultato negativo nella gestione del patrimonio mobiliare (-1,2 per cento);

d) nel corso degli esercizi 2007 e 2008, come da delibera del consiglio di amministrazione, alcuni titoli sono stati trasferiti dal comparto del circolante al comparto dei titoli immobilizzati, evitando di effettuare le svalutazioni, che avrebbero comportato una riduzione del risultato di esercizio e del patrimonio netto di pari valore;

e) con riferimento alla gestione caratteristica, è da evidenziare che il rapporto tra iscritti e pensionati, pari nel 2004 a 4,9, si è mantenuto in lieve diminuzione fino al 2008, anno in cui ha raggiunto il valore di 4,5 in ragione della crescita più che proporzionale del numero dei pensionati rispetto all'incremento netto delle iscrizioni;

f) in aggiunta alla diminuzione dell'indice demografico, si segnala anche la riduzione dell'indice di copertura che, nel 2008, raggiunge il valore di 1,18 rispetto all'1,53 del 2004;

g) il saldo tra pensioni correnti e correlate entrate contributive risulta in diminuzione dal 2004 a causa della forte contrazione delle entrate contributive, registratasi soprattutto nel 2007, dovuta alla flessione dell'attività notarile e, più in generale, al rallentamento dell'economia;

h) la Cassa del notariato, a seguito del peggioramento dei principali indicatori, ha reagito attraverso due incrementi dell'aliquota contribu-

tiva, il primo attuato a decorrere dal 1° gennaio 2008, il secondo dal 1° luglio 2009;

i) i principali indicatori di equilibrio finanziario presentano valori che proiettano effetti negativi sulla sostenibilità finanziaria del sistema;

j) il patrimonio netto, nel periodo considerato, ha superato largamente il costo delle pensioni in essere in ciascun esercizio, anche se l'indice di copertura, in aumento fino al 2006, ha subito una lieve diminuzione negli esercizi 2007 e 2008 a causa dell'incremento più che proporzionale del costo delle pensioni rispetto all'incremento del patrimonio netto;

k) la redditività lorda della gestione immobiliare dell'ente mostra un andamento decisamente crescente, essendo passata dal 4,5 per cento del 2004 al 16,9 per cento del 2008 a causa della forte crescita delle rendite lorde in rapporto alla diminuzione del valore netto degli immobili;

l) la redditività netta mostra anch'essa un andamento crescente: dal 2 per cento del 2004 al 14,3 per cento del 2008, nonostante la forte incidenza della tassazione sui proventi lordi;

m) per quanto riguarda la situazione creditoria, nei due esercizi oggetto di analisi è stata intensificata da parte della Cassa l'attività di recupero crediti e di controllo della morosità;

n) con riferimento al medio-lungo periodo, le risultanze del bilancio tecnico al 31/12/2006 mettono in evidenza una situazione di tendenziale squilibrio nel lungo periodo. In particolare, il 2034 sarà, secondo le previsioni attuariali, l'ultimo anno con saldo previdenziale positivo, mentre l'azzeramento del saldo totale è ipotizzato al 2042;

o) va tuttavia rilevato, in merito alla stabilità finanziaria della Cassa, che, durante tutto il periodo della previsione, il patrimonio netto si mantiene positivo e si accresce. L'aliquota di equilibrio previdenziale, pur assumendo valori crescenti, si mantiene al di sotto dell'aliquota contributiva effettiva fino al 2017, anno in cui tenderà a risultare superiore all'aliquota effettiva, ma solo di tre punti percentuali rispetto a quanto richiesto attualmente agli iscritti;

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

con la seguente osservazione:

si raccomanda di vigilare sull'equilibrio di lungo periodo, anche attraverso riforme relative ai requisiti di accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 4 maggio 2011

Presidenza del Presidente
Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 15,15.

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), prefetto Giovanni De Gennaro

Il Comitato procede all'audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (*DIS*), prefetto Giovanni DE GENNARO, il quale svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il presidente D'ALEMA (*PD*), i deputati CICCHITTO (*PDL*) e ROSATO (*PD*) e il senatore RUTELLI (*Misto-ApI*).

La seduta termina alle ore 16,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Mercoledì 4 maggio 2011

Presidenza del Presidente
Enrico LA LOGGIA

Intervengono il ministro per la semplificazione Roberto Calderoli e il ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, Raffaele Fitto.

La seduta inizia alle ore 15,10.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (Atto n. 328)

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 maggio 2011.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, in considerazione delle imminenti votazioni presso l'Assemblea del Senato e apprezzate le circostanze, ritiene opportuno, qualora non vi siano obiezioni, sospendere la seduta, che riprenderà alle ore 19.

La seduta sospesa alle ore 15,20, è ripresa alle ore 20,30.

Il deputato Anna Maria BERNINI BOVICELLI (*PdL*), *relatore*, per quanto concerne le proposte emendative presentate, osserva, in accordo con il Governo, quanto segue. Invita al ritiro le seguenti proposte emendative: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 Belisario, 39, 48, 50 e 54 Vitali, 40 Boccia, 1 D'Ubaldo, 23 e 24 Galletti, 8, 9 e 13 Lanzillotta, 47 Misiani, 41, 42 e 51 Causi, 49 Soro, 43 Bianco, 44 e 53 Barbolini, 45 Nannicini e 46 Stradiotto.

Esprime inoltre parere favorevole sulle proposte emendative 2, 6, 11, 17 Lanzillotta e 52 Nannicini. Esprime altresì parere favorevole sulle pro-

poste emendative 3, 4, 5, 7, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 20 Lanzillotta e 38 Marsilio come riformulate (*vedi allegato*).

Esprimendo altresì parere favorevole sulle proposte emendative 21 Lanzillotta e 22 Galletti se trasformate in osservazioni, chiede di accantonare le proposte 12 Lanzillotta e 37 Marsilio per una più approfondita valutazione. Segnala inoltre di aver integrato la propria proposta di parere con una disposizione volta all'applicazione delle vigenti misure in materia di prevenzione e repressione della criminalità organizzata.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ritiene che si possa procedere alla votazione delle proposte emendative presentate alla proposta di parere Bernini Bovicelli (*vedi allegato*).

Posta ai voti la proposta 2 Lanzillotta che risulta approvata, passa alla votazione delle proposte 3 Lanzillotta (*nuova formulazione*) e 25 Belisario che vengono accantonate per consentirne un maggiore approfondimento. Pone quindi in votazione le proposte emendative 39 Vitali e 1 D'Ubaldo che vengono respinte, passandosi poi alla votazione della proposta emendativa 22 Galletti sulla quale ricorda l'avviso favorevole del relatore e del Governo purché trasformata in osservazione; la proposta viene accantonata su richiesta del proponente in quanto trova riscontro nella successiva proposta emendativa 12 Lanzillotta.

Dopo aver posto in votazione le proposte 4 Lanzillotta (*nuova formulazione*) e 5 Lanzillotta (*nuova formulazione*) che risultano approvate, passa alla votazione delle proposte 26 Belisario e 40 Boccia, che sono respinte. Sono poi approvate le proposte 6 e 7 Lanzillotta (*nuova formulazione*), mentre, accantonata la proposta 8 Lanzillotta, vengono indi poste ai voti le proposte 9 Lanzillotta, 27 Belisario, 48 Vitali e 47 Misiani, che risultano respinte.

Si procede poi alla votazione della proposta 10 Lanzillotta (*nuova formulazione*) che viene approvata, risultando invece respinte le proposte 28 e 30 Belisario, nonché 41 e 42 Causi. Venendo ritirata la proposta emendativa 23 Galletti e accantonata la proposta 29 Belisario, si passa alla votazione dell'emendamento 11 Lanzillotta, che risulta approvato.

Poste ai voti le proposte 31 e 32 Belisario che sono respinte, risulta quindi accantonato l'emendamento 12 Lanzillotta e ritirate le proposte 24 Galletti e 13 Lanzillotta. Vengono poi respinti gli emendamenti 49 Soro, 33, 34 e 35 Belisario, 50 Vitali, 51 Causi, ed è poi approvata la proposta 14 Lanzillotta (*nuova formulazione*).

Si passa quindi alla votazione delle proposte 15 Lanzillotta (*nuova formulazione*) e 16 Lanzillotta (*nuova formulazione*).

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*), anche con riferimento alla precedente proposta emendativa 3 Lanzillotta, chiede di verificare se le riformulazioni da parte del relatore siano da considerarsi a carattere meramente formale – e quindi riferibili ai loro proponenti – ovvero se si tratti di modifiche sostanziali che si configurerebbero come nuove proposte del relatore rispetto alle quali, secondo quanto desumibile dai regolamenti parla-

mentari, dovrebbe essere consentita la possibilità di presentare nuovi emendamenti. Chiede pertanto che le predette proposte emendative siano accantonate al fine di consentire un approfondimento.

Il senatore Mario BALDASSARRI (*Misto-FLI*) reputa che non debba darsi luogo all'apertura dei termini per la presentazione di ulteriori proposte emendative in quanto le riformulazioni del relatore non si configurerebbero come nuove proposte nell'ambito del parere.

Il deputato Marco CAUSI (*PD*) ritiene che le riformulazioni del relatore non appaiano stravolgere il senso degli emendamenti originari che resterebbero a suo avviso riferibili ai soli proponenti, in quanto le stesse si presentano come ulteriori precisazioni di quanto già contenuto nelle proposte emendative presentate, come ad esempio per la proposta 3 Lanzillotta.

Il senatore Felice BELISARIO (*IdV*) considera necessario, prima di proseguire con la votazione delle proposte emendative, che il Presidente giunga ad una valutazione circa la natura delle riformulazioni del relatore, stante le diverse posizioni espresse dai colleghi intervenuti.

Il senatore Enzo BIANCO (*PD*) alla luce delle questioni poste dai colleghi chiede al Presidente, prima di procedere alla votazione delle successive proposte emendative, di effettuare le opportune verifiche in merito.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (*Misto-ApI*) nel far presente di non essere contraria ad un eventuale accantonamento delle proprie proposte emendative sulle quali vi è la riformulazione del relatore, ritiene che quest'ultima si configurerebbe come parere favorevole con condizione e pertanto le proposte medesime rimarrebbero comunque riferibili ai relativi proponenti, non costituendo nuove proposte del relatore. Sottolinea inoltre che una valutazione della natura delle riformulazioni non è rinviabile, in quanto le riformulazioni stesse hanno orientato la votazione da parte dei diversi gruppi.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, alla luce delle questione poste dai colleghi e apprezzate le circostanze, dichiara accantonate le proposte emendative 15 Lanzillotta (*nuova formulazione*) e 16 Lanzillotta (*nuova formulazione*) sospende brevemente la seduta per consentire i necessari approfondimenti.

La seduta, sospesa alle ore 21,20, è ripresa alle ore 21,45.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, sulla base degli approfondimenti effettuati precisa che le riformulazioni proposte dal relatore permangono so-

stanzialmente aderenti al contenuto delle proposte emendative cui sono riferite e, pertanto, non costituiscono nuove proposte del relatore medesimo.

Viene quindi posta in votazione la proposta 36 Belisario, che viene respinta.

Si passa quindi all'esame della proposta emendativa 43 Bianco, sulla quale c'è un invito al ritiro.

Il senatore Enzo BIANCO (*PD*), dichiara di non accettare l'invito al ritiro, sul quale chiede chiarimenti, atteso che la proposta emendativa ha la finalità di consentire che sul Documento di indirizzo strategico possano esprimersi le Commissioni parlamentari.

Il deputato Anna Maria BERNINI BOVICELLI (*PdL*), *relatore*, ritiene che le finalità di ridefinire in senso migliorativo la *governance* sulla politica di coesione e sull'utilizzo delle risorse stanziare richiede una efficace tempistica nelle procedure, che non necessariamente deve prevedere, per taluni strumenti, passaggi parlamentari, anche considerato che la relazione annuale prevista nella proposta di parere assicura la piena conoscibilità dell'efficacia degli interventi da parte delle Camere.

Il ministro Raffaele FITTO, in considerazione delle numerose richieste di accantonamento finora emerse, chiede la sospensione della seduta.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, constatando che tale richiesta interviene nella fase illustrativa di una proposta emendativa, ritiene che sia opportuno darvi seguito, attesa l'importanza del ruolo del rappresentante del Governo ai fini di un proficuo seguito dei lavori sul provvedimento.

Il deputato Antonello SORO (*PD*) ritiene necessario rammentare che il ruolo affidato al Presidente di garante del buon andamento delle attività della Commissione comporta non solo che egli debba assumere una posizione di terzietà in presenza di dissenso tra i gruppi di maggioranza ed opposizione sull'ordine dei lavori, ma anche che assicuri il pieno espletamento delle funzioni istituzionali di un organo avente composizione bicamerale. Funzioni che a proprio avviso non vengono rispettate se il calendario dei lavori viene modificato in relazione alle convenienze politiche del momento.

Il senatore Felice BELISARIO (*IdV*) dichiara il proprio deciso dissenso dalla proposta del Presidente, rilevando che i membri della Commissione stanno offrendo la massima disponibilità a procedere nell'esame dello schema di decreto nonostante i continui rinvii della seduta avutisi nella giornata odierna e, pertanto, non può ora consentirsi ad una interruzione dei lavori che appare priva di motivazioni tangibili.

Il senatore Antonio AZZOLLINI (*PdL*) nell'osservare che la proposta del Presidente ha la evidente finalità di pervenire, in presenza di diverse proposte emendative che necessitano di approfondimenti per giungere alla opportuna condivisione nell'ambito della Commissione, possibili miglioramenti del testo della proposta di parere, afferma di condividerla.

Il deputato Antonio LEONE (*PdL*) nel ritenere anch'egli che la sospensione della seduta possa risultare opportuna per un utile prosieguo dei lavori, osserva che qualora sulla stessa si registrino opinioni dissenzianti tra i diversi gruppi, la proposta potrebbe sottoporsi a votazione.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (*Misto-ApI*) osserva come sia importante sottolineare che la richiesta avanzata dal Ministro deriva dal fatto che una componente della maggioranza ha abbandonato i lavori della Commissione, che a questo punto dovrà decidere se proseguire o meno nell'esame del provvedimento nella seduta odierna. In ogni caso deve rimanere fermo il risultato finora raggiunto nei lavori, per i quali, in caso di sospensione, si dovrà riprendere dal punto nel quale gli stessi sono stati interrotti. Rammenta peraltro che tale interruzione avverrebbe, qualora deliberata, in una fase in cui è già decorso il termine per il parere.

Il senatore Mario BALDASSARRI (*Misto-FLI*), nel concordare con quanto ora espresso dalla collega Lanzillotta, segnala che ciò dovrà comportare che alla eventuale ripresa dei lavori l'esame procederà esclusivamente sugli atti depositati nella seduta odierna.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, alla luce delle considerazioni espresse dagli intervenuti, conferma la fondatezza della richiesta avanzata dal Ministro e l'opportunità di dar seguito alla stessa per un buon andamento dei lavori sul provvedimento. Chiede pertanto alla Commissione di esprimersi sulla richiesta medesima precisando che, in caso di accoglimento, il seguito dell'esame dello schema di decreto sarà rinviato ad altra seduta, da tenersi nella giornata di domani, alle ore 12.

Posta ai voti, la proposta è accolta.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che viene quindi convocata per le ore 12 di domani, giovedì 5 maggio.

La seduta termina alle ore 22,10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (Atto n. 328)

**PROPOSTE EMENDATIVE ALLA PROPOSTA DI PARERE DEL
RELATORE, ON. BERNINI BOVICELLI**
(v. seduta del 28 aprile 2011)

2.

LANZILLOTTA, GALLETTI, BALDASSARRI, D'ALIA

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 1, comma 1, sostituire le parole «e sociali» con le seguenti «sociali, istituzionali e amministrativi».

3.

Lanzillotta, Galletti, Baldassarri, D'Alia

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 1, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «La programmazione e attuazione di tali interventi è coordinata con quelli di natura ordinaria secondo criteri e meccanismi da determinare nell'ambito del Documento di indirizzo strategico e dei contratti istituzionali di programma.».

3. (Nuova formulazione)

LANZILLOTTA, GALLETTI, BALDASSARRI, D'ALIA

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 1, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «La programmazione e attuazione di tali interventi è coordinata con quelli di natura ordinaria, che utilizzano specifiche risorse previste a legislazione vigente con esclusione di quelle finalizzate dal presente decreto, secondo criteri e meccani-

smi da determinare nell'ambito del Documento di indirizzo strategico di cui all'articolo 5».

25.

BELISARIO

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 1, sopprimere il comma 2.

39.

VITALI, CAUSI, BARBOLINI, BIANCO, BOCCIA, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 1, sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Ferme restando le ordinarie modalità di finanziamento e perequazione della spesa in conto capitale di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, l'impiego delle risorse aggiuntive e l'attuazione degli interventi speciali di cui al presente decreto assicurano la realizzazione – attraverso piani organici d'investimento pluriennali finanziati con risorse vincolate nella destinazione – di misure di natura infrastrutturale e il sostegno delle altre iniziative di sviluppo che risultino anche funzionali ad accelerare, nelle diverse aree territoriali, il processo di convergenza dei costi e dei fabbisogni *standard* dei vari livelli di governo, nonché il percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), della Costituzione, tenendo conto di obiettivi di efficienza della spesa e di miglioramento del livello e della qualità dei servizi pubblici ed in coerenza con gli impegni assunti nel Programma Nazionale di Riforma e gli obiettivi definiti in sede comunitaria.

2-bis. In sede di prima applicazione, gli interventi di cui al presente decreto specificamente finalizzati a perseguire la perequazione infrastrutturale sono individuati sulla base della ricognizione effettuata in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Entro il 15 ottobre di ciascun anno del triennio 2011-2013, con le medesime modalità di cui al citato articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, si provvede ad aggiornare la predetta ricognizione con particolare riferimento alle carenze delle dotazioni infrastrutturali esistenti in ciascun territorio riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, le strutture per il trattamento dei rifiuti, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, la banda larga, le strutture portuali ed aeroportuali; la ricognizione tiene

conto del contenuto del Patto di convergenza e delle misure atte a realizzare il percorso di convergenza, indicati, ai sensi dell'articolo 10-*bis*, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.196, come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza, nonché della definizione, ove intervenuta, di livelli essenziali delle prestazioni e di obiettivi e livelli di servizio.

2-*ter*. Gli interventi finalizzati al recupero del *deficit* infrastrutturale, anche con riferimento al trasporto pubblico locale e ai collegamenti con le isole, e alla rimozione degli squilibri territoriali, sono specificamente evidenziati nella relazione e nel programma contenuti nel Documento di Economia e Finanza ai sensi dell'articolo 10, commi 7 e 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.».

1.

D'UBALDO

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 1 aggiungere il seguente articolo:

«Art. 1-*bis*. – 1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 1, le risorse destinate alla promozione dello sviluppo economico, alla coesione sociale e territoriale, alla rimozione degli equilibri economici e sociali del Paese, all'effettivo esercizio dei diritti della persona, nonché per l'individuazione e l'effettuazione di interventi speciali, devono essere aggiuntive rispetto agli ordinari stanziamenti di bilancio. A tal fine, la definizione dell'ammontare delle risorse di natura aggiuntiva sono fissate, su base pluriennale e con adeguamento annuale, nell'ambito del documento di economia e finanza.

2. Per gli interventi speciali aventi ad oggetto funzioni ordinariamente affidate agli enti territoriali, l'aggiuntività delle risorse di cui al comma 1 non può essere limitata alla spesa in conto capitale per investimenti qualora gli interventi abbiano ad oggetto l'effettivo esercizio dei diritti delle persone, il miglioramento del livello delle prestazioni e della qualità dei servizi pubblici. Le risorse in conto capitale relative agli interventi speciali possono essere utilizzate anche per il finanziamento di piani di investimento collegati a percorsi di convergenza definiti dalle procedure ordinarie, nel rispetto del vincolo che tali risorse siano utilizzate esclusivamente per consentire il raggiungimento di obiettivi più elevati, per dati periodi temporali, di quelli fissati dalla perequazione ordinaria.

3. La dotazione delle risorse da assegnare al Fondo di cui all'articolo 4, destinata agli interventi per la programmazione pluriennale successiva al 2013, non può essere inferiore a quella inizialmente prevista per il periodo 2007-2013 e comunque non inferiore, in ragione di anno, allo 0,6 % del PIL.

4. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, per la parte non destinata al cofinanziamento dei fondi comunitari in senso stretto, destina almeno una quota del 30 per cento delle proprie risorse ad un fondo di riserva da programmare in relazione agli obiettivi di convergenza dei fabbisogni standard. La restante parte delle risorse è destinata alla programmazione pluriennale, tenendo conto delle priorità individuate dall'Unione europea.

5. Al fine di garantire la piena realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 1, nelle varie fasi procedurali riguardanti l'attuazione del presente decreto legislativo, ivi comprese le decisioni assunte in ambito CIPE, è garantita una costante concertazione con le autonomie territoriali, con riguardo all'individuazione degli obiettivi, delle priorità e dei progetti a cui destinare le risorse, al monitoraggio sulle modalità di adempimento e di investimento delle risorse assegnate.».

22.

GALLETTI, D'ALIA

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 1, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la copertura integrale dei livelli essenziali delle prestazioni a costi standard nel caso di incapienza dei trasferimenti perequativi previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Ministro delegato per la politica di coesione sociale e territoriale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è autorizzato ad integrare le risorse finanziarie necessarie, anche attraverso l'istituzione di un apposito Fondo.».

22. (Nuova formulazione)

GALLETTI, D'ALIA

Al parere Bernini Bovicelli, sia inserita la seguente osservazione: «valuti il Governo, nel percorso ulteriore delle disposizioni attuative della legge n. 42 del 2009 per l'adozione dei decreti legislativi e correttivi, l'individuazione, nell'ipotesi in cui il meccanismo perequativo risulti incapiente, di modalità e disposizioni per garantire l'effettiva copertura integrale dei livelli essenziali delle prestazioni a costi standard mediante l'adeguamento della dotazione del fondo perequativo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge sul federalismo fiscale;».

4.

LANZILLOTTA, GALLETTI, BALDASSARRI, D'ALIA

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 2, comma 1, dopo le parole «per investimenti» inserire le seguenti: «, alle spese finalizzate a rimuovere le disuguaglianze di capacità amministrativa per l'equilibrata attuazione del Titolo V della Costituzione».

4. (Nuova formulazione)

LANZILLOTTA, GALLETTI, BALDASSARRI, D'ALIA

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 2, comma 1, dopo le parole «per investimenti» inserire le seguenti: «, anche finalizzati, secondo le modalità stabilite per l'impiego dei fondi comunitari, a rimuovere le disuguaglianze di capacità amministrativa per l'equilibrata attuazione del Titolo V della Costituzione».

26.

BELISARIO

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole «e ai diritti della persona» con le seguenti: «, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale;».

5.

LANZILLOTTA, GALLETTI, BALDASSARRI, D'ALIA

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 2, comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole «con particolare riferimento alle zone di montagna e a quelle confinanti con Regioni a statuto speciale».

5. (Nuova formulazione)

LANZILLOTTA, GALLETTI, BALDASSARRI, D'ALIA

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 2, comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole «anche con riferimento alle zone di montagna, a quelle confinanti con Regioni a statuto speciale e alle isole minori».

40.

BOCCIA, VITALI, CAUSI, BARBOLINI, BIANCO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando il divieto di dequalificare la spesa mediante l'utilizzo di risorse in conto capitale per spese di parte corrente, le risorse del Fondo di cui alla presente lettera non possono essere utilizzate a copertura di interventi che perseguano finalità diverse da quelle di cui all'articolo 1»;

sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) aggiuntività delle risorse rispetto alle ordinarie modalità di finanziamento e perequazione della spesa in conto capitale nell'intero territorio nazionale, con divieto di sostituzione delle spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti territoriali. La relazione di cui all'articolo 6-bis dà conto del carattere di aggiuntività delle risorse. Resta fermo, per i fondi strutturali dell'Unione europea, il rispetto del principio dell'addizionalità rispetto alla spesa nazionale.».

6.

LANZILLOTTA, GALLETTI, BALDASSARRI, D'ALIA

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 2, comma 1, lettera d), dopo la parola «programmazione» aggiungere la seguente «, organizzazione».

7.

LANZILLOTTA, GALLETTI, BALDASSARRI, D'ALIA

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 2, comma 1, lettera d), sostituire le parole «assicurando le necessarie attività

di sorveglianza, monitoraggio e controllo delle iniziative» *con le seguenti*: «assicurando, nei confronti di tutte le amministrazioni ed organismi pubblici e privati coinvolti le necessarie attività di sorveglianza».

7. (Nuova formulazione)

LANZILLOTTA, GALLETTI, BALDASSARRI, D'ALIA

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 2, comma 1, lettera d), sostituire le parole «assicurando le necessarie attività di sorveglianza, monitoraggio e controllo delle iniziative» con le seguenti: «assicurando, nei confronti di tutte le amministrazioni ed organismi pubblici e privati coinvolti le necessarie attività di sorveglianza, monitoraggio e controllo delle iniziative.».

8.

LANZILLOTTA, GALLETTI, BALDASSARRI, D'ALIA

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 3, premettere al comma 1 il seguente:

«01. Spettano al Presidente del Consiglio, che le esercita mediante delega ad un Ministro senza portafoglio (d'ora in poi Ministro delegato) le funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica delle politiche di coesione. Il Ministro delegato per l'esercizio di tali funzioni si avvale delle specifiche strutture a tal fine istituite nell'ambito della Presidenza del Consiglio o di altre amministrazioni dello Stato.».

9.

LANZILLOTTA, GALLETTI, BALDASSARRI, D'ALIA

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 3, comma 1, sostituire le parole «d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «d'intesa per i profili finanziari con il Ministro dell'economia e delle finanze e per il conseguimento degli obiettivi di crescita con il Ministro dello sviluppo economico.».

27.

BELISARIO

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 3 comma 2, sostituire le parole «dei poteri e delle prerogative», con le seguenti: «delle competenze».

48.

VITALI, CAUSI, BARBOLINI, BIANCO, BOCCIA, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 3, comma 2, dopo le parole «delle Regioni e delle autonomie locali» inserire le seguenti: «previa concertazione con le parti sociali, in coerenza con le indicazioni della Unione europea».

47.

MISIANI, VITALI, CAUSI, BARBOLINI, BIANCO, BOCCIA, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole «eventualmente interessati» inserire le seguenti: «d'intesa con le Regioni»;

b) al comma 3 dopo le parole «dei Regolamenti dell'Unione europea» inserire le seguenti: «d'intesa con le regioni interessate».

10.

LANZILLOTTA, GALLETTI, BALDASSARRI, D'ALIA

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 3, comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: «relativamente alle amministrazioni che risultano non in linea con la programmazione temporale degli interventi medesimi.».

10. (Nuova formulazione)

LANZILLOTTA, GALLETTI, BALDASSARRI, D'ALIA

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 3, comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: «anche relativamente alle amministrazioni che risultano non in linea con la programmazione temporale degli interventi medesimi.».

28.

BELISARIO

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 4, sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito »Fondo«, è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.

1-bis. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse dei seguenti Fondi che pertanto, dall'entrata in vigore del presente decreto, risultano soppressi:

a) Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni;

b) Fondo destinato alla valorizzazione e alla promozione dei territori confinanti con le Regioni a statuto speciale, di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto legge n. 81 del 2007, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, nonché dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191;

c) Fondo per la montagna, di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97;

d) Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;

e) Fondo per la tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale, di cui all'articolo 13, comma 3-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.

41.

CAUSI, VITALI, BARBOLINI, BIANCO, BOCCIA, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole «, fermo restando quanto previsto al comma 3-bis del presente articolo»;

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla programmazione pluriennale di cui al comma 2 è riservata una quota pari al 70 per cento del Fondo. Il restante 30 per cento è annualmente destinato dalla legge di stabilità ai diversi livelli di Governo per l'attuazione di interventi di natura infrastrutturale da programmare, con le modalità di cui all'articolo 5, al fine di accelerare il recupero del deficit infrastrutturale, nonché la realizzazione della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo e del percorso di convergenza dei livelli e degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), della Costituzione.».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, dopo le parole «per quote annuali» inserire le seguenti: «, tenendo conto di quanto stabilito all'articolo 4, comma 3-bis,».

42.

CAUSI, VITALI, BARBOLINI, BIANCO, BOCCIA, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole «, fermo restando quanto previsto al comma 3-bis del presente articolo»;

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla programmazione pluriennale di cui al comma 2 è riservata una quota pari al 70 per cento del Fondo. Il restante 30 per cento è destinato all'attuazione di interventi di natura infrastrutturale da programmare lungo il ciclo pluriennale, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5, comma 3, lettere da *a*) a *d*) e con le modalità di cui all'articolo 6, al fine di accelerare il recupero del deficit infrastrutturale, nonché la realizzazione della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo e del percorso di convergenza dei livelli e degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fonamen-

tali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), della Costituzione.».

23.

GALLETTI, D'ALIA

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 4, comma 3, dopo le parole «speciali dello Stato» aggiungere le seguenti: «d'intesa con le Regioni».

29.

BELISARIO

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 4, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «è finalizzato al finanziamento di», aggiungere le seguenti: «spese di parte capitale relative a».

30.

BELISARIO

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 4, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «di rilievo nazionale, interregionale e regionale», inserire le seguenti: «e locale».

11.

LANZILLOTTA, GALLETTI, BALDASSARRI, D'ALIA

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 4, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La programmazione degli interventi finanziati a carico del Fondo di cui al presente articolo è realizzata tenendo conto della programmazione degli interventi di carattere ordinario.».

31.

BELISARIO

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 4, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'intervento del Fondo è finalizzato esclusivamente alle finalità del presente decreto. Non è in alcun modo consentito un suo utilizzo in difformità per la copertura finanziaria di tipologie di interventi distinti da quelli indicati dal presente decreto.».

12.

LANZILLOTTA, GALLETTI, BALDASSARRI, D'ALIA

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, premettere al comma 1 il seguente:

«01. Il Documento di economia e finanza determina all'inizio del ciclo di programmazione dei fondi europei, in relazione alle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica, la quota del PIL da destinare agli interventi di cui all'articolo 4. Tale quota può essere rideterminata negli esercizi successivi sulla base di una esplicita indicazione del Documento di economia e finanza anche tenendo conto del grado di realizzazione finanziaria e reale degli stanziamenti pregressi. Il Documento di economia e finanza indica gli obiettivi di convergenza economica delle aree del Paese a minore capacità fiscale nonché del graduale conseguimento, nelle medesime aree, dei Livelli delle prestazioni e del livello dei costi di erogazione dei servizi standardizzati secondo quanto previsto dai decreti attuativi della legge n. 42 del 2009, valuta l'impatto macroeconomico e gli effetti in termini di convergenza delle politiche di coesione e della spesa ordinaria destinata alle aree svantaggiate».

Conseguentemente, al comma 1 premettere le seguenti parole: «Sulla base di quanto indicato dal Documento di economia e finanza,».

32.

BELISARIO

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 1, dopo le parole «stanziando risorse adeguate» inserire le seguenti: «e comunque non inferiori in media annua all'uno per cento del Prodotto Interno Lordo».

24.

GALLETTI, D'ALIA

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 1, dopo le parole «dal Ministro delegato» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

49.

SORO, VITALI, CAUSI, BARBOLINI, BIANCO, BOCCIA, MISIANI, NANNICINI, STRADIOTTO

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole «collegate all'andamento stimato della spesa» con le seguenti: «che non possono essere inferiori allo 0,6 per cento del PIL per ciascun anno. Le quote annuali non possono comunque, nel corso dell'anno, essere modificate con operazioni di rimodulazione o di riduzione tali da renderle inferiori allo 0,4 per cento del PIL.».

13.

LANZILLOTTA, GALLETTI, BALDASSARRI, D'ALIA

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 2, sostituire le parole da «Trascorso» fino a «intesa» con le seguenti: «Sulla base della eventuale rideterminazione del Fondo operata dalla legge di stabilità il Governo procede alla riprogrammazione degli interventi previa intesa» e aggiungere in fine il seguente periodo: «L'intesa non è dovuta allorché siano state attivate le procedure di sanzione o di sostituzione previste dal comma successivo del presente articolo e dal comma 6 dell'articolo 6.».

14.

LANZILLOTTA, GALLETTI, BALDASSARRI, D'ALIA

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 3, capoverso, sostituire le parole «dei documenti relativi al « con la parola «nel».

14. (Nuova formulazione)

LANZILLOTTA, GALLETTI, BALDASSARRI, D'ALIA

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 3, capoverso, sostituire le parole «dei documenti relativi al « con la parola «nel Documento di economia e finanza e relativi allegati».

33.

BELISARIO

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 3, sostituire le parole «e dei documenti relativi al Documento di Economia e Finanza» con le seguenti «e degli indirizzi espressamente indicati, a tal riguardo, dal Documento di Economia e Finanza, riferiti alle risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali,».

34.

BELISARIO

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 3, dopo le parole «e dei documenti relativi al Documento di Economia e Finanza», inserire le seguenti: «come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari».

50.

VITALI, CAUSI, BARBOLINI, BIANCO, BOCCIA, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 3, alinea, dopo le parole «Decisione di finanza pubblica» inserire le seguenti: «e della concertazione con le parti sociali, in coerenza con le indicazioni della Unione europea».

35.

BELISARIO

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 3, dopo le parole «Conferenza unificata», inserire le seguenti: «previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti».

51.

CAUSI, VITALI, BARBOLINI, BIANCO, BOCCIA, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 3, lettera b), sopprimere le parole «, generali e».

15.

LANZILLOTTA, GALLETTI, BALDASSARRI, D'ALIA

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 3, lettera c), aggiungere il seguente numero:

«5) al possesso da parte del o dei soggetti attuatori dell'intervento di un *rating* che indichi un livello accettabile di capacità amministrativa e tecnica e di legalità in assenza del quale l'attuazione degli interventi è direttamente affidata ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 6.».

15. (Nuova formulazione)

LANZILLOTTA, GALLETTI, BALDASSARRI, D'ALIA

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 3, lettera c), aggiungere il seguente numero:

«5) al possesso da parte del o dei soggetti attuatori dell'intervento di un *rating*, individuato secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che indichi un livello adeguato di capacità amministrativa e tecnica e di legalità tale da garantire la realizzazione degli interventi nei tempi programmati in assenza del quale, con il medesimo decreto, sono individuate le misure necessarie all'attuazione degli interventi a partire da forme di affiancamento fino all'affidamento ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 6, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

16.

LANZILLOTTA, GALLETTI, BALDASSARRI, D'ALIA

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 3, aggiungere la seguente lettera:

«f) la coerenza e il raccordo con gli interventi ordinari programmati o in corso di realizzazione da parte di amministrazioni pubbliche o concessionari di servizi pubblici.».

16. (Nuova formulazione)

LANZILLOTTA, GALLETTI, BALDASSARRI, D'ALIA

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, comma 3, aggiungere la seguente lettera:

«f) la coerenza e il raccordo con gli interventi ordinari programmati o in corso di realizzazione da parte di amministrazioni pubbliche o concessionari di servizi pubblici fermo restando l'utilizzo delle risorse per le rispettive finalità.».

36.

BELISARIO

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Alle riunioni del Comitato Interministeriale per la programmazione economica riguardanti l'attuazione del presente decreto partecipano quattro rappresentanti della Conferenza Unificata, uno espressione dei Comuni, uno delle Città metropolitane, uno delle Province ed uno delle Regioni. Tali rappresentanti devono essere espressione delle aree del Mezzogiorno».

43.

BIANCO, VITALI, CAUSI, BARBOLINI, BOCCIA, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 5, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Prima della sua adozione il Documento di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti.».

44.

BARBOLINI, VITALI, CAUSI, BIANCO, BOCCIA, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 2, premettere il seguente periodo: «Gli interventi di cui al presente decreto finalizzati a perseguire la perequazione infrastrutturale ai sensi dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42 sono individuati dal contratto istituzionale di sviluppo sulla base della ricognizione infrastrutturale di cui al medesimo articolo 22.».

52.

NANNICINI, VITALI, CAUSI, BARBOLINI, BIANCO, BOCCIA, MISIANI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 2, sostituire le parole «e le responsabilità dei contraenti» con le seguenti: «le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e di monitoraggio, le sanzioni per le eventuali inadempienze.».

17.

LANZILLOTTA, GALLETTI, BALDASSARRI, D'ALIA

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 2, dopo le parole «finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti» aggiungere le parole «inserendo a tal fine obbligatoriamente nei contratti con i concessionari, clausole inderogabili di responsabilità civile e di decadenza.».

45.

NANNICINI, VITALI, CAUSI, BARBOLINI, BIANCO, BOCCIA, MISIANI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 4, aggiungere, in fine il seguente periodo: «I soggetti assegnatari, al fine di garantire la specialità e l'addizionalità degli interventi, iscrivono nei relativi bilanci i fondi a destinazione vincolata di cui al primo periodo, attribuendo loro un'autonoma evidenza contabile e specificando, nella relativa denominazione, che gli stessi sono costituiti da risorse derivanti dal Fondo.».

18.

LANZILLOTTA, GALLETTI, BALDASSARRI, D'ALIA

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 5, aggiungere, in fine: «A tal fine il Governo procede all'integrazione dei sistemi informativi della Ragioneria Generale e del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione assicurando standardizzazione e interoperabilità dei sistemi al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari dal bilancio comunitario fino ai bilanci dei soggetti attuatori e il collegamento tra dato contabile e dato relativo alla realizzazione materiale dell'intervento. E' assicurato l'accesso a tali sistemi informativi da parte dei Servizi Bilancio della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Corte dei conti.».

18. (Nuova formulazione)

LANZILLOTTA, GALLETTI, BALDASSARRI, D'ALIA

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 5, aggiungere, in fine: «I sistemi informativi garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari comunitari e nazionali fino alla realizzazione materiale dell'intervento anche ai sensi della legge n. 196 del 2009, assicurando, sulla base di apposite intese, l'accesso a tali informazioni da parte della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Corte dei conti.».

53.

BARBOLINI, VITALI, CAUSI, BIANCO, BOCCIA, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di conseguire una più efficace attuazione degli interventi, i soggetti assegnatari possono istituire, in partenariato tra amministrazioni centrali e regionali, apposite tecnostrutture, ad elevata competenza e professionalità, di supporto alle amministrazioni.»

19.

LANZILLOTTA, GALLETTI, BALDASSARRI, D'ALIA

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 6, dopo le parole «ove si renda necessario» aggiungere la parola «anche».

19. (Nuova formulazione)

LANZILLOTTA, GALLETTI, BALDASSARRI, D'ALIA

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 6, dopo le parole «ove si renda necessario» aggiungere la parola «anche in conformità con la disciplina comunitaria».

54.

VITALI, CAUSI, BARBOLINI, BIANCO, BOCCIA, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, dopo le parole «il Governo» inserire le seguenti: «, anche su iniziativa delle Regioni e degli enti locali»;*

b) *al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di inerzia o inadempimento da parte di una amministrazione centrale il Governo può procedere, anche su proposta della Conferenza unificata, alla nomina di un commissario straordinario secondo le modalità di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.».*

20.

LANZILLOTTA, GALLETTI, BALDASSARRI, D'ALIA

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 6, dopo le parole «n. 131» aggiungere le seguenti : «e dalla legge n. 400 del 1988 nel caso di inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici.».

20. (Nuova formulazione)

LANZILLOTTA, GALLETTI, BALDASSARRI, D'ALIA

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 6, dopo le parole «n. 131» aggiungere le seguenti: «e dall'articolo 5 e 11 della legge n. 400 del 1988 e dalle vigenti disposizioni in materia di interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere e di investimenti nel caso di inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici.».

21.

LANZILLOTTA, GALLETTI, BALDASSARRI, D'ALIA

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6, comma 6, in fine aggiungere: «A tali fini e a carico delle medesime risorse sono stipulate convenzioni, attivabili di volta in volta dai commissari nominati ai sensi del presente comma, con primarie società di ingegneria e di assistenza tecnica al fine garantire l'operatività dei commissari stessi. Nell'esercizio dei poteri sostitutivi i commissari e i soggetti pubblici e privati, che svolgono funzioni di assistenza tecnica nei loro confronti, coinvolgono a titolo informativo e formativo le strutture delle amministrazioni e degli altri organismi pubblici e privati inadempienti. Il Ministro delegato informa semestralmente le Commissioni parlamentari competenti e la Conferenza unificata circa l'avanzamento degli interventi affidati ai commissari nominati ai sensi del presente comma.».

21. (Nuova formulazione)

LANZILLOTTA, GALLETTI, BALDASSARRI, D'ALIA

Al parere Bernini Bovicelli, sia inserita la seguente osservazione: «con riferimento all'articolo 6, comma 6, valuti il Governo le modalità più idonee affinché, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate, possano essere stipulate convenzioni, attivabili di volta in volta dai commissari nominati ai sensi del citato comma, con primarie società di ingegneria e di assistenza tecnica al fine garantire l'operatività dei commissari stessi, e affinché, nell'esercizio dei poteri sostitutivi, i commissari e i soggetti pubblici e privati, che svolgono funzioni di assistenza tecnica nei loro confronti, possano coinvolgere a titolo informativo e formativo le strutture delle amministrazioni e degli altri organismi pubblici e privati inadempienti».

46.

STRADIOTTO, VITALI, CAUSI, BARBOLINI, BIANCO, BOCCIA, MISIANI, NANNICINI, SORO

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 6-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole «fornendo, in sede di prima attuazione, elementi informativi di dettaglio in merito all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto».

37.

MARSILIO

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Dipartimento, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, è trasferito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ferme restando le funzioni di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire e stabilite le ulteriori modalità attuative del presente comma. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'articolo 7, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

37. (Nuova formulazione)

MARSILIO

Al parere Bernini Bovicelli, sia inserita la seguente osservazione:
«valuti il Governo l'adozione delle iniziative normative necessarie ad assicurare il trasferimento del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

38.

MARSILIO

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le attribuzioni ovvero i compiti conferiti da leggi, regolamenti, decreti, o altri provvedimenti, al Ministro dello sviluppo economico e riconducibili all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di politica di coesione economica, sociale e territoriale si intendono riferiti al Ministero delegato».

38. (Nuova formulazione)

MARSILIO

Alla condizione del parere Bernini Bovicelli, capoverso articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In attuazione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le attribuzioni riconducibili all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-ammi-

nistrativo in materia di politica di coesione economica, sociale e territoriale si intendono riferiti al Ministro delegato».

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Mercoledì 4 maggio 2011

79ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOFANI

Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori dottoressa Varinia Cignoli, dottoressa Francesca Costantini, e maresciallo capo Giovanni Maceroni.

Intervengono, in rappresentanza dell'Associazione nazionale formatori della sicurezza sul lavoro (ANFOS), il dottor Rolando Morelli, presidente, e il dottor Corrado De Paolis, addetto stampa.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOFANI avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta e propone altresì di attivare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno della Commissione, il circuito audiovisivo. Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale formatori della sicurezza sul lavoro (ANFOS)

Il presidente TOFANI, dopo un breve indirizzo di saluto, introduce l'audizione in titolo, richiesta dall'Associazione nazionale formatori della sicurezza sul lavoro (ANFOS), per illustrare alcune esperienze di formazione a distanza in materia di sicurezza sul lavoro nonché alcune riflessioni sui rischi dello *stress*-lavoro correlato.

Il dottor MORELLI, dopo aver ringraziato la Commissione per l'attenzione, illustra l'attività pluriennale svolta dall'ANFOS nel campo della formazione a distanza (FAD) sui temi della sicurezza sul lavoro e rivolta in particolare ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Tale modalità di insegnamento si avvale delle moderne tecnologie informatiche e presenta una serie di vantaggi rispetto ai tradizionali corsi di tipo frontale, potendo essere svolta direttamente presso il luogo di lavoro con orari flessibili, eliminando così gli inconvenienti, i tempi morti e i costi legati agli spostamenti dei dipendenti. Consente inoltre di instaurare un dialogo a distanza tra docenti e discenti e di realizzare corsi *ad hoc* in lingua per lavoratori stranieri, che sarebbero altrimenti molto difficili da fare. Complessivamente, la FAD ha un costo più basso rispetto ai corsi di tipo tradizionale e risulta indicata soprattutto per le piccole e piccolissime imprese, che abbiano bassi indici di rischiosità, aiutandole ad adempiere agli obblighi di formazione e informazione dei lavoratori previsti per legge.

Denuncia poi l'assenza di una normativa precisa che definisca caratteristiche e requisiti professionali dei soggetti abilitati a svolgere l'attività di formatori. Il decreto legislativo n. 81 del 2008 (cosiddetto Testo unico delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) detta infatti i criteri per l'accreditamento delle strutture che possono erogare la formazione (enti pubblici, università, enti paritetici), ma non definisce le relative figure professionali. Si tratta di un'oggettiva carenza, lamentata da molti professionisti del settore.

In materia di *stress*-lavoro correlato, dopo aver ricordato le gravi patologie che possono derivare da tale condizione, illustra una ricerca svolta dall'ANFOS nel dicembre 2010 presso 12 grandi aziende del settore informatico (che impiegano complessivamente 1.400.000 lavoratori), immediatamente dopo l'emanazione delle linee guida per la valutazione dei relativi rischi. Lo *stress*-lavoro correlato, infatti, è molto avvertito nelle attività legate all'uso delle tecnologie informatiche (cosiddetto «*tecno-stress*»). La ricerca ha mostrato che solo 7 aziende su 12 si erano preparate per la valutazione di questi rischi, di cui 2 già autonomamente e 5 solo in seguito all'entrata in vigore della nuova disciplina. Peraltro, i vari soggetti sembrano più preoccupati di curare gli adempimenti di tipo formale, senza avere ancora realmente elaborato un piano di intervento che, ove necessario, possa eliminare i fattori che causano l'eventuale rischio di *stress*.

Rispondendo ad una richiesta del PRESIDENTE, precisa di non avere al momento soluzioni concrete da offrire per tale problema, troppo recente essendo la nuova normativa e necessitando ancora di tempo per valutare le prime esperienze. In termini generali, il rischio di *stress*-lavoro correlato riguarda soprattutto le grandi realtà lavorative e certi tipi di lavoro (ad esempio quello notturno o in luoghi confinati), mentre è molto meno presente nelle piccole aziende. Ferma restando l'attività informativa di base prevista per i lavoratori, svolta anche dall'ANFOS, gli interventi concreti dovrebbero coinvolgere i medici competenti, che però possono solo curare una eventuale patologia, mentre la rimozione delle cause, cioè dei fattori

di rischio, passa necessariamente attraverso modifiche dell'organizzazione del lavoro, che in certi casi possono essere difficili da realizzare.

Il presidente TOFANI chiede di fornire alla Commissione ulteriori elementi di approfondimento sulle tematiche trattate, di notevole interesse per l'inchiesta. Ringrazia infine gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
Sull'esposizione a possibili fattori patogeni,
con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito

Mercoledì 4 maggio 2011

30ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MONTANI

indi del Presidente
COSTA

Interviene la dott.ssa Fernanda Ferrazin, Direttrice dell'Ufficio di Farmacovigilanza dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), accompagnata dalla dott.ssa Carmela Santuccio, responsabile del settore vaccini dello stesso ufficio e dal dott. Francesco Trotta.

La seduta inizia alle ore 14,30

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

Audizione della dott.ssa Fernanda Ferrazin, Direttrice dell'Ufficio di Farmacovigilanza dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

Il PRESIDENTE ringrazia la dott.ssa Ferrazin, la dott.ssa Santuccio e il dott. Trotta per la cortese sollecitudine con cui hanno accolto l'invito della Commissione e dà la parola alla dott.ssa Ferrazin.

La dott.ssa FERRAZIN fornisce preliminarmente alcune informazioni sull'ordinamento del sistema di farmacovigilanza, precisando che esso è disciplinato da norme primarie, alcune delle quali di attuazione di direttive comunitarie, nonché da fonti secondarie e da linee guida; in particolare, il decreto legislativo n. 219 del 2006 ha disegnato un sistema a rete basato su una serie di rapporti con *stakeholders* e partner: in particolare, a livello internazionale, l'AIFA interloquisce con le omologhe agenzie degli Stati

membri dell'Unione europea, con l'EMA (European Medicines Agency) e con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, mentre a livello nazionale dialoga con le Regioni – in otto delle quali sono operativi i Centri Regionali per la Farmacovigilanza, strutture che si sono rivelate molto efficaci e delle quali si auspica l'istituzione anche nelle regioni che ne sono attualmente prive –, con l'Istituto Superiore di Sanità, con gli operatori sanitari, con le ASL e le altre strutture pubbliche di ricovero e cura.

Da ognuno di questi soggetti l'AIFA riceve informazioni di vario tipo che costituiscono la base per successive elaborazioni. Rispetto ad altre entità, inoltre, l'Agenzia Italiana è strutturata in modo tale ripartire le funzioni di farmacovigilanza per categorie di farmaci: questo assetto consente la valutazione delle informazioni da parte di persone dotate di specifiche competenze di settore, in grado di individuare e affrontare i problemi in modo più tempestivo e più proficuo. Le segnalazioni di casi di reazione avversa ai farmaci sono incanalate da operatori sanitari pubblici, responsabili del servizio di farmacovigilanza nelle ASL e nelle altre strutture di ricovero e cura. Questo personale, una volta acquisite le informazioni, controlla la completezza e la congruità dei dati ricevuti da ciascun segnalatore e provvede all'aggiornamento della rete nazionale di farmacovigilanza, fornendo l'eventuale *feedback* al segnalatore.

In sostanza – prosegue la dott.ssa Ferrazin – l'AIFA provvede al coordinamento della rete nazionale di farmacovigilanza e alla ottimizzazione della raccolta e dell'analisi dei dati al fine della divulgazione di appropriate attività regolatorie e di informazioni. In particolare, nell'esercizio delle funzioni regolatorie, l'AIFA provvede all'informazione rivolta agli operatori specializzati; alla modifica delle posologie; alla richiesta di ritiro di farmaci pericolosi; alla immissione di controindicazioni, avvertenze speciali e al monitoraggio dei casi di reazione avversa non ancora scientificamente spiegati. L'analisi del rischio viene effettuata per ogni prodotto collocato sul mercato ed anche a livello preregistrativo, con studi di vario livello e con sperimentazioni cliniche che possono raggiungere fino a 3000 pazienti. Nell'analisi del rischio post marketing viene posta sotto osservazione una platea molto più ampia, al fine di valutare l'efficacia delle misure adottate sulla base del principio della minimizzazione del rischio e della comunicazione di esso. Nel caso dei vaccini, che hanno fini di prevenzione e sono pertanto somministrati di regola a persone sane, si ritiene ancora più etico pensare ad una valutazione quanto più possibile rigorosa e stringente del rischio, rapportata al beneficio che può essere conseguito e che deve ovviamente risultare largamente prevalente sul rischio stesso.

La dott.ssa Ferrazin ricorda quindi che l'AIFA dispone anche di un ufficio informazioni che valuta gli stampati forniti dagli informatori scientifici ai medici al fine di evitare pubblicità mendaci e sottolineare il dovere di assicurare una adeguata e completa segnalazione dei rischi. Per quello che riguarda le aziende, poiché la differenza degli interessi perseguiti può determinare asimmetrie informative rispetto all'AIFA, il sistema è stato centrato su segnalatori pubblici, anche se le aziende stesse hanno

specifici obblighi di comunicazione periodica all'Agenzia, soprattutto per quel che concerne i dati di vendita dei prodotti.

La rete nazionale per la farmacovigilanza è dunque un sistema per l'acquisizione, la gestione, l'analisi, la condivisione e la comunicazione delle informazioni all'interno della comunità degli operatori del settore. Ai sensi del decreto legislativo n. 219 del 2006 devono essere segnalate le reazioni avverse gravi e inattese per tutti i farmaci, e tutte le reazioni, anche non gravi, per i vaccini e per i farmaci inclusi nell'elenco dei medicinali sottoposti a monitoraggio intensivo. Le segnalazioni sono inviate al responsabile di farmacovigilanza della struttura di appartenenza del segnalatore e il responsabile di farmacovigilanza inserisce i dati in rete, previa verifica della loro completezza e congruità.

Dopo aver dato conto del numero di segnalazione dei casi di reazione avversa comunicate all'AIFA dal 2001 al 2010, la dott.ssa Ferrazin osserva che l'incremento quantitativo delle segnalazioni registrato negli ultimi anni non è indicativo di un incremento dei casi, bensì del superamento di una visione burocratica della segnalazione, suscettibile, tra l'altro, di incentivare comportamenti omissivi: il dato, per questo aspetto, va quindi considerato positivamente, e deve essere considerato come un importante passo in avanti. Delle segnalazioni registrate dall'AIFA, solo una parte ridotta si riferisce a reazioni avverse gravi e non mancano casi di segnalazione per reazioni già note. Va anche detto che l'incremento di segnalazioni che si registra tra il 2009 ed il 2010 è dovuto in parte alla somministrazione di un vaccino pandemico antinfluenzale nel 2009, un evento infrequente, che ha sollecitato una maggiore sensibilità ed una maggiore attenzione ai casi di reazione avversa negli operatori sanitari. Nel 2010, per quello che riguarda i vaccini, su 2449 segnalazioni solo il 13 per cento di esse è considerato grave, intendendosi per tale la reazione che comporta l'ospedalizzazione del paziente o dalla quale derivano danni permanentemente invalidanti. Si registrano segnalazioni di casi di reazione avversa per i vaccini batterici in misura minore delle segnalazioni effettuate per i vaccini virali e tra questi ultimi le segnalazioni percentualmente più rilevanti riguardano quelli influenzali. Anche il dato riguardante la distribuzione delle segnalazioni per regione deve essere valutato con criteri non solo quantitativi: il maggior numero di segnalazioni in regioni come l'Emilia Romagna, il Friuli o l'Umbria è dovuto in larga misura alla maggiore solerzia e alla migliore organizzazione della rete dei segnalatori. La dott.ssa Ferrazin segnala infine che, per quel che riguarda le fonti, il maggior numero di segnalazioni di casi di reazione avversa proviene dai medici ospedalieri, mentre sono numericamente esigue le segnalazioni provenienti dalle Forze Armate e dalla Pubblica Sicurezza.

La senatrice SBARBATI (*UDC, SVP, Aut: UV-MAIE-IS-MRE*) ringrazia la dott.ssa Ferrazin per la sua esposizione ed esprime il suo apprezzamento per la linearità e la funzionalità del sistema di rete messo in piedi per la farmacovigilanza. Chiede delucidazioni sull'andamento delle segnalazioni per anno e, in particolare, di chiarire il motivo per il quale il nu-

mero delle segnalazioni di reazioni avverse a vaccini antivirali supera largamente quello relativi ai vaccini batterici, e di sapere quali sono le patologie riscontrate rispetto alle segnalazioni sui vaccini di entrambi i tipi.

La dott.ssa SANTUCCIO fa presente che nel 2009 vi sono state circa 2500 segnalazioni per reazioni avverse a vaccini, incluse anche quelle relative al vaccino pandemico, somministrato nell'ultimo trimestre del 2009, spesso in aggiunta ai vaccini stagionali. Un'altro picco delle segnalazioni si registra nel 2004, ma è dovuto ad una modifica di carattere ordinamentale, poiché il 12 dicembre del 2003 è stato adottato un decreto ministeriale che, tra l'altro, ha disposto l'unificazione del flusso delle segnalazioni di casi di reazioni avverse ai vaccini, modificando il precedente sistema che prevedeva una doppia segnalazione, ai servizi di farmacovigilanza e alle strutture di prevenzione del Ministero della Salute, con una duplicazione degli obblighi che spesso induceva il personale sanitario ad astenersi dalla segnalazione ovvero a segnalazioni parziali. Il sistema più razionale introdotto dal citato decreto ministeriale ha favorito un momentaneo incremento del numero delle segnalazioni, che sono rimaste poi stabili nel periodo dal 2004 al 2010.

La maggior parte delle reazioni avverse non è grave; le reazioni gravi sono in numero ridotto e, anche in questo caso, si verificano situazioni che possono risultare fuorvianti: ad esempio, la decisione di ospedalizzare un paziente può derivare più da una motivazione precauzionale che da una effettiva gravità del caso.

Rispondendo ad un altro quesito della senatrice Sbarbati, relativo all'analisi delle cause che scatenano le reazioni avverse, la dott.ssa Santuccio precisa che quando giunge una segnalazione, si procede all'esame del singolo caso e non è detto che la reazione sia sempre imputabile al vaccino. Nel caso in cui l'evento sia imprevisto, si provvede ad approfondire la raccolta delle informazioni e la loro valutazione, anche consultando le omologhe agenzie dei paesi membri dell'Unione europea, nonché l'EMA. Nei casi più complessi, si può anche valutare l'opportunità di avviare uno studio clinico.

La senatrice GRANAIOLA (PD) sottolinea l'importanza dell'informazione relativa alla pressoché totale mancanza di segnalazioni relative a casi di reazioni avverse ai vaccini da parte dell'autorità militare. A questo proposito, chiede chiarimenti relativamente all'individuazione del segnalatore pubblico in ambito militare e chiede di sapere se l'AIFA è venuta a conoscenza delle accuse estremamente gravi mosse da parenti di militari deceduti per patologie tumorali, relativamente alla possibilità che l'insorgere delle malattie potesse essere ricondotto alle componenti tossiche di alcuni vaccini somministrati nel corso del servizio di leva.

La senatrice Granaiola chiede altresì informazioni ulteriori sulle cause dell'incremento delle segnalazioni nel biennio 2009/2010 nonché sul finanziamento dei servizi di farmacovigilanza: in particolare se essi

siano finanziati esclusivamente dal Ministero della Salute e se i finanziamenti pubblici siano stati decurtati negli ultimi esercizi finanziari.

La dott.ssa SANTUCCIO precisa che eventi importanti, come la somministrazione del vaccino pandemico nel 2009 determinano inevitabilmente una maggiore sensibilità nei confronti della problematica delle reazioni avverse e, di conseguenza, tendono a provocare un incremento delle segnalazioni, in particolare nelle regioni dove l'attenzione verso questo problema è già radicato. Ribadisce pertanto che l'incremento del numero delle segnalazioni è un buon segno, indicativo non tanto di un aumento dei casi di reazione avversa, quanto di una maggiore attenzione degli operatori sanitari al problema. Per quello che riguarda le segnalazioni provenienti dalle strutture militari, fa presente che in periodi pandemici esse tendono a diminuire tutti i settori dove prevalgono persone caratterizzate da una maggiore resistenza, per motivi legati all'età e alla struttura fisica. Inoltre, solo recentemente le Forze Armate e la Pubblica Sicurezza possono inserire direttamente in rete i casi segnalati.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) fa presente che sia l'audizione del dott. Montinari sia l'audizione dei rappresentanti del Coordinamento nazionale danneggiati da vaccini (CONDAV) hanno sollevato il gravissimo tema di un ipotetico nesso causale tra le vaccinazioni somministrate al personale militare e l'insorgere di alcune patologie tumorali. È questo il tema di maggiore interesse per la Commissione, ed è in relazione a questo tema che la Commissione ha voluto ascoltare l'Agenzia Italiana del Farmaco, acquisendo anche informazioni sulle modalità di funzionamento della farmacovigilanza che rilevano solo se poste in relazione alle finalità dell'inchiesta in corso.

La dott.ssa FERRAZIN, rispondendo al quesito posto dalla senatrice Granaiola, fa presente che l'Agenzia dispone esclusivamente delle risorse finanziarie trasferite dal bilancio del Ministero della Salute ed ha subito gli stessi tagli che hanno subito tutte le agenzie pubbliche. Relativamente ai rilievi del senatore Caforio, fa presente che, avendo preso visione dei resoconti sommari e di altra documentazione trasmessi dalla segreteria della Commissione, ha ritenuto opportuno fornire una preliminare informativa sulle modalità con cui l'Agenzia recepisce le segnalazioni dei casi di reazioni avverse ai vaccini.

Per quello che riguarda alcune affermazioni contenute nei resoconti sommari e nella documentazione consegnata dalle persone ascoltate, rileva che parte di esse sono osservazioni di un medico, certamente in buona fede, ma prive di evidenza scientifica basata su studi clinici approfonditi e su verifiche e riscontri obiettivi. L'AIFA non ha inoltre ricevuto segnalazioni in merito ai casi di decesso segnalati dal senatore Caforio. Se tali segnalazioni non sono state comunicate ed immesse in rete, si è verificata un'omissione di cui l'Agenzia non è responsabile. Si riserva comunque di effettuare ulteriori verifiche e precisa altresì che in molti casi indagini più

accurate su segnalazioni di decessi hanno consentito di verificare l'assenza di un nesso eziologico con i vaccini somministrati.

La dott.ssa SANTUCCIO osserva che i casi di soggetti deceduti dopo la somministrazione di vaccini segnalati dal dott. Montinari non sono corredati da elementi sufficienti per formulare una valutazione compiuta, tenendo anche conto che sono presi in considerazione episodi di decessi avvenuti alcuni anni dopo la somministrazione dei vaccini.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) osserva che nel corso delle richiamate audizioni sono state avanzate anche ipotesi relative alla tossicità di alcune componenti dei vaccini. Su questo aspetto, il dott. Montinari ha formulato rilievi molto gravi e circostanziati. La Commissione è quindi interessata a comprendere se la vigilanza esercitata per questo particolare aspetto sia stata adeguata e comunque idonea a rimuovere eventuali fattori di rischio.

La dott.ssa FERRAZIN si dichiara fortemente perplessa su alcune affermazioni contenute nei documenti di cui ha preso visione, soprattutto per le parti in cui viene ventilata l'ipotesi di un totale asservimento dell'autorità pubblica agli interessi delle industrie farmaceutiche. Esprime comprensione per l'ansia di verità che muove i parenti dei militari deceduti e sottolinea a tale proposito l'esigenza di un'analisi a tutto campo dei singoli casi. Nel merito, fa presente che i vaccini sono distribuiti per lotti, provenienti da produzioni assoggettate a controlli rigorosi e spesso raggruppate a livello multinazionale. Ogni lotto di un vaccino è costituito da milioni di dosi e pertanto la presenza di componenti tossiche avrebbe potuto provocare un numero di decessi enormemente superiore a quello di cui si parla. Non si può certo escludere la presenza di componenti suscettibili di provocare reazioni anafilattiche in alcuni soggetti, ma occorre anche considerare che, come detto in precedenza, la valutazione complessiva di un rischio deve essere sempre rapportata al possibile beneficio ed alla possibile prevalenza di esso. Peraltro, i vaccini sono sottoposti a controlli periodici sulla qualità delle materie prime, inclusi i film protettivi e le capsule, e dal punto di vista della qualità non risultano segnalazioni di reazioni avverse dovute a difetti di singoli componenti che, come detto, si estenderebbero a tutto il lotto. La recente pandemia ha indotto tutti i soggetti interessati ad esercitare una più puntuale vigilanza ed in tale attività sono state coinvolte anche le Forze Armate, destinatarie di due milioni di dosi di vaccini. Anche in quest'ultimo caso, si escludono problemi riconducibili alla qualità delle componenti o a particolari tipologie di esse.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) osserva che occorrerebbe concentrare l'attenzione anche sul caso di alcuni vaccini contro il tifo, la cui tossicità è stata segnalata da più parti.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) osserva che laddove se ne ravvisasse la necessità il Regolamento interno della Commissione consente il confronto tra persone già ascoltate, allo scopo di chiarire fatti e circostanze.

La senatrice SBARBATI (*UDC, SVP, Aut: UV-MAIE-IS-MRE*) conviene con l'osservazione del senatore Caforio e osserva che nella sua audizione il dott. Montinari ha posto la Commissione di fronte ad una casistica senza fornire dati statistici in proposito. Tuttavia, anche se di numero limitato, i casi di reazione avversa con effetti di particolare gravità devono essere oggetto di una particolare attenzione e la vigilanza su questo profilo deve essere particolarmente stringente. Ritiene altresì che le informazioni fornite dalla dott.ssa Ferrazin sulle modalità di funzionamento del servizio di farmacovigilanza siano utili per le finalità dell'inchiesta, anche in relazione a quanto è stato affermato in precedenti audizioni sul tema oggetto della discussione odierna. Si sofferma infine sul dato relativo alla mancanza di segnalazioni di casi di reazione avversa ai vaccini provenienti dall'ambito militare. Si tratta di una informazione utile che pone interrogativi che dovranno essere rivolti alle autorità sanitarie dell'Amministrazione della Difesa.

Il presidente COSTA, nel ringraziare gli intervenuti, ricorda che la Deliberazione del Senato 16 marzo 2010, con cui è stata istituita la Commissione, ha elencato, al comma 1 dell'art. 1 le materie oggetto dell'inchiesta parlamentare e, tra queste, le lettere *d)* ed *e)* indicano specificamente le componenti dei vaccini somministrati al personale militare e le modalità di somministrazione degli stessi. La Commissione ha quindi il dovere di indagare su questo aspetto. Dopo avere preso visione dei resoconti delle audizioni già svolte, anche la Farindustria ha chiesto di essere ascoltata, ed è probabile che essa porterà un proprio contributo al dibattito proponendo il suo punto di vista. L'AIFA potrà senz'altro aiutare la Commissione a pervenire ad una valutazione oggettiva di temi di grande rilievo, molto controversi e che richiedono di essere affrontati con la dovuta cautela e ponderazione. A tale proposito, potrebbe essere molto utile che l'AIFA valutasse nel dettaglio, punto per punto, il documento presentato dal dott. Montinari, considerandolo come una ipotesi di lavoro, frutto di un generoso impegno personale che sembra però bisognoso di ulteriori verifiche. Un tale lavoro, sintetizzato in una relazione, potrebbe rivelarsi molto utile e fornire eventualmente materia per un'ulteriore audizione. Nella valutazione della problematica dei vaccini, occorre tenere nel dovuto conto l'allarme sociale, più o meno giustificato, il dolore di chi ha subito perdite irreparabili e l'esigenza di pervenire a valutazioni chiare ed oggettive, per restituire serenità al personale militare e alle loro famiglie.

La senatrice GRANAIOLO (*PD*) raccomanda di esaminare anche la documentazione prodotta dal Coordinamento nazionale danneggiati da vaccini (CONDAV).

La dott.ssa FERRAZIN aderisce alla richiesta del Presidente e lo ringrazia per la fiducia accordata all'Agenzia. L'AIFA valuterà la documentazione che la Commissione le sottoporrà con il massimo scrupolo e con la massima oggettività e riferirà le sue conclusioni nei termini indicati dalla Presidenza.

Il PRESIDENTE, nel segnalare anche la possibile collaborazione dell'autorità sanitaria militare, avverte che si rivolgerà per lettera al Direttore Generale dell'AIFA per informarlo circa le conclusioni cui si è pervenuti nell'odierna audizione. Ringrazia quindi gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Mercoledì 4 maggio 2011

116ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

Interviene il professor Francesco Pizzetti, nella sua qualità di Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

Seguito dell'inchiesta sull'analisi comparativa dell'efficienza, della qualità e dell'appropriatezza delle Aziende sanitarie italiane: audizione del Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione all'ordine del giorno, sottolineando come essa sia volta a acquisire elementi di conoscenza circa le problematiche che la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali sembra determinare in relazione allo sviluppo ed al pieno utilizzo delle banche dati del sistema informativo sanitario.

Il professor PIZZETTI svolge un'ampia relazione, soffermandosi sulle problematiche evocate dal Presidente e sui possibili bilanciamenti fra tutela della *privacy* e utilizzo dei dati, nell'ottica del controllo sulla correttezza dei percorsi assistenziali offerti dal Servizio sanitario nazionale.

Intervengono, per svolgere considerazioni e porre domande, il PRESIDENTE e i senatori COSENTINO e SACCOMANNO.

Dopo la replica del professor PIZZETTI, il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,20.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a) Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 4 maggio 2011

61^a Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZATORTA

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(2623) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008: parere favorevole;

(2648) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 21 marzo 2007: parere favorevole;

(2694) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

DIFESA (4^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 4 maggio 2011

38^a Seduta

Presidenza del Presidente
CANTONI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(2646) Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Buttiglione ed altri; Stucchi ed altri; Gozi ed altri; Pescante ed altri e del disegno di legge n. 3866 d'iniziativa governativa: parere favorevole;

alla 11^a Commissione:

(2573) BUGNANO ed altri. – Disposizioni a favore dei lavoratori e dei cittadini esposti all'amianto e dei loro familiari: parere favorevole.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 4 maggio 2011

141^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sonia Viale.*

La seduta inizia alle ore 9,25.

(1969-B) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 2^a e 3^a riunite su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Su proposta del relatore VACCARI (*LNP*), in considerazione dei chiarimenti forniti dalla Ragioneria generale dello Stato, la Sottocommissione approva un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti del provvedimento in titolo.

(2648) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 21 marzo 2007

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Sonia VIALE consegna alla Commissione una nota esplicativa della Ragioneria generale dello Stato, recante, in allegato, al-

cuni chiarimenti tecnici elaborati dall’Agenzia delle dogane, dei quali dà lettura.

Preso atto dei chiarimenti forniti, la Sottocommissione accoglie la proposta del relatore VACCARI (*LNP*) di fornire parere non ostativo sul testo del provvedimento in esame.

La seduta termina alle ore 9,30.



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di mercoledì 4 maggio 2011

INDICE

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare OSCE *Pag.* 213

**DELEGAZIONE ITALIANA PRESSO L'ASSEMBLEA
PARLAMENTARE DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA
SICUREZZA E COOPERAZIONE IN EUROPA (OSCE)**

Mercoledì 4 maggio 2011

Presidenza del Presidente
Riccardo MIGLIORI

**Incontro con i Rappresentanti speciali del Presidente in esercizio dell'OSCE per
l'antisemitismo, Andrew Baker, la cristianofobia, Massimo Introvigne e l'islamofobia,
Adil Akhmetov.**

L'incontro si è svolto dalle ore 14,40 alle ore 15,30.

